

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Aosta, 20 maggio 2003



Aoste, le 20 mai 2003

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione
Servizio legislativo e osservatorio
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
Tel. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott. Paolo Ferrazzin.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région
Service législatif et observatoire
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 Aoste
Tél. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Directeur responsable: M. Paolo Ferrazzin.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2003 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina.

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2003 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2458 a pag. 2459
INDICE SISTEMATICO da pag. 2459 a pag. 2461

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme attuazione —
Leggi e regolamenti 2463
Testi unici —
Corte costituzionale 2644

PARTE SECONDA

Testi coordinati —
Atti del Presidente della Regione —
Atti assessorili —
Atti del Presidente del Consiglio regionale —
Atti dei dirigenti —
Circolari —
Atti vari (Deliberazioni...) —
Avvisi e comunicati —
Atti emanati da altre amministrazioni —

PARTE TERZA

Avvisi di concorsi —
Annunzi legali —

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2458 à la page 2459
INDEX SYSTÉMATIQUE de la page 2459 à la page 2461

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application —
Lois et règlements 2463
Textes uniques —
Cour constitutionnelle 2644

DEUXIÈME PARTIE

Lois et règlements régionaux coordonnés —
Actes du Président de la Région —
Actes des Assesseurs régionaux —
Actes du Président du Conseil régional —
Actes des directeurs —
Circulaires —
Actes divers (Délibérations...) —
Avis et communiqués —
Actes émanant des autres administrations —

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours —
Annonces légales —

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2003 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno sospesi.

INDICE CRONOLOGICO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 9 aprile 2003, n. 11.

Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

pag. 2463

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

pag. 2485

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005.

pag. 2494

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7).

pag. 2637

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 15.

Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti.

pag. 2641

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2003 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront suspendus.

INDEX CHRONOLOGIQUE

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 11 du 9 avril 2003,

portant dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productives.

page 2463

Loi régionale n° 12 du 28 avril 2003,

portant approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 2002.

page 2485

Loi régionale n° 13 du 28 avril 2003,

portant rajustement du budget prévisionnel 2003, modifications de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005.

page 2494

Loi régionale n° 14 du 28 avril 2003,

modifiant la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997).

page 2637

Loi régionale n° 15 du 28 avril 2003,

portant octroi à tous les sujets visés à l'article 1^{er} de la loi n° 336 du 24 mai 1970 (Dispositions en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des établissements publics appartenant à la catégorie des anciens combattants et aux catégories similaires) et à l'article 6 de la loi n° 140 du 15 avril 1985 (Amélioration et péréquation des pensions de retraite et augmentation des pensions minimales) de la pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants.

page 2641

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Ricorso n. 36 depositato il 31 marzo 2003.

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. pag. 2644

INDICE SISTEMATICO

AGRICOLTURA

Ricorso n. 36 depositato il 31 marzo 2003.

Publicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. pag. 2644

BILANCIO

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

pag. 2485

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005.

pag. 2494

ENTI LOCALI

Legge regionale 9 aprile 2003, n. 11.

Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

pag. 2463

FINANZE

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

pag. 2485

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005.

pag. 2494

INDEX SYSTÉMATIQUE

AGRICULTURE

BUDGET

Loi régionale n° 12 du 28 avril 2003,

portant approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 2002.

page 2485

Loi régionale n° 13 du 28 avril 2003,

portant rajustement du budget prévisionnel 2003, modifications de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005.

page 2494

COLLECTIVITÉS LOCALES

Loi régionale n° 11 du 9 avril 2003,

portant dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productives.

page 2463

FINANCES

Loi régionale n° 12 du 28 avril 2003,

portant approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 2002.

page 2485

Loi régionale n° 13 du 28 avril 2003,

portant rajustement du budget prévisionnel 2003, modifications de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005.

page 2494

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Legge regionale 9 aprile 2003, n. 11.

Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

pag. 2463

PREVIDENZA

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 15.

Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti.

pag. 2641

PROFESSIONI

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7).

pag. 2637

SERVIZI CAMERALI

Legge regionale 9 aprile 2003, n. 11.

Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

pag. 2463

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7).

pag. 2637

ORGANISATION DE LA RÉGION

Loi régionale n° 11 du 9 avril 2003,

portant dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productrices.

page 2463

SÉCURITÉ SOCIALE

Loi régionale n° 15 du 28 avril 2003,

portant octroi à tous les sujets visés à l'article 1^{er} de la loi n° 336 du 24 mai 1970 (Dispositions en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des établissements publics appartenant à la catégorie des anciens combattants et aux catégories similaires) et à l'article 6 de la loi n° 140 du 15 avril 1985 (Amélioration et péréquation des pensions de retraite et augmentation des pensions minimales) de la pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants.

page 2641

PROFESSIONS

Loi régionale n° 14 du 28 avril 2003,

modifiant la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997).

page 2637

SERVICES DE CHAMBRE DE COMMERCE

Loi régionale n° 11 du 9 avril 2003,

portant dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productrices.

page 2463

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Loi régionale n° 14 du 28 avril 2003,

modifiant la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997).

page 2637

ZOOTECNIA

| ZOOTECHNIE

Ricorso n. 36 depositato il 31 marzo 2003.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

pag. 2644

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 9 aprile 2003, n. 11.

Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Compiti della Regione
- Art. 3 – Titolarità e modalità di esercizio delle funzioni
- Art. 4 – Strumenti per l'esercizio coordinato delle funzioni
- Art. 5 – Principi procedurali
- Art. 6 – Esclusioni
- Art. 7 – Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi

CAPO II
SPORTELLO UNICO

- Art. 8 – Istituzione e gestione dello sportello unico
- Art. 9 – Funzioni dello sportello unico
- Art. 10 – Assistenza alle imprese

CAPO III
PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI

- Art. 11 – Procedimento semplificato

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 11 du 9 avril 2003,

portant dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productives.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Art. 1^{er} – Objet
- Art. 2 – Fonctions de la Région
- Art. 3 – Attribution et modalités d'exercice des fonctions
- Art. 4 – Instruments pour l'exercice coordonné des fonctions
- Art. 5 – Principes afférents aux procédures
- Art. 6 – Exclusions
- Art. 7 – Définition des aires destinées à accueillir les installations productives

CHAPITRE II
GUICHET UNIQUE

- Art. 8 – Institution et gestion du guichet unique
- Art. 9 – Fonctions du guichet unique
- Art. 10 – Assistance aux entreprises

CHAPITRE III
PROCÉDURES AFFÉRENTES
AUX AUTORISATIONS

- Art. 11 – Procédure simplifiée

- Art. 12 – Procedimento mediante autocertificazione
- Art. 13 – Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale
- Art. 14 – Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate

CAPO IV
PROCEDURA DI COLLAUDO

- Art. 15 – Modalità di esecuzione

CAPO V
SPESE E DIRITTI

- Art. 16 – Modalità di riscossione

CAPO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

- Art. 17 – Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale
- Art. 18 – Disposizioni particolari per la conferenza di servizi

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 19 – Disposizioni finanziarie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, definendone i principi organizzativi e procedurali.
2. In particolare, la presente legge disciplina l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio degli impianti produttivi di beni e di servizi, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.
3. Gli impianti produttivi di cui al comma 2 comprendono tutti gli impianti destinati alla produzione di beni e di

- Art. 12 – Procédure comportant le recours à la déclaration sur l'honneur
- Art. 13 – Vérification de la conformité en matière d'urbanisme, de sécurité des installations et de protection sanitaire et environnementale
- Art. 14 – Attribution de l'instruction du volet technique à des structures publiques qualifiées

CHAPITRE IV
PROCÉDURES AFFÉRENTES AU RÉCOLEMENT

- Art. 15 – Modalités d'exécution

CHAPITRE V
DÉPENSES ET DROITS

- Art. 16 – Modalités de recouvrement

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
POUR LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

- Art. 17 – Réglementation de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement
- Art. 18 – Dispositions particulières pour la conférence des services

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

- Art. 19 – Dispositions financières

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er}
(Objet)

1. La présente loi régleme l'exercice coordonné des fonctions administratives en matière d'installations productives et établit les principes y afférents quant à l'organisation et aux procédures.
2. La présente loi régleme notamment l'exercice coordonné des fonctions administratives en matière d'implantation, de réimplantation et de mise en fonction des installations de production de biens et de services, ainsi que la réalisation, la réhabilitation, l'agrandissement, la cessation, la remise en fonction et la conversion desdites installations, ainsi que l'exécution de travaux à l'intérieur des bâtiments accueillant les entreprises.
3. Les installations productives visées au 2^e alinéa de la présente loi incluent tous les équipements destinés à la

servizi, ivi inclusi quelli afferenti le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.

Art. 2
(Compiti della Regione)

1. Allo scopo di assicurare l'esercizio efficiente delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, la Regione promuove intese ed altre forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, all'organizzazione di un sistema informativo telematico per la raccolta e la diffusione delle informazioni, allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, nonché all'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico e alla fissazione dei termini entro i quali dette amministrazioni sono tenute a rilasciare i pareri o gli atti di assenso richiesti.
2. Le intese di cui al comma 1 devono comunque prevedere il rispetto dei termini procedurali stabiliti dalla presente legge.
3. La Regione istituisce, per l'informazione alle imprese, banche dati informatizzate, utilizzando anche quelle esistenti, accessibili da chiunque per via telematica e finalizzate alla raccolta e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 10.
4. Le banche dati forniscono le informazioni sugli adempimenti necessari per l'attivazione dei procedimenti di autorizzazione di cui è responsabile lo sportello unico, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, compresi quelli concernenti le attività promozionali.

Art. 3
(Titolarità e modalità di esercizio delle funzioni)

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono attribuite ai Comuni, i quali le esercitano singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, dotata di uno sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato sportello unico, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti disciplinati dalla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, possono stipulare convenzioni con la Camera valdostana delle impre-

production de biens et de services, y compris ceux destinés aux activités agricoles, commerciales et artisanales, aux activités touristiques et hôtelières, aux services fournis par les banques et les intermédiaires financiers et aux services de télécommunication.

Art. 2
(Fonctions de la Région)

1. Pour assurer l'exercice efficace des fonctions administratives visées à l'article 1^{er} de la présente loi, la Région encourage la passation d'accords et la mise en œuvre d'autres formes de coordination entre les administrations publiques aux fins de la simplification des procédures administratives, de l'amélioration des services et de l'assistance aux entreprises, de l'organisation d'un système télématique pour la collecte et la diffusion des informations, du déroulement par voie télématique des procédures du ressort de la structure unique visée au 1^{er} alinéa de l'article 3 de la présente loi et aux fins de la définition des procédures du ressort du guichet unique et de l'établissement des délais que les administrations susdites doivent respecter lorsqu'elles sont tenues de formuler les avis ou de délivrer les autorisations qui leurs sont demandés.
2. Les accords visés au 1^{er} alinéa du présent article doivent en tout cas établir que les délais afférents aux procédures fixés par la présente loi doivent être respectés.
3. Pour assurer l'information des entreprises, la Région organise des banques de données informatisées, à partir des banques de données existantes, que tous peuvent consulter par voie télématique et dont le but est d'assurer la collecte et la diffusion des informations visées à l'article 10 de la présente loi.
4. Les banques de données fournissent les informations relatives aux formalités nécessaires pour l'engagement des procédures d'autorisation dont est responsable le guichet unique ainsi que les données et les informations utiles disponibles à l'échelon régional, y compris les renseignements relatifs aux activités promotionnelles.

Art. 3
(Attribution et modalités d'exercice des fonctions)

1. Les fonctions administratives visées à l'article 1^{er} de la présente loi sont attribuées aux Communes, qui les exercent – seules ou en association, dans le cadre des Communautés de montagne – aux termes de l'article 83 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomie en Vallée d'Aoste), et assurent que l'ensemble de la procédure relève d'une seule structure munie d'un guichet unique pour les activités productrices, dénommé ci-après « guichet unique », auquel les intéressés peuvent s'adresser pour toutes les formalités établies par les procédures réglementées par la présente loi.
2. Aux fins visés au 1^{er} alinéa du présent article, les Communes, éventuellement associées dans le cadre des Communautés de montagne, peuvent passer des conven-

se e delle professioni di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), e possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, ai quali possono essere affidati singoli adempimenti correlati al procedimento.

Art. 4

(Strumenti per l'esercizio coordinato delle funzioni)

1. Al fine di assicurare l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'articolo 9, è istituito, presso il Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della l.r. 54/1998, un organismo di coordinamento per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) coordinamento delle attività degli sportelli unici;
 - b) verifica e controllo dei risultati dell'attività svolta dagli sportelli unici ed analisi dei relativi costi di funzionamento;
 - c) verifica dell'osservanza dei termini e degli adempimenti procedurali relativi all'esercizio delle funzioni dello sportello unico;
 - d) promozione, in collaborazione con le strutture regionali competenti, dello sviluppo e dell'aggiornamento degli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dell'attività di sportello unico;
 - e) promozione, coordinamento ed aggiornamento di convenzioni finalizzate allo sviluppo e al miglioramento delle attività di sportello unico con la Regione, gli enti locali, altri enti pubblici o privati ed associazioni di categoria;
 - f) formazione ed aggiornamento del personale;
 - g) assistenza agli sportelli unici e diffusione di ogni informazione utile alle attività di sportello unico;
 - h) svolgimento, in via sussidiaria, delle funzioni di sportello unico, nei procedimenti relativi ad insediamenti produttivi insistenti su ambiti territoriali di più sportelli unici.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Consiglio permanente degli enti locali può avvalersi del personale del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) o di altre strutture e consorzi.
3. I rapporti derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione.

Art. 5

(Principi procedurali)

1. Il procedimento amministrativo correlato all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1 è unico; l'istanza presentata dagli interessati origina un procedimento unico ed un unico provvedimento conclusivo, indipendentemente dal numero di endoprocedimenti che si rendano necessari nel corso dell'iter procedurale.

tions avec la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales visée à la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste) et peuvent avoir recours, suivant les modalités établies par les accords y afférents, à d'autres administrations et organismes publics, auxquels elles peuvent confier l'exercice de fonctions liées à la procédure en question.

Art. 4

(Instruments pour l'exercice coordonné des fonctions)

1. Pour assurer l'exercice coordonné des fonctions visées à l'article 9 de la présente loi, est institué, auprès du Conseil permanent des collectivités locales visé à l'article 60 de la LR n° 54/1998, un organisme de coordination dont les attributions sont les suivantes :
 - a) Coordination des activités des guichets uniques ;
 - b) Suivi et contrôle des résultats de l'activité exercée par les guichets uniques et analyse des coûts de fonctionnement y afférents ;
 - c) Contrôle du respect des délais et des procédures relatifs à l'exercice des fonctions du guichet unique ;
 - d) Promotion, en collaboration avec les structures régionales compétentes, du développement et de la mise à jour des instruments nécessaires à l'exercice, par voie télématique, des activités du guichet unique ;
 - e) Promotion, coordination et mise à jour des conventions visant le développement et l'amélioration des activités du guichet unique, passées avec la Région, les collectivités locales, les autres établissements publics ou privés et les associations catégorielles ;
 - f) Formation et recyclage du personnel ;
 - g) Assistance aux guichets uniques et diffusion de toute information utile à l'exercice des activités de ceux-ci ;
 - h) Exercice, à titre subsidiaire, des fonctions relevant du guichet unique, dans les procédures relatives aux installations productives concernant les territoires du ressort de plusieurs guichets uniques.
2. Pour l'exercice des fonctions visées au 1^{er} alinéa du présent article, le Conseil permanent des collectivités locales peut avoir recours à des personnels provenant soit du Consortium des communes de la Vallée d'Aoste membres du Bassin de la Doire Baltée (BIM), soit d'autres structures et consortiums.
3. Les rapports découlant de l'exercice des fonctions visées au 1^{er} alinéa du présent article sont régis par une convention passée à cet effet.

Art. 5

(Principes afférents aux procédures)

1. La procédure liée à l'exercice des fonctions administratives visées au 1^{er} article de la présente loi est unique. Toute demande présentée donne lieu à une unique procédure et à un unique acte final, quel que soit le nombre de démarches procédurales internes éventuellement nécessaires à l'instruction du dossier.

2. Il procedimento ha per oggetto l'accertamento della compatibilità dell'intervento sotto i profili urbanistici, sanitari, della sicurezza e della tutela ambientale, ivi compresi la tutela idraulica, idrogeologica, il rispetto dei vincoli forestali, paesaggistici, storici, artistici ed archeologici.
3. Il procedimento è improntato al rispetto dei seguenti principi:
 - a) istituzione dello sportello unico presso la struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, ed individuazione del responsabile del procedimento;
 - b) trasparenza delle procedure ed apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'opera;
 - c) facoltà per il soggetto interessato di ricorrere all'autocertificazione, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti, ivi comprese quelle edilizie ed urbanistiche;
 - d) facoltà per il soggetto interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa conclusione favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista dalle norme vigenti, e purché abbia ottenuto il prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia;
 - e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di irregolarità od omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni, comunque non costituenti falsità;
 - f) possibilità del ricorso da parte del responsabile del procedimento unico, ove non sia esercitata la facoltà del ricorso all'autocertificazione di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 13;
 - g) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente, né economicamente in modo diretto od indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici della struttura organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo e dalle responsabilità conseguenti previste dalla legge.

Art. 6
(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle normative concernenti:

2. La procédure a pour objet la vérification de la compatibilité de l'action du point de vue de l'urbanisme, de la santé, de la sécurité et de la protection de l'environnement, y compris la préservation de la situation hydraulique et hydrogéologique et le respect des obligations en matière de protection des forêts, du paysage et des biens historiques, artistiques et archéologiques.
3. Ladite procédure doit respecter les principes suivants :
 - a) Institution du guichet unique auprès de la structure unique visée au 1^{er} alinéa de l'article 3 et désignation du responsable de la procédure ;
 - b) Transparence des procédures et prise en compte au cours de celles-ci des observations des personnes faisant valoir des intérêts publics ou privés, individuels ou collectifs, voire diffus, et ayant constitué des associations ou des comités, susceptibles de subir un préjudice du fait de la réalisation de l'ouvrage en question ;
 - c) Possibilité pour le sujet concerné d'avoir recours à la déclaration sur l'honneur, sans préjudice des dispositions visées au 2^e alinéa de l'article 12 de la présente loi, pour attester la conformité du projet avec la législation en vigueur, y compris les dispositions en matière de construction et d'urbanisme ;
 - d) Possibilité pour l'intéressé, lorsque l'administration concernée ne s'est pas prononcée dans le délai fixé pour la délivrance des autorisations, de réaliser l'installation en conformité avec les déclarations sur l'honneur présentées, suite à l'achèvement par un avis favorable de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (VIA), dans les cas prévus par la législation en vigueur, et à condition que ledit intéressé ait obtenu l'autorisation nécessaire au sens de la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction ;
 - e) Obligation de remettre en état les lieux si certaines déclarations sur l'honneur sont mensongères, sans préjudice des cas d'irrégularité ou d'omission auxquelles l'on peut remédier et qui ne constituent pas des faux en écritures ;
 - f) Possibilité, pour le responsable de la procédure unique, lorsque l'intéressé n'exerce pas sa faculté de recourir à la déclaration sur l'honneur au sens de la lettre c) du présent article, de faire appel à la conférence des services, dont les décisions remplacent l'acte en question, aux termes du 13^e alinéa de l'article 11 de la présente loi ;
 - g) Réalisation du récolement, par des sujets habilités, n'étant liés à l'entreprise ni professionnellement ni économiquement, de manière directe ou indirecte, et en présence des techniciens de la structure organisationnelle, dans les délais prévus. L'autorisation et le récolement ne dispensent pas les administrations compétentes de l'obligation d'exercer leurs fonctions de surveillance et de contrôle et d'assumer leurs responsabilités du fait de l'application de la présente loi.

Art. 6
(Exclusions)

1. Les dispositions de la présente loi n'entravent en rien l'application de la législation en matière de :

- a) la procedura di VIA, salvo quanto previsto dall'articolo 17;
- b) la semplificazione procedimentale che consente l'avvio delle attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

Art. 7
*(Individuazione delle aree da destinare
agli insediamenti produttivi)*

1. L'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata dai Comuni ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)), anche ai fini della creazione del patrimonio pubblico per insediamenti produttivi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 73 (Norme per la creazione di patrimonio pubblico disponibile costituito da immobili per insediamenti residenziali e produttivi).

CAPO II
SPORTELLO UNICO

Art. 8
(Istituzione e gestione dello sportello unico)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni stabiliscono, ai sensi dell'articolo 3, la forma di esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio permanente degli enti locali provvede all'istituzione dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4 e ne nomina il responsabile.
3. Entro centoventi giorni dall'adozione delle determinazioni assunte dai Comuni ai sensi del comma 1, gli stessi provvedono, nella forma stabilita, all'istituzione della struttura dotata di sportello unico, alla quale è affidato l'intero procedimento concernente la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio degli impianti produttivi di beni e servizi, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati destinati all'esercizio di impresa, ivi incluso il rilascio degli atti di assenso urbanistico-edilizio e di quelli previsti dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta in materia di tutela del paesaggio), da ultimo modificata dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
4. Gli enti titolari dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 3, contestualmente alla costituzione delle

- a) Procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, sans préjudice des dispositions visées à l'article 17 de la présente loi ;
- b) Simplification des procédures permettant le démarrage des activités sur simple communication ou déclaration de début d'activité.

Art. 7
*(Définition des aires destinées à
accueillir les installations productives)*

1. Aux termes de la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP), la définition des aires destinées à accueillir les installations productives est du ressort des Communes, de même que la création du patrimoine public pour les installations productives visé à la loi régionale n° 73 du 7 décembre 1979 (Dispositions pour la création d'un patrimoine public disponible constitué d'immeubles destinés à accueillir des logements et des installations productives).

CHAPITRE II
GUICHET UNIQUE

Art. 8
(Institution et gestion du guichet unique)

1. Dans un délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes établissent, aux termes de l'article 3, la forme d'exercice des fonctions administratives visées à l'article 1^{er}.
2. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil permanent des collectivités locales institue l'organisme de coordination visé à l'article 4 et nomme le responsable y afférent.
3. Dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de l'adoption des décisions visées au 1^{er} alinéa du présent article, les Communes créent, dans les formes prévues à cet effet, la structure munie d'un guichet unique chargée de l'ensemble de la procédure relative à l'implantation, la réimplantation et la mise en fonction des installations pour la production de biens et de services, ainsi qu'à la réalisation, la réhabilitation, l'agrandissement, la cessation, la remise en fonction, la conversion desdites installations et l'exécution de travaux à l'intérieur des bâtiments accueillant les entreprises, y compris la délivrance des autorisations en matière d'urbanisme et de construction et des actes visés à la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste) modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).
4. Les organismes chargés d'exercer les fonctions en question au sens de l'article 3 de la présente loi, parallèle-

strutture dotate di sportello unico, ne definiscono gli organici e provvedono a nominarne il responsabile. Il funzionario preposto alla struttura di sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.

5. La Regione fornisce ai Comuni gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico e può concedere ai Comuni e al Consiglio permanente degli enti locali incentivi per agevolare l'istituzione e lo sviluppo dello sportello unico nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, e dell'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9
(Funzioni dello sportello unico)

1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa vigente e connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 1.
2. Lo sportello unico svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti ad istanze concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio degli impianti produttivi di beni e servizi, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione dei medesimi impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati destinati all'esercizio di impresa, ivi incluso il rilascio degli atti di assenso urbanistico-edilizio e di quelli previsti dalla l.r. 18/1994;
 - b) attiva gli strumenti necessari allo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza, interagendo, ove necessario, con le altre pubbliche amministrazioni e con le banche dati istituite dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
 - c) assicura, a chiunque vi abbia interesse, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzative, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
 - d) garantisce ai singoli soggetti interessati l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione da essi presentate e allo stato del loro iter procedurale;
 - e) si pronuncia sulla conformità, su richiesta dei soggetti interessati, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere ai vigenti strumenti di pianificazione paesisti-

ment à la constitution des structures munies d'un guichet unique, établissent les organigrammes desdites structures et nomment les responsables y afférents. Le fonctionnaire responsable de la structure munie d'un guichet unique est responsable de l'ensemble de la procédure.

5. La Région fournit aux Communes les instruments nécessaires au déroulement par voie télématique des procédures du ressort du guichet unique et peut accorder à celles-ci et au Conseil permanent des collectivités locales des aides visant à faciliter la création et le développement du guichet unique, selon les formes visées au 1^{er} alinéa de l'article 3, et de l'organisme de coordination visé à l'article 4, suivant des critères et des modalités établis par une délibération du Gouvernement régional qui sera adoptée sous quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9
(Fonctions du guichet unique)

1. Les intéressés s'adressent au guichet unique pour toutes les formalités prévues par la législation en vigueur et liées à l'exercice des fonctions administratives visées à l'article 1^{er} de la présente loi.
2. Le guichet unique est notamment chargé d'exercer les fonctions suivantes :
 - a) Mettre en œuvre et coordonner toutes les procédures administratives afférentes aux demandes concernant l'implantation, la réimplantation et la mise en fonction des installations pour la production de biens et de services, la réalisation, la réhabilitation, l'agrandissement, la cessation, la remise en fonction, la conversion desdites installations et l'exécution de travaux à l'intérieur des bâtiments accueillant les entreprises, y compris la délivrance des autorisations en matière d'urbanisme et de construction et des actes visés à la loi régionale n° 18/1994 ;
 - b) Mettre en œuvre les instruments nécessaires au déroulement par voie télématique des procédures de son ressort en faisant appel, lorsque nécessaire, aux autres administrations publiques et aux banques de données instituées par la Région aux termes du 3^e alinéa de l'article 2 ;
 - c) Permettre à tous les intéressés, suite à l'organisation d'archives informatiques contenant les données nécessaires, d'accéder gratuitement – par voie télématique entre autres – aux informations sur les formalités nécessaires à l'engagement des procédures d'autorisation, à la liste des demandes d'autorisation présentées et à tous les renseignements utiles disponibles à l'échelon régional, y compris ceux qui concernent les activités promotionnelles ;
 - d) Permettre aux intéressés d'accéder gratuitement, par voie télématique notamment, aux informations relatives aux demandes d'autorisation qu'ils ont présentées et à l'état d'avancement de la procédure y afférente ;
 - e) À la demande des intéressés et en fonction des actes

ca, territoriale ed urbanistica, nonché alla normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzativo; tale parere è reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;

- f) diffonde ogni informazione relativa alle attività produttive;
- g) accerta la regolarità formale e la completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è ammessa un'unica richiesta di integrazione istruttoria.

Art. 10
(Assistenza alle imprese)

1. Lo sportello unico, anche avvalendosi della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, delle associazioni di categoria e dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), fornisce assistenza alle imprese mediante la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi ed all'attività degli sportelli unici, nonché delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
2. I rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese sono regolati da apposite convenzioni.

CAPO III
PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI

Art. 11
(Procedimento semplificato)

1. Il procedimento semplificato si applica:
 - a) nel caso in cui il soggetto richiedente non intende avvalersi del procedimento amministrativo mediante autocertificazione di cui all'articolo 12;
 - b) nei casi in cui l'autocertificazione è esclusa ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda allo sportello unico territorialmente competente al rilascio del provvedimento conclusivo, o ad altro sportello unico presente sul territorio regionale il quale provvede tempestivamente a trasmetterla allo

dont il dispose, donner son avis quant à la conformité des avant-projets qui lui ont été soumis avec les instruments de planification en matière de paysage, de territoire et d'urbanisme et avec la législation relative à la protection de l'environnement, sans que cela porte préjudice à l'éventuelle délivrance d'une autorisation par la suite. Ledit avis est rendu dans un délai de soixante jours à compter de la date de présentation de la demande y afférente ;

- f) Diffuser toutes les informations relatives aux activités productrices ;
- g) Contrôler chaque demande du point de vue de sa forme et de son exhaustivité. Toute demande incomplète peut faire l'objet d'une seule requête d'instruction complémentaire.

Art. 10
(Assistance aux entreprises)

1. Le guichet unique, avec l'aide de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, des associations catégorielles et des centres d'assistance technique visés à l'article 14 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) fournit une assistance aux entreprises par la collecte et la diffusion, par voie télématique entre autres, des informations relatives à l'implantation et à l'exercice des activités productrices sur le territoire régional, avec une attention particulière pour la législation applicable, les types d'aides et l'activité des guichets uniques ; il délivre également des informations relatives aux aides, en matière de cotisations et d'impôts, visant à favoriser l'emploi des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.
2. Les rapports découlant de l'exercice des activités d'assistance aux entreprises sont régis par des conventions passées à cet effet.

CHAPITRE III
PROCÉDURES AFFÉRENTES
AUX AUTORISATIONS

Art. 11
(Procédure simplifiée)

1. Il est fait application de la procédure simplifiée dans les cas suivants :
 - a) Lorsque le demandeur n'entend pas avoir recours à la procédure administrative comportant la déclaration sur l'honneur visée à l'article 12 de la présente loi ;
 - b) Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser la déclaration sur l'honneur aux termes du 2° alinéa de l'article 12 de la présente loi.
2. La procédure est unique et commence par la présentation d'une seule demande au guichet unique territorialement compétent pour la délivrance de l'acte final ou à un autre guichet unique du territoire régional qui se charge de transmettre ladite demande en temps utile au

- sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico territorialmente competente immette immediatamente la domanda nell'archivio informatico e la data di immissione determina l'avvio del procedimento.
3. Lo sportello unico territorialmente competente, qualora rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, provvede, non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda, a richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori. In tal caso, i termini di cui ai commi 5 e 15 riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
 4. La struttura unica, al fine dell'adozione del provvedimento conclusivo per la realizzazione dell'intervento richiesto, adotta direttamente, ovvero richiede, non oltre tre giorni dal ricevimento della domanda o delle integrazioni istruttorie richieste ai sensi del comma 3, alle amministrazioni coinvolte o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, gli atti a ciò necessari, prescritti dalle normative vigenti. Le amministrazioni coinvolte, qualora rilevino l'incompletezza della documentazione trasmessa, possono richiederne l'integrazione allo sportello unico per una sola volta entro il termine di venti giorni dal ricevimento della documentazione.
 5. Le amministrazioni coinvolte sono tenute ad individuare un responsabile dei rapporti con lo sportello unico oltre ad un responsabile dei singoli endoprocedimenti e a far pervenire gli atti ed i pareri di loro competenza entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il più breve termine stabilito a seguito delle intese di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque entro un termine non superiore a sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione.
 6. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, la struttura regionale competente in materia di VIA comunica alla struttura unica l'esito dell'istruttoria entro il termine stabilito per la conclusione della stessa dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)).
 7. Qualora la struttura competente in materia di VIA rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una volta sola, l'integrazione alla struttura, entro venti giorni dal ricevimento. In tal caso i termini di cui ai commi 6 e 15 riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
 8. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti dal comma 5, una delle amministrazioni si pronunci negativamente, la
- guichet unique territorialement compétent. Ce dernier verse immédiatement la demande aux archives informatiques et la date de dépôt constitue la date d'engagement de la procédure y afférente.
3. Lorsque le guichet unique territorialement compétent constate que la demande présentée est incomplète, il sollicite, dans les trente jours qui suivent la présentation de celle-ci et une fois seulement, la présentation des actes nécessaires pour compléter l'instruction. Dans ce cas, les délais visés au 5^e et 15^e alinéas du présent article recommencent à courir à compter de la présentation de la documentation complète.
 4. En vue de l'adoption de l'acte final pour la réalisation de l'action ayant fait l'objet de la demande, la structure unique adopte directement ou requiert – dans un délai de trois jours à compter de la réception de ladite demande ou des pièces nécessaires pour compléter l'instruction aux termes du 3^e alinéa du présent article – aux administrations concernées ou aux administrations auxquelles elle entend faire appel, au sens du 2^e alinéa de l'article 3, les actes prescrits par la législation en vigueur. Lesdites administrations, si elles constatent que la documentation transmise est incomplète, peuvent demander une seule fois au guichet unique la présentation des pièces complémentaires dans un délai de vingt jours à compter de la réception du dossier.
 5. Les administrations concernées sont tenues de désigner un responsable des rapports avec le guichet unique et un responsable pour chaque démarche procédurale interne et de faire parvenir les actes et avis de leur ressort dans le délai fixé par les dispositions sectorielles respectives ou dans le plus bref délai établi suite aux accords visés au 1^{er} alinéa de l'article 2 et, en tous cas, dans les soixante jours qui suivent la réception de la documentation.
 6. En cas de projets d'ouvrages dont l'impact sur l'environnement doit être évalué, la structure régionale compétente en la matière transmet ses conclusions à la structure unique dans le délai fixé pour l'achèvement de son travail par le 4^e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 portant nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement).
 7. Si la structure compétente en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement constate que la documentation transmise est incomplète, elle peut demander une seule fois à la structure concernée la présentation des pièces complémentaires dans un délai de vingt jours à compter de la réception de ladite documentation. Dans ce cas, les délais visés au 6^e et 15^e alinéas du présent article recommencent à courir à compter de la présentation de la documentation complète.
 8. Si, dans les délais visés au 5^e alinéa du présent article, une des administrations exprime un avis défavorable, la

- pronuncia è comunicata dalla struttura al soggetto richiedente entro tre giorni dalla sua ricezione e il procedimento si intende concluso. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, la struttura comunica al soggetto richiedente l'eventuale esito negativo entro tre giorni dalla data della relativa deliberazione della Giunta regionale. In tali casi, il soggetto richiedente, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare, entro i successivi cinque giorni, una conferenza di servizi al fine di concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile del procedimento, entro i successivi cinque giorni, convoca una conferenza di servizi.
 10. Le conferenze di servizi di cui ai commi 8 e 9 si svolgono con le modalità previste dall'articolo 18. La convocazione della conferenza di servizi è resa pubblica per via telematica o informatica e ad essa partecipano le amministrazioni interessate al procedimento.
 11. Alla conferenza di servizi possono intervenire i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto produttivo; tali soggetti possono presentare memorie e osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
 12. La conferenza di servizi procede all'istruttoria del progetto e redige un verbale che tiene luogo degli atti e dei pareri tecnici comunque denominati prescritti dalle norme vigenti o ritenuti necessari, pronunciandosi altresì sulle eventuali osservazioni formulate ai sensi del comma 11. La conferenza fissa altresì il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini finali di cui al comma 15.
 13. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 9, con esclusione dei progetti da sottoporre a VIA, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento ed è immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al soggetto richiedente.
 14. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a VIA, il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi tiene luogo del parere di cui all'articolo 15 della l.r. 14/1999. Il verbale è trasmesso alla Giunta regionale la quale si esprime con propria deliberazione con le modalità stabilite dal medesimo articolo. Entro tre giorni dalla deliberazione, la struttura unica adotta il provvedimento conclusivo e ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato.
- structure concernée transmet au demandeur ledit avis dans les trois jours qui suivent la réception de ce dernier et la procédure est ainsi close. Dans le cas d'ouvrages dont l'impact sur l'environnement doit être évalué, la structure compétente transmet au demandeur l'éventuel résultat défavorable de ladite évaluation dans les trois jours qui suivent la date de l'adoption de la délibération y afférente par le Gouvernement régional. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai de vingt jours à compter de la réception de la communication pour demander à la structure en question de convoquer, dans les cinq jours suivants, une conférence des services qui établira les conditions nécessaires à l'obtention d'un avis favorable.
9. En cas de non-respect des délais visés aux 5^e et 6^e alinéas, le responsable de la procédure convoque une conférence des services dans les cinq jours suivants.
 10. Les conférences des services visées aux 8^e et 9^e alinéas se déroulent suivant les modalités précisées à l'article 18. La convocation de la conférence des services, à laquelle participent les administrations concernées par la procédure en question, est rendue publique par voie télématique ou informatique.
 11. Les personnes faisant valoir des intérêts publics ou privés, individuels ou collectifs, voire diffus, et ayant constitué des associations ou des comités, susceptibles de subir un préjudice du fait de la réalisation de l'installation productive en question, peuvent participer à la conférence des services et présenter à cette occasion des mémoires et des observations que la conférence est tenue d'évaluer.
 12. La conférence des services instruit les dossiers des projets et dresse un procès-verbal qui remplace tous les actes et avis techniques nécessaires ou prescrits par la législation en vigueur, quels qu'ils soient, et mentionne les avis exprimés quant aux observations formulées aux termes du 11^e alinéa du présent article. La conférence des services établit également le délai dans lequel la décision doit être prise et qui doit être compatible avec le délai final visé au 15^e alinéa.
 13. Le procès-verbal portant les décisions de la conférence des services, convoquée au sens du 9^e alinéa du présent article, tient lieu d'acte administratif clôturant la procédure et est immédiatement transmis au demandeur par le guichet unique ; il ne prend pas en compte les projets dont l'impact sur l'environnement doit être évalué.
 14. En cas de projets d'ouvrages dont l'impact sur l'environnement doit être évalué, le procès-verbal portant les décisions de la conférence des services remplace l'avis visé à l'article 15 de la LR n° 14/1999. Il est soumis au Gouvernement régional qui donne son avis en la matière par délibération, suivant les modalités fixées par l'article susmentionné. Dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de ladite délibération, la structure unique adopte l'acte final et en informe immédiatement le sujet concerné.

15. Il procedimento si conclude nel termine di centotrentacinque giorni. Per le opere da sottoporre a VIA il procedimento si conclude nel termine di otto mesi.

16. A partire dalla data di operatività degli sportelli unici, le domande devono essere presentate allo sportello unico. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nullaosta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso, le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere alla struttura unica responsabile del procedimento, entro cinque giorni dal ricevimento, eventuali domande ad esse presentate e relative a procedimenti disciplinati dalla presente legge, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso alla data di operatività dello sportello unico sono trasmessi allo sportello unico a richiesta dei soggetti interessati, ovvero conclusi dall'amministrazione procedente.

Art. 12

(Procedimento mediante autocertificazione)

1. Il procedimento amministrativo mediante autocertificazione ha inizio con la presentazione di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta del prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia, corredata di autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria e di tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. La presentazione della domanda avviene con le modalità previste all'articolo 11, comma 2.
2. L'autocertificazione non si applica alle determinazioni relative a:
 - a) impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari;
 - b) impianti di produzione di materiali d'armamento;
 - c) impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
 - d) impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti soggetti all'applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) procedure relative al controllo dei pericoli di inciden-

15. La procédure s'achève dans un délai de cent trente-cinq jours. Dans les cas d'ouvrages dont l'impact sur l'environnement doit être évalué, la procédure s'achève dans un délai de huit mois.

16. Les demandes doivent être présentées aux guichets uniques dès que ceux-ci deviennent opérationnels. Les autres administrations publiques concernées par les procédures en question ne peuvent délivrer au demandeur aucun acte accordant ou refusant une autorisation ou un agrément, aucun avis favorable ou défavorable, ni aucun acte par lequel ils accordent ou refusent leur consentement, quel que soit l'acte en question. Tout acte qui aurait été délivré produit ses effets uniquement dans le cadre de la procédure unique. Dans tous les cas, les administrations sont tenues de transmettre à la structure unique responsable de la procédure toute demande leur ayant été présentée relativement aux procédures régies par la présente loi, dans les cinq jours qui suivent la réception de ladite demande, d'y joindre éventuellement les actes déjà versés au dossier d'instruction et d'informer le demandeur de ce fait. Les procédures en cours à la date à laquelle le guichet unique devient opérationnel peuvent, à la demande des intéressés, être transmises audit guichet ou menées à terme par l'administration concernée.

Art. 12

(Procédure comportant le recours à la déclaration sur l'honneur)

1. La procédure administrative comportant le recours à la déclaration sur l'honneur commence par la présentation d'une seule demande contenant, entre autres et si nécessaire, la requête de l'autorisation prescrite par la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction, complétée par des déclarations sur l'honneur – attestant la conformité du projet avec les prescriptions établies par la législation en vigueur en matière d'urbanisme, de sécurité des installations et de protection sanitaire et environnementale – dressées par des professionnels habilités ou par des sociétés de professionnels habilités et signées par lesdits professionnels et par le représentant légal de l'entreprise concernée. La présentation de la demande doit respecter les modalités visées au 2° alinéa de l'article 11.
2. La déclaration sur l'honneur ne s'applique pas aux décisions relatives :
 - a) Aux installations dans lesquelles des matériaux nucléaires sont utilisés ;
 - b) Aux installations de production de matériel d'armement ;
 - c) Aux installations de production, de raffinage et de stockage d'huiles minérales ;
 - d) Aux installations de stockage temporaire, d'évacuation, de récupération et de recyclage des déchets visées par le décret législatif n° 22 du 5 février 1997 (Application des directives 91/156/CEE relative aux déchets, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets

- ti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Legge comunitaria 1995-1997), e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente;
- f) ipotesi nelle quali, nell'ambito del procedimento unico, singole fasi procedurali debbano obbligatoriamente concludersi con un'apposita autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria ovvero della normativa vigente in materia di tutela di beni culturali e ambientali.
3. La struttura unica, ricevuta la domanda, provvede tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni, a:
- a) immettere la domanda nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità;
- b) inviare copia della domanda e della documentazione prodotta, anche in via telematica, alla Regione, ai Comuni interessati, nonché, per i profili di competenza, alle altre amministrazioni competenti per le verifiche;
- c) dare contestuale inizio al procedimento per il rilascio del prescritto titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia.
4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, la struttura unica può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine, non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. I soggetti competenti per le verifiche possono richiedere alla struttura l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dello sportello unico. I termini di cui ai commi 9 e 10 restano sospesi fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento è concluso e la realizzazione del progetto si intende negata.
5. Nel caso in cui occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità, ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto, o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio con tutti gli uffici coinvolti nel procedimento. Dell'audi-
- d'emballage) modifié et complété ;
- e) Aux procédures relatives au contrôle des risques d'accidents importants liés à certaines substances dangereuses ainsi qu'à la prévention et à la réduction de la pollution, établies par les articles 18 et 21 de la loi n° 128 du 24 avril 1998 (Loi communautaire 1995-1997) et, tant que ladite loi n'est pas appliquée, par la législation en vigueur ;
- f) Aux cas où, dans le cadre de la procédure unique, certaines phases de celle-ci doivent obligatoirement s'achever par une autorisation, aux termes des dispositions communautaires ou de la législation en vigueur en matière de protection des biens culturels et environnementaux.
3. La structure unique, après avoir reçu la demande, effectue en temps utile et, en tout cas, dans un délai de trois jours les opérations suivantes :
- a) Versement aux archives informatiques de la demande et mise en oeuvre de formes de publicité appropriées pour en informer le public ;
- b) Transmission d'une copie de la demande et de la documentation présentée, par voie télématique le cas échéant, à la Région, aux Communes concernées et aux autres administrations chargées des contrôles y afférents, en fonction de leurs compétences respectives ;
- c) Engagement de la procédure pour la délivrance de l'autorisation nécessaire au sens de la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction.
4. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la structure unique peut solliciter, une fois seulement, la présentation des actes ou des pièces nécessaires pour compléter l'instruction. À l'expiration dudit délai, aucun autre acte ou pièce relatifs aux faits résultant du dossier présenté ne peuvent être demandés. Les sujets chargés des contrôles peuvent demander à ladite structure la présentation des actes ou des pièces complémentaires nécessaires pour compléter l'instruction dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande par le guichet unique. Les délais visés aux 9° et 10° alinéas du présent article sont suspendus jusqu'à ce que les pièces complémentaires requises aient été fournies. La procédure s'achève et la réalisation du projet en question n'est pas autorisée si lesdites pièces ne sont pas déposées dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande y afférente, sauf si l'entreprise présente une requête motivée de report dudit délai pendant une période supplémentaire de soixante jours au maximum.
5. Lorsque des éclaircissements quant aux solutions techniques adoptées par les projets ou quant au respect des dispositions administratives et techniques sectorielles sont nécessaires, lorsque le projet est particulièrement complexe ou doit être modifié et lorsque la Commune propose de réaliser l'installation à un autre endroit, le responsable de la procédure peut convoquer le demandeur et procéder à l'audition contradictoire de celui-ci et des représentants de tous les bureaux concernés par la

zione è redatto apposito verbale.

6. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), il relativo verbale vincola le parti. I termini di cui ai commi 9 e 10 restano sospesi fino alla presentazione, entro il termine stabilito nell'accordo stesso, del progetto modificato conformemente all'accordo. Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, il procedimento è concluso e la realizzazione del progetto si intende negata.
7. Qualora, in sede di esame della domanda, lo sportello unico o le amministrazioni competenti per le verifiche ravvisino la falsità di alcuna delle autocertificazioni, ne informano il responsabile del procedimento il quale, fatti salvi i casi di irregolarità o omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni e comunque non costituenti falsità, ne fa denuncia all'autorità competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 11, possono trasmettere allo sportello unico, entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità di cui al comma 3, lettera a), memorie e osservazioni o chiedere di essere sentiti in contraddittorio, ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti la struttura unica si pronuncia motivatamente. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, i termini di cui ai commi 9 e 10.
9. Il procedimento è concluso, salvo quanto disposto dai commi 4, 6 e 8, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura unica. Qualora sia necessario il titolo abilitativo prescritto ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego del citato titolo abilitativo.
10. Nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura unica, salvo quanto disposto dai commi 4, 6 e 8, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura uni-

procédure en question. Il est dressé un procès-verbal de ladite audition.

6. Si l'audition se conclut par un accord au sens de l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991), ledit accord, qui figure au procès-verbal, engage les parties. Les délais visés aux 9° et 10° alinéas du présent article sont suspendus jusqu'à la présentation, dans le délai fixé par l'accord susdit, du projet modifié au sens dudit accord. Si aucun accord n'est trouvé, la procédure s'achève et la réalisation du projet en question n'est pas autorisée.
7. Si, lors de l'examen de la demande, le guichet unique ou les administrations chargées des contrôles constatent que certaines déclarations sur l'honneur sont mensongères, ils le signalent au responsable de la procédure qui, sauf en cas d'irrégularités ou d'omissions auxquelles l'on peut remédier et qui ne constituent pas des faux en écritures, dénonce ces faits aux autorités compétentes et, parallèlement, en informe l'intéressé. La procédure est suspendue jusqu'à ce qu'une décision interviene sur les faits en question.
8. Les sujets visés au 11° alinéa de l'article 11 de la présente loi peuvent transmettre au guichet unique, dans un délai de vingt jours à compter de la mise en œuvre des formes de publicité prévues par la lettre a) du 3° alinéa, des mémoires et des observations ou peuvent demander à être entendus contradictoirement, ou bien peuvent demander au responsable de la procédure de convoquer en temps utile une réunion à laquelle participent également les représentants de l'entreprise. Tous les participants peuvent être assistés par des techniciens et des experts de leur choix, compétents relativement aux points contestés. La structure unique se prononce par décision motivée sur les questions soulevées par les intervenants. La convocation de la réunion susdite vaut suspension, pendant une période de vingt jours au maximum, des délais visés aux 9° et 10° alinéas du présent article.
9. La procédure s'achève, sans préjudice des dispositions des 4°, 6° et 8° alinéas du présent article, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ou de présentation des pièces complémentaires, sur l'initiative de l'entreprise ou sur la demande de la structure unique. Lorsque l'autorisation prévue par la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction est nécessaire, la procédure s'achève, dans le délai susmentionné, par l'acte accordant ou refusant ladite autorisation.
10. En cas d'installations ayant une structure simple, telles que celles définies au sens des critères établis par délibération du Gouvernement régional, la réalisation du projet est autorisée si la structure unique, sans préjudice des dispositions visées aux 4°, 6° et 8° alinéas, n'exprime pas son désaccord par décision motivée ou ne convoque pas l'entreprise pour procéder à son audition dans un

ca, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione; la realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo prescritto ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente.

11. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte. La realizzazione dell'intervento è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo prescritto ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente. L'impresa è tenuta a comunicare allo sportello unico l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento. Il giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa, la struttura unica informa dell'inizio dei lavori le amministrazioni interessate affinché provvedano ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
12. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di irregolarità od omissioni suscettibili di correzioni od integrazioni e comunque non costituenti falsità, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi del titolo VIII della l.r. 11/1998, e ne fa denuncia all'autorità competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Art. 13

(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)

1. La struttura unica accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte ai sensi dell'articolo 12, comma 1. Successivamente, la struttura e le altre amministrazioni delle quali la struttura intende avvalersi verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, al piano territoriale paesistico, nonché l'insussistenza di vincoli idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.
2. La verifica di cui al comma 1 riguarda, fra l'altro:
 - a) la prevenzione degli incendi;
 - b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
 - c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
 - d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido;
 - e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
 - g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pre-

délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande ou de présentation des pièces complémentaires, sur l'initiative de l'entreprise ou sur la demande de la structure unique. La réalisation de l'ouvrage est en tout cas subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue par la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction.

11. En cas de non-respect des délais visés aux 9^e et 10^e alinéas, la réalisation du projet est autorisée aux termes des déclarations sur l'honneur présentées. La réalisation de l'action en cause est toutefois subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue par la législation en vigueur en matière d'urbanisme et de construction. L'entreprise est tenue de transmettre au guichet unique la date du début des travaux de réalisation de ladite action. Le jour suivant la réception de la communication de l'entreprise, la structure unique informe les administrations concernées du début des travaux, afin que celles-ci puissent effectuer les contrôles nécessaires.
12. Lorsque, suite au début des travaux de réalisation de l'action, il est constaté que les déclarations sur l'honneur présentées sont mensongères, sans préjudice des cas d'irrégularités ou d'omissions auxquelles l'on peut remédier et qui ne constituent pas des faux en écritures, le responsable de la procédure adopte les dispositions nécessaires, et peut notamment demander au syndic de remettre en état les lieux aux termes du titre VIII de la LR n° 11/1998 ; il dénonce les faits à l'autorité compétente et, parallèlement, en informe l'intéressé.

Art. 13

(Vérification de la conformité en matière d'urbanisme, de sécurité des installations et de protection sanitaire et environnementale)

1. La structure unique constate la validité et la régularité formelle des déclarations sur l'honneur présentées aux termes du 1^{er} alinéa de l'article 12. Ensuite, ladite structure et les autres administrations auxquelles celle-ci entend faire appel vérifient si ces déclarations sur l'honneur sont en conformité avec les documents d'urbanisme et le plan territorial paysager et si aucune obligation de nature hydrogéologique, forestière et environnementale ou liée à la protection du patrimoine historique, artistique et archéologique ne fait obstacle à la réalisation de l'installation.
2. La vérification visée au 1^{er} alinéa concerne entre autres :
 - a) La prévention des incendies ;
 - b) La sécurité des installations électriques et des appareils de levage de personnes ou de biens ;
 - c) L'installation d'appareils et d'équipements sous pression ;
 - d) L'installation de récipients sous pression contenant du gaz propane liquide ;
 - e) Le respect des dispositions en vigueur en matière de prévention des accidents du travail ;
 - f) Les émissions polluantes dans l'atmosphère ;
 - g) L'introduction de polluants dans les organismes hy-

- giudizievole per la salute e per l'ambiente;
- h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
 - i) le industrie qualificate come insalubri;
 - j) le misure di contenimento energetico.
3. Il decorso dei termini di cui all'articolo 12, commi 9 e 10, non esenta il Comune e gli altri enti interessati dall'esercizio delle funzioni di controllo.

Art. 14
*(Affidamento delle istruttorie tecniche
a strutture pubbliche qualificate)*

1. Le strutture uniche possono affidare, mediante convenzione che fissi termini compatibili con quelli previsti dalla presente legge per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, nonché a università e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

CAPO IV
PROCEDURA DI COLLAUDO

Art. 15
(Modalità di esecuzione)

1. Quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.
2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura unica che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni, fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla struttura. In caso di esito positivo del collaudo, l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tu-

- drografiques ou dans les nappes souterraines et tout autre risque de dispersion de substances pouvant représenter un danger pour la santé et pour l'environnement ;
- h) La pollution sonore et électromagnétique au sein de l'installation productive et à l'extérieur de celle-ci ;
 - i) Les industries qualifiées comme insalubres ;
 - j) Les mesures d'économie d'énergie.

3. L'expiration des délais visés au 9^e alinéa de l'article 12 et à l'article 10 ne dispense pas la Commune et les autres organismes concernés de l'obligation d'exercer leurs fonctions de contrôle.

Art. 14
*(Attribution de l'instruction du volet technique
à des structures publiques qualifiées)*

1. Les structures uniques peuvent – au moyen d'une convention établissant des délais compatibles avec ceux fixés par la présente loi pour l'achèvement des procédures – confier des phases et des activités bien précises de l'instruction à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), à l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste ainsi qu'à des universités et des établissements publics de recherche qui respectent des conditions appropriées en matière d'indépendance de compétence et de technicité.

CHAPITRE IV
PROCÉDURES AFFÉRENTES AU RÉCOLEMENT

Art. 15
(Modalités d'exécution)

1. Lorsqu'un récolement des structures et des installations est prévu par les dispositions en vigueur, il est effectué par des professionnels ou par des sujets, autres que le concepteur de l'installation et le directeur des travaux, habilités au sens de la législation en vigueur, et qui ne sont liés à l'entreprise ni professionnellement ni économiquement, de manière directe ou indirecte ; ces derniers attestent que lesdites structures et installations ont bien été réalisées suivant le projet approuvé et qu'elles sont conformes et immédiatement opérationnelles.
2. Prennent part au récolement les techniciens de la structure unique, qui peut à cette fin faire appel au personnel d'autres administrations, sans préjudice du respect du délai fixé pour l'achèvement de la procédure. L'entreprise demande à la structure de fixer la date du récolement entre le dixième et le quarante-cinquième jour suivant la présentation de la demande. Si l'administration concernée ne se prononce pas dans le délai susmentionné, le récolement peut être effectué par l'entreprise qui en transmet les résultats à la structure. Si ceux-ci sont favorables, l'entreprise peut commencer ses activités.
3. Le certificat de récolement concerne notamment les bâtiments, les installations productives, les mesures et les équipements visant la protection de la santé, la sécurité

tela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di irregolarità od omissioni comunque non costituenti falsità, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, dello stato dei luoghi ai sensi del titolo VIII della l.r. 11/1998, e ne fa denuncia all'autorità competente, oltre che al competente ordine o collegio professionale, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La Regione e le altre amministrazioni effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico dello sportello unico.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle responsabilità conseguenti previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

CAPO V SPESE E DIRITTI

Art. 16 (Modalità di riscossione)

1. In relazione ai procedimenti disciplinati dalla presente legge, i Comuni e le altre amministrazioni interessate pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del 50 per cento nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.
2. I Comuni, in relazione all'attività propria degli sportelli unici, possono prevedere la riscossione di diritti di istruttoria, per importi comunque non superiori alla mi-

et la sauvegarde de l'environnement, ainsi que la conformité de ces derniers avec les dispositions en matière de protection des travailleurs sur les lieux de travail et avec les prescriptions visées à l'autorisation y afférente.

4. Le technicien chargé du récolement est pleinement responsable de la délivrance dudit certificat. Si ce dernier n'est pas en conformité avec l'ouvrage ou avec les dispositions en vigueur, sans préjudice des cas d'irrégularités ou d'omissions auxquelles l'on peut remédier et qui ne constituent pas des faux en écritures, le responsable de la procédure adopte les mesures nécessaires, et peut notamment demander au syndic de remettre en état les lieux, aux frais de l'entreprise, au sens du titre VIII de la LR n° 11/1998 ; il dénonce ces faits à l'autorité compétente et à l'ordre ou au collège professionnel compétent et, parallèlement, en informe l'intéressé.
5. Aux termes des dispositions du présent article, le certificat de récolement permet la mise en fonction des installations jusqu'à la délivrance du certificat de conformité, de l'autorisation relative à l'exercice d'une nouvelle activité productrice et de tout autre acte administratif nécessaire.
6. La Région et les autres administrations effectuent les contrôles de leur ressort sur les installations productives, transmettent les résultats y afférents aux intéressés, qui peuvent présenter des mémoires ou demander d'examiner contradictoirement les preuves rassemblées et, en cas d'urgence, adoptent les mesures prévues par la loi. La réalisation et le résultat des contrôles sont également enregistrés aux archives informatiques du guichet unique.
7. Le récolement effectué aux termes du 2° alinéa du présent article ne dispense pas les administrations compétentes de l'obligation d'exercer leurs fonctions de surveillance et de contrôle en la matière et d'assumer les responsabilités y afférentes aux termes de la loi, suite au dépôt du certificat de récolement des installations.

CHAPITRE V DÉPENSES ET DROITS

Art. 16 (Modalités de recouvrement)

1. Relativement aux procédures régies par la présente loi, les Communes et autres administrations concernées font payer à l'intéressé les dépenses et droits dont les montants sont établis par des lois de l'État et de la Région en vigueur. Pour ce qui est des activités de contrôle, les dépenses et droits en question sont réduits de 50 pour cent en cas de procédure comportant le recours à la déclaration sur l'honneur.
2. En ce qui concerne l'activité des guichets uniques, les Communes peuvent prévoir le recouvrement de droits d'instruction dont le montant ne doit toutefois pas dé-

sura massima stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo sportello unico provvede alla verifica dell'avvenuto pagamento delle spese e dei diritti di cui al presente articolo.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER
LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 17
*(Disciplina della procedura di valutazione
di impatto ambientale)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12 della l.r. 14/1999, la richiesta di VIA, relativa ad opere il cui procedimento di autorizzazione è disciplinato dalla presente legge, deve essere presentata allo sportello unico territorialmente competente, il quale provvede, tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della richiesta, a:
 - a) trasmettere alla struttura regionale competente in materia di VIA una copia del progetto preliminare ed il relativo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 11 della l.r. 14/1999;
 - b) trasmettere al Comune territorialmente interessato al progetto copia del rapporto di sintesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), della l.r. 14/1999;
 - c) richiedere alle strutture regionali e alle altre amministrazioni pubbliche i pareri che sono obbligatori per l'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi.
2. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è quello stabilito dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 14/1999. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della legge medesima, il termine è ridotto a centocinquanta giorni.

Art. 18
*(Disposizioni particolari
per la conferenza di servizi)*

1. Per i procedimenti di autorizzazione disciplinati dalla presente legge, la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi di cui all'articolo 11 deve pervenire alle amministrazioni interessate, per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in altra data; in tal caso, il responsabile del procedimento concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
2. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono comunque superare i novanta

passer le plafond fixé par délibération du Gouvernement régional.

3. Le guichet unique contrôle le paiement des dépenses et des droits visés au présent article.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
POUR LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Art. 17
*(Réglementation de la procédure d'évaluation
de l'impact sur l'environnement)*

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la LR n° 14/1999, la demande d'évaluation de l'impact sur l'environnement relative aux ouvrages dont la procédure d'autorisation est régie par la présente loi doit être présentée au guichet unique territorialement compétent, qui se charge de procéder en temps utile, et en tout cas dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande, aux opérations suivantes :
 - a) Transmettre à la structure régionale compétente en la matière une copie de l'avant-projet et de l'étude d'impact y afférente, aux termes de l'article 11 de la LR n° 14/1999 ;
 - b) Transmettre à la Commune territorialement concernée par le projet une copie du rapport de synthèse visé à la lettre i) du 2° alinéa de l'article 11 de la LR n° 14/1999 ;
 - c) Demander aux structures régionales et autres administrations publiques les avis obligatoires pour l'approbation du projet aux termes des lois en vigueur.
2. Le délai fixé pour l'achèvement de l'instruction est visé au 4° alinéa de l'article 14 de la LR n° 14/1999. Dans les cas visés au 5° alinéa de l'article 14 de ladite loi, le délai est réduit à cent cinquante jours.

Art. 18
*(Dispositions particulières
pour la conférence des services)*

1. Pour ce qui est des procédures d'autorisation régies par la présente loi, la convocation de la première réunion de la conférence des services visée à l'article 11 doit parvenir aux administrations concernées, par voie télématique ou informatique, dix jours au moins avant la date fixée pour ladite réunion. Si elles ne peuvent y participer, les administrations convoquées ont la faculté de demander, dans les cinq jours qui suivent, que la réunion soit reportée. En ce cas, le responsable de la procédure fixe une nouvelle date pour la réunion, dans un délai de dix jours à compter de la date initiale.
2. Lors de la première réunion de la conférence des services, les administrations qui y participent fixent un délai pour l'adoption de la décision finale. Les travaux de la conférence ne peuvent durer plus de quatre-vingt-dix

- giorni, salvo quanto previsto al comma 3, e, in ogni caso, devono consentire il rispetto dei tempi di risposta previsti dalla presente legge.
3. Nei casi in cui sia richiesta la VIA e la fase istruttoria della VIA si sia conclusa nei termini previsti dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 14/1999, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15 della legge medesima.
 4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA e la fase istruttoria della VIA non si sia conclusa nei termini previsti dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 14/1999, alla conferenza di servizi è convocato il Comitato tecnico per l'ambiente nella composizione prevista dall'articolo 4 della medesima legge. Il Comitato si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi alla data della prima riunione. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si manifesti la necessità di approfondimenti istruttori. Entro i trenta giorni successivi alla decisione conclusiva della conferenza, la Giunta regionale assume, con motivata deliberazione, la decisione sulla compatibilità ambientale.
 5. Nei casi in cui sia convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 11, comma 8, e qualora si tratti di progetti di opere da sottoporre a VIA, alla conferenza di servizi è convocato il Comitato tecnico per l'ambiente nella composizione prevista dall'articolo 4 della l.r. 14/1999. La conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla data della prima riunione, ha il fine di concordare le eventuali condizioni per il superamento della pronuncia negativa senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzativo.
 6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
 7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al capo V della l.r. 18/1999.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge

jours, sans préjudice des dispositions visées au 3^e alinéa du présent article, et doivent en tout cas permettre le respect des délais fixés par la présente loi.

3. Si une évaluation de l'impact sur l'environnement était nécessaire et si la phase d'instruction y afférente s'est achevée dans les délais visés au 4^e alinéa de l'article 14 de la LR n° 14/1999, la conférence des services se prononce après avoir examiné la délibération du Gouvernement régional visée à l'article 15 de ladite loi.
4. Si une évaluation de l'impact sur l'environnement était nécessaire et si la phase d'instruction ne s'est pas achevée dans les délais visés au 4^e alinéa de l'article 14 de la LR n° 14/1999, le Comité technique de l'environnement – dont la composition est établie par l'article 4 de ladite loi – participe à la conférence des services. Ledit Comité s'exprime au sein de la conférence des services, qui achève ses travaux dans un délai de trente jours à compter de sa première réunion. Toutefois, la date d'expiration dudit délai peut être reportée de trente autres jours, à la demande de la majorité des participants, lorsqu'une instruction complémentaire s'avère nécessaire. Dans les trente jours qui suivent la décision finale de la conférence, le Gouvernement régional prend, par une délibération motivée, sa décision en matière de compatibilité avec l'environnement.
5. Si, aux termes du 8^e alinéa de l'article 11 de la présente loi, la conférence des services est convoquée pour examiner des projets d'ouvrages dont l'impact sur l'environnement doit être évalué, le Comité technique de l'environnement – dont la composition est établie par l'article 4 de la LR n° 14/1999 – y participe à ladite conférence des services. Cette dernière, dont les travaux doivent s'achever dans un délai de trente jours à compter de sa première réunion, a pour but de définir d'un commun accord les éventuelles conditions à respecter pour obtenir un avis favorable, sans porter préjudice à l'éventuel établissement de l'acte d'autorisation.
6. Lors de la conférence des services, il est possible de demander, une fois seulement, aux personnes ayant introduit une demande ou aux concepteurs des projets de fournir des éclaircissements ou de présenter une documentation complémentaire. Si ladite conférence ne reçoit pas les éléments susmentionnés dans un délai de trente jours, elle procède à l'examen en l'état du dossier en cause.
7. Tout ce qui n'est pas prévu par le présent article relève des dispositions visées au chapitre V de la LR n° 18/1999.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 19
(Dispositions financières)

1. Les dépenses relatives à l'application de la présente loi

è determinato in annui euro 155.000 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.1.2. (Istituzioni diverse) e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1.4. (Istituzione dello «Sportello Unico» per le attività produttive) dell'allegato 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 aprile 2003.

Il Presidente
LOUVIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 187

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 36 del 13 gennaio 2003);
- presentato al Consiglio regionale in data 15 gennaio 2003;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti II, III e IV in data 5 febbraio 2003;
- esaminato dalla IV Commissione consiliare permanente, con parere in data 26 febbraio 2003 e relazione del Consigliere BORRE;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 4 marzo 2003;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 11 marzo 2003 e nuovo testo della Commissione;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 aprile 2003, con deliberazione n. 3147/XI;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 8 aprile 2003.

sont fixées à 155 000 euros par an à partir de l'année 2003.

2. La dépense visée au 1^{er} alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'objectif programmatique 2.1.2. (Institutions diverses) et par une réduction d'un même montant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur la provision prévue au point A.1.4. (Institution du guichet unique pour les activités productrices) de l'annexe 1 de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région au titre de l'exercice 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005.
3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 9 avril 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 187

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 36 du 13 janvier 2003) ;
- présenté au Conseil régional en date du 15 janvier 2003 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil II^{ème}, III^{ème} et IV^{ème} en date du 5 février 2003 ;
- examiné par la IV^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 26 février 2003 et rapport du Conseiller BORRE ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 4 mars 2003 ;
- examiné par la III^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 11 mars 2003 - nouveau texte de la Commission ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 3 avril 2003, délibération n° 3147/XI ;
- transmis au Président de la Région en date du 8 avril 2003.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
9 APRILE 2003, N. 11

Note all'articolo 3:

⁽¹⁾ L'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

«Art. 83

(Esercizio associato delle funzioni comunali)

1. *Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane.*
2. *In particolare, possono essere esercitate in forma associata le seguenti funzioni:*
 - a) gestione del personale;
 - b) gestione degli appalti;
 - c) sistema informativo territoriale;
 - d) polizia locale;
 - e) realizzazione e gestione degli acquedotti;
 - f) servizi scolastici;
 - g) servizi socio-assistenziali;
 - h) raccolta di rifiuti solidi urbani;
 - i) realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione;
 - l) viabilità di rilievo intercomunale;
 - m) servizio di sgombero della neve;
 - n) localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione;
 - o) gestione dei sentieri e della viabilità montana;
 - p) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;
 - q) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e di rilevanza sovracomunale;
 - r) servizi di protezione civile.
3. *L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 2 comprende anche, ove necessario, la competenza della Comunità montana allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.».*

⁽²⁾ La legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 25 del 11 giugno 2002.

Nota all'articolo 4:

⁽³⁾ L'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

«Art. 60
(Istituzione)

1. *Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge, è istituito il Consiglio permanente degli enti locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa.».*

Note all'articolo 7:

⁽⁴⁾ La legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 32 del 28 luglio 1998.

⁽⁵⁾ La legge regionale 7 dicembre 1979, n. 73 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 11 del 29 dicembre 1979.

Nota all'articolo 8:

⁽⁶⁾ La legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 25 del 7 giugno 1994.

La legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 è stata pubblicata sull'Edizione straordinaria del Bollettino ufficiale n. 16 del 16 aprile 1998.

Nota all'articolo 10:

⁽⁷⁾ L'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 prevede quanto segue:

«Art. 14

(Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)

1. *La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.*
2. *Con regolamento regionale sono definiti:*
 - a) i requisiti affinché strutture o centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica;
 - b) le modalità di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 114/1998, tenendo conto che le attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che facciano richiesta di prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza o meno ad associazioni di categoria;
 - c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica ammesse a finanziamento regionale, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia);
 - d) i criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
 - e) ogni altra disposizione necessaria al sollecito avvio e funzionamento dell'attività di assistenza tecnica.».

Note all'articolo 11:

⁽⁸⁾ L'articolo 14, comma 4, della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 prevede quanto segue:

«4. *Il dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA deve regolare lo svolgimento della partecipazione e dell'istruttoria in modo da assicurare la conclusione dell'istruttoria con trasmissione degli atti al Comitato di cui all'articolo 4, entro novanta giorni dall'inizio del procedimento.».*

⁽⁹⁾ L'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 prevede quanto segue:

«Art. 15
(VIA sui progetti)

1. Il parere, positivo o negativo, del Comitato di cui all'articolo 4, è reso, in forma scritta, sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica, nonché di quelli acquisiti con l'istruttoria. Esso deve essere reso entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'aria, delle acque, delle foreste, dei suoli e degli specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico antropici, avuto altresì riguardo al rispetto delle disposizioni di legge già in vigore, concernenti la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, il vincolo idrogeologico, la tutela delle acque, del suolo e dell'atmosfera.
2. La decisione, positiva o negativa, sulla compatibilità ambientale dell'opera è adottata, con motivata deliberazione, dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere del Comitato di cui all'articolo 4. Entro i venti giorni successivi alla ricezione del parere del Comitato, la Giunta regionale può richiedere al Comitato medesimo, indicando specificatamente le ragioni, un riesame del progetto da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. La Giunta regionale esprime una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;
 - b) siano stati espressi, in seno al Comitato di cui all'articolo 4, pareri positivi vincolanti in merito alle disposizioni vigenti in materia di protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, di vincolo idrogeologico, di tutela delle acque, del suolo e dell'atmosfera.
4. Con la deliberazione di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, la Giunta regionale può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.
5. La deliberazione della Giunta regionale di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale contiene anche gli eventuali provvedimenti autorizzativi di competenza regionale ai sensi delle disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, di vincolo idrogeologico, di tutela delle acque e dell'atmosfera ed ha effetto ai fini di tali autorizzazioni, ove queste siano state espresse in via definitiva durante la fase istruttoria.
6. La valutazione negativa sulla compatibilità ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.»

Note all'articolo 12:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 18 della legge 24 aprile 1998, n. 128 prevede quanto segue:

«Art. 18

Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;
 - b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regio-

lamento approvato con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

- c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;
- d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;
- e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.».

L'articolo 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 prevede quanto segue:

«21. Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.
- 2..».

⁽¹¹⁾ L'articolo 12 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 prevede quanto segue:

«Art. 12
(Accordi con gli interessati)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento e gli eventuali controinteressati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.».

Note all'articolo 17:

⁽¹²⁾ L'articolo 12 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 prevede quanto segue:

*«Art. 12
(Richiesta di VIA)*

1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a VIA deve presentare apposita richiesta alla struttura regionale competente in materia di VIA allegando, in duplice copia, il progetto preliminare ed il relativo studio di cui all'articolo 11. Copia del rapporto di sintesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), deve essere depositato contestualmente presso tutti i Comuni territorialmente interessati al progetto.
2. I Comuni devono dare notizia dell'avvenuto deposito del rapporto di sintesi tramite comunicati da affiggere entro sette giorni, e per la durata di trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio.
3. Dell'avvenuto deposito dello studio, presso la struttura regionale competente in materia di VIA, deve essere dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui lo studio stesso è completo della documentazione richiesta dall'articolo 11. Il procedimento s'intende avviato a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione di tale avviso.
4. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, proprie osservazioni scritte alla struttura regionale competente in materia di VIA.
5. È data facoltà al committente che presenti richiesta scritta prima dell'avvio della procedura di VIA, di richiedere alla struttura regionale competente le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale e/o negli elaborati progettuali, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'intervento e dei presumibili impatti provocati dal suo inserimento in un ben definito contesto ambientale. La richiesta deve essere corredata da un minimo di documentazione sufficiente per individuare la localizzazione, le caratteristiche progettuali e le possibili implicazioni ambientali dell'intervento proposto. La struttura regionale competente in materia di VIA, deve fornire risposta scritta entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sentito, ove ritenuto necessario, il parere del Comitato di cui all'articolo 4.
6. La definizione dei casi di dubbia interpretazione in merito agli interventi di cui all'articolo 10, comma 6, nonché l'analisi dei casi specifici previsti nel paragrafo "Gestione dei rifiuti" dell'allegato A, segue la procedura e i tempi fissati dal comma 5. Nel caso di esclusione dal procedimento di VIA, possono essere individuate eventuali indicazioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti.».

⁽¹³⁾ L'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 prevede quanto segue:

*«Art. 11
(Studio di impatto ambientale su progetti)*

1. Tutti i progetti di cui all'articolo 10 sono integrati, a cura del proponente, da uno studio di impatto ambientale.

2. Lo studio di impatto ambientale, che ha carattere interdisciplinare, redatto e firmato da uno o più esperti in materia ambientale, deve contenere:

- a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico ed antropico;
- b) la descrizione delle opere e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione;
- c) la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto ambientale nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono delle opere e degli interventi con particolare riferimento:
 - 1) alla popolazione;
 - 2) alla fauna e alla flora;
 - 3) al suolo, all'acqua e all'aria;
 - 4) ai fattori climatici;
 - 5) ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico;
 - 6) al paesaggio;
 - 7) agli aspetti socio-economici;
 - 8) all'interazione tra questi vari fattori;
- d) la descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti:
 - 1) all'esistenza del progetto;
 - 2) all'utilizzazione delle risorse naturali;
 - 3) all'emissione di agenti inquinanti, alla creazione di sostanze nocive o allo smaltimento dei rifiuti;
 - 4) agli effetti derivanti da possibili incidenti;
 - 5) all'impatto cumulativo dei vari fattori;
- e) l'illustrazione della coerenza degli interventi e delle opere proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta, anche con eventuale riferimento alle alternative di localizzazione di intervento, ivi compresa l'opzione zero;
- g) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente sia durante la realizzazione, sia durante la gestione degli interventi o delle opere;
- h) l'analisi costi-benefici dell'opera;
- i) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.

3. Per ragioni di segreto di impresa il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale limitatamente a quanto previsto al comma 2, lettera b). In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione sintetica delle caratteristiche dell'intervento o dell'opera destinata a essere resa pubblica.».

⁽¹⁴⁾ Vedasi nota 8.

⁽¹⁵⁾ L'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 prevede quanto segue:

«5. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità, la Giunta regionale, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 4, può autorizzare la struttura regionale competente in materia di VIA a prolungare lo svolgimento dell'istruttoria fino ad un periodo massimo complessivo di centottanta giorni.».

Note all'articolo 18:

⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾ Vedasi nota 8.

⁽¹⁸⁾ L'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 prevede quanto segue:

«Art. 4
(Comitato tecnico per l'ambiente)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di VIA, è istituito un Comitato tecnico per l'ambiente, di seguito denominato Comitato, composto:
- a) dal dirigente, con funzione di Presidente, della struttura regionale competente in materia di VIA, o suo delegato;
 - b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), o suo delegato;
 - c) dal dirigente della struttura regionale competente in mate-

ria di tutela del vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), o suo delegato;

- d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, o suo delegato;
 - e) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assetto idrogeologico, o suo delegato;
 - f) dai rappresentanti di altre strutture o enti strumentali regionali, di volta in volta identificati dalla struttura competente in materia di VIA, direttamente interessati all'esame dei progetti all'ordine del giorno.
2. Il Comitato esercita le seguenti competenze:
- a) formula pareri in ordine agli indirizzi tecnici, scientifici ed amministrativi per l'applicazione degli strumenti di VIA;
 - b) esamina la documentazione concernente la VIA e accerta la veridicità ed attendibilità dello studio relativo;
 - c) valuta ogni altro aspetto rilevante ai fini della VIA;
 - d) formula il parere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Entrate di competenza
- Art. 2 – Spese di competenza
- Art. 3 – Riepilogo della competenza
- Art. 4 – Entrate esercizi precedenti
- Art. 5 – Spese esercizi precedenti
- Art. 6 – Riepilogo dei residui
- Art. 7 – Situazione di cassa
- Art. 8 – Situazione finanziaria
- Art. 9 – Situazione patrimoniale
- Art. 10 – Approvazione del rendiconto generale
- Art. 11 – Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea
- Art. 12 – Disposizioni finanziarie
- Art. 13 – Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Entrate di competenza)

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi

Loi régionale n° 12 du 28 avril 2003,

portant approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 2002.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

- Art. 1^{er} – Recettes au titre de l'exercice budgétaire
- Art. 2 – Dépenses au titre de l'exercice budgétaire
- Art. 3 – Récapitulatif de l'exercice budgétaire
- Art. 4 – Recettes au titre des exercices précédents
- Art. 5 – Dépenses au titre des exercices précédents
- Art. 6 – Récapitulatif des restes
- Art. 7 – Situation de caisse
- Art. 8 – Situation financière
- Art. 9 – Situation patrimoniale
- Art. 10 – Approbation du compte général
- Art. 11 – Économies sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne
- Art. 12 – Dispositions financières
- Art. 13 – Déclaration d'urgence

Art. 1^{er}

(Recettes au titre de l'exercice budgétaire)

1. Les recettes provenant des impôts propres à la Région,

erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2002 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in euro 1.968.127.227,29, delle quali:

riscosse	euro	1.441.234.794,58
rimaste da riscuotere	euro	526.892.432,71.

Art. 2
(Spese di competenza)

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2002 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in euro 2.005.770.704,97, delle quali:

pagate	euro	1.450.950.817,93
rimaste da pagare	euro	554.819.887,04.

Art. 3
(Riepilogo della competenza)

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2002 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate	euro	1.968.127.227,29
spese	euro	2.005.770.704,97
risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2002	euro	37.643.477,68.

Art. 4
(Entrate esercizi precedenti)

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 sono approvati in complessivi euro 442.101.988,34 e riassunti come segue:

residui attivi iscritti in conto esercizi 2001 e precedenti in carico al 1° gennaio 2002	euro	844.267.823,22
minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi 2001 e precedenti	euro	13.492.582,93
residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2002	euro	830.775.240,29
residui attivi riscossi al 31 dicembre 2002	euro	388.673.251,95
residui attivi degli esercizi 2001 e precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2002	euro	442.101.988,34.

des impôts du Trésor public ou des quotes-parts de ceux-ci dévolues à la Région, des subventions et des allocations de l'État, ainsi que, en général, des virements de l'État, des rentes patrimoniales, des bénéfiques d'organismes ou d'agences régionales, des aliénations de biens patrimoniaux, des emprunts, des prêts et de toute autre opération de crédit et de comptabilité spéciale, constatées au cours de l'exercice budgétaire 2002 au titre dudit exercice, sont approuvées pour un montant de 1 968 127 227,29 euros et résumées comme suit :

Recouvrées	1 441 234 794,58 euros
À recouvrer	526 892 432,71 euros.

Art. 2
(Dépenses au titre de l'exercice budgétaire)

1. Les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, les dépenses découlant du remboursement de prêts et d'emprunts ainsi que les dépenses des comptabilités spéciales de la Région, engagées au cours de l'exercice budgétaire 2002 au titre dudit exercice, sont approuvées pour un montant de 2 005 770 704,97 euros et résumées comme suit :

Payées	1 450 950 817,93 euros
À payer	554 819 887,04 euros.

Art. 3
(Récapitulatif de l'exercice budgétaire)

1. Les recettes et les dépenses de l'exercice budgétaire 2002 sont ainsi résumées :

Recettes	1 968 127 227,29 euros
Dépenses	2 005 770 704,97 euros
Déficit de l'exercice budgétaire 2002	37 643 477,68 euros.

Art. 4
(Recettes au titre des exercices précédents)

1. Les restes à recouvrer constatés à la clôture de l'exercice budgétaire 2002 sont approuvés pour un montant global de 442 101 988,34 euros et résumés comme suit :

Restes à recouvrer au titre de l'exercice 2001 et des exercices précédents et inscrits au budget au 1 ^{er} janvier 2002	844 267 823,22 euros
Moins-values au titre des restes à recouvrer de l'exercice 2001 et des exercices précédents	13 492 582,93 euros
Restes à recouvrer constatés de nouveau au 31 décembre 2002	830 775 240,29 euros
Restes recouverts au 31 décembre 2002	388 673 251,95 euros
Restes de l'exercice 2001 et des exercices précédents à recouvrer au 31 décembre 2002	442 101 988,34 euros.

Art. 5
(Spese esercizi precedenti)

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 sono approvati in complessivi euro 351.429.520,16 e riassunti come segue:

residui passivi iscritti in conto esercizi 2001 e precedenti in carico al 1° gennaio 2002	euro	783.883.588,91
minori accertamenti in conto residui passivi degli esercizi 2001 e precedenti	euro	101.197.959,53
residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2002	euro	682.685.629,38
residui passivi pagati al 31 dicembre 2002	euro	331.256.109,22
residui passivi degli esercizi 2001 e precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 2002	euro	351.429.520,16.

Art. 6
(Riepilogo dei residui)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2002 (art. 1)	euro	526.892.432,71
rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2001 e precedenti (art. 4)	euro	442.101.988,34
totale	euro	968.994.421,05.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da pagare sulle spese impegnate nella competenza dell'esercizio 2002 (art. 2)	euro	554.819.887,04
rimasti da pagare sui residui degli esercizi 2001 e precedenti (art. 5)	euro	351.429.520,16
totale	euro	906.249.407,20.

Art. 7
(Situazione di cassa)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 è determinato in euro 64.380.537,52, in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2001	euro	16.679.418,14
riscossioni nell'esercizio 2002	euro	1.829.908.046,53
pagamenti nell'esercizio 2002	euro	1.782.206.927,15

Art. 5
(Dépenses au titre des exercices précédents)

1. Les restes à payer constatés à la clôture de l'exercice budgétaire 2002 sont approuvés pour un montant global de 351 429 520,16 euros et résumés comme suit :

Restes à payer au titre de l'exercice 2001 et des exercices précédents et inscrits au budget au 1 ^{er} janvier 2002	783 883 588,91 euros
Moins-values au titre des restes à payer de l'exercice 2001 et des exercices précédents	101 197 959,53 euros
Restes à payer constatés de nouveau au 31 décembre 2002	682 685 629,38 euros
Restes payés au 31 décembre 2002	331 256 109,22 euros
Restes de l'exercice 2001 et des exercices précédents à payer au 31 décembre 2002	351 429 520,16 euros.

Art. 6
(Récapitulatif des restes)

1. Les restes à recouvrer à la clôture de l'exercice budgétaire 2002 sont ainsi résumés :

Restes à recouvrer au titre des recettes de l'exercice 2002 (art. 1 ^{er})	526 892 432,71 euros
Restes à recouvrer au titre des restes de l'exercice 2001 et des exercices précédents (art. 4)	442 101 988,34 euros
Total	968 994 421,05 euros.

2. Les restes à payer à la clôture de l'exercice budgétaire 2002 sont ainsi résumés :

Restes à payer au titre des dépenses de l'exercice 2002 (art. 2)	554 819 887,04 euros
Restes à payer au titre des dépenses de l'exercice 2001 et des exercices précédents (art. 5)	351 429 520,16 euros
Total	906 249 407,20 euros.

Art. 7
(Situation de caisse)

1. Le fonds de caisse à la clôture de l'exercice budgétaire 2002 s'élève à 64 380 537,52 euros, d'après les comptes présentés par le trésorier :

Fonds de caisse au 31 décembre 2001	16 679 418,14 euros
Recouvrements au titre de l'exercice 2002	1 829 908 046,53 euros
Paiements au titre de l'exercice 2002	1 782 206 927,15 euros

fondo cassa al
31 dicembre 2002 euro 64.380.537,52.

Art. 8
(Situazione finanziaria)

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 è accertato nell'ammontare di euro 127.125.551,37 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2002 (art. 1)	euro	526.892.432,71
entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2002 (art. 4)	euro	442.101.988,34
fondo cassa al 31 dicembre 2002 (art. 7)	euro	64.380.537,52
spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2002 (art. 2)	euro	554.819.887,04
spese in conto residui rimasti da pagare al 31 dicembre 2002 (art. 5)	euro	351.429.520,16
avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2002	euro	127.125.551,37.

Art. 9
(Situazione patrimoniale)

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2002 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività	euro	2.373.762.013,33
passività	euro	1.636.554.741,77
attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2002	euro	737.207.271,56.

Art. 10
(Approvazione del rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2002 della Regione è approvato nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Art. 11
(Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea)

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2002, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 8.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Sono regolarizzati i seguenti accertamenti e impegni totali su capitoli di contabilità speciale:

Fonds de caisse
au 31 décembre 2002 64 380 537,52 euros.

Art. 8
(Situation financière)

1. L'excédent constaté à la clôture de l'exercice budgétaire 2002 s'élève à 127 125 551,37 euros et se compose comme suit :

Recettes, au titre de l'exercice budgétaire, à recouvrer au 31 décembre 2002 (art. 1 ^{er})	526 892 432,71 euros
Recettes, au titre des restes, à recouvrer au 31 décembre 2002 (art. 4)	442 101 988,34 euros
Fonds de caisse au 31 décembre 2002 (art. 7)	64 380 537,52 euros
Dépenses, au titre de l'exercice budgétaire, à payer au 31 décembre 2002 (art. 2)	554 819 887,04 euros
Dépenses, au titre des restes, à payer au 31 décembre 2002 (art. 5)	351 429 520,16 euros
Excédent à la clôture de l'exercice 2002	127 125 551,37 euros.

Art. 9
(Situation patrimoniale)

1. L'état du patrimoine au 31 décembre 2002 est approuvé comme suit :

Actif	2 373 762 013,33 euros
Passif	1 636 554 741,77 euros
Actif net patrimonial au 31 décembre 2002	737 207 271,56 euros.

Art. 10
(Approbation du compte général)

1. Le compte général de l'exercice 2002 de la Région est approuvé tel qu'il appert des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

Art. 11
(Économies sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne)

1. Les fonds relatifs aux virements de l'État et de l'Union européenne indiqués au tableau 1 annexé à la présente loi, qui n'ont pas été engagés à la clôture de l'exercice budgétaire 2002, représentent des économies sur les dépenses et concourent à la formation de l'excédent visé à l'article 8 de la présente loi.

Art. 12
(Dispositions financières)

1. Sont régularisés les constatations et les engagements relatifs aux chapitres de comptabilité spéciale suivants :

- a) euro 20.301,04 sul capitolo 12545 (Gestione dei fondi raccolti in occasione degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000) dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72345 dello stato di previsione della Spesa;
- b) euro 2.765,63 sul capitolo 13200 (Gestione provento beni legato Chenuil Giovanni Delfino) dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72560 dello stato di previsione della Spesa;
- c) euro 5.878,22 sul capitolo 13550 (Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72670 dello stato di previsione della Spesa.

Art. 13
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 2003.

Il Presidente
LOUVIN

- a) 20 301,04 euros – chapitre 12545 (« Gestion des fonds collectés lors des inondations du mois d'octobre 2000 ») de la partie *recettes* et chapitre correspondant (72345) de la partie *dépenses* du budget prévisionnel ;
- b) 2 765,63 euros – chapitre 13200 (« Gestion des recettes des biens du legs de M. Giovanni Delfino Chenuil ») de la partie *recettes* et chapitre correspondant (72560) de la partie *dépenses* du budget prévisionnel ;
- c) 5 878,22 euros – chapitre 13550 (« Gestion du fonds régional pour la promotion et le développement de la coopération ») de la partie *recettes* et chapitre correspondant (72670) de la partie *dépenses* du budget prévisionnel.

Art. 13
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 28 avril 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

TABELLA 1

Elenco dei capitoli finanziati con fondi derivanti da trasferimenti dello Stato e comunitari non impegnati al 31 dicembre 2002, considerati economie di spesa da attribuire al bilancio di previsione per l'esercizio 2003 (art. 11).

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26890	Contributi agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'Occupazione	78.625,86
26900	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea per la realizzazione del progetto «H.A.L.P.I.», nell'ambito dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon»	4.299,52
26916	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	9.359,21

30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	638.056,69
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	69.721,68
30135	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria «Equal»	40.633,40
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	3.921.823,80
30230	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	1.197.679,39
37995	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	697.216,81
38810	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea per interventi di protezione delle foreste contro gli incendi	2.836,15
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	5.348,25
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	5.607,86
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità	62.408,95
42865	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina	10.708,07
48965	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli impianti previsti dal programma «Tetti fotovoltaici» volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	17.719,47
50800	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per mutui destinati all'acquisto o alla costruzione di abitazioni - rate consolidate	33.648,12
50840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finan-	

	ziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata	531.062,91
50850	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	9.105.221,32
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	264.731,94
52610	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione dell'impianto di depurazione acque fognarie dei comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité	103.291,38
59655	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	8.920,24
59990	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	7.746,85
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali	22.724,10
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)	4.028.373,94
65910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del giubileo dell'anno 2000 - parte corrente	172.192,93
65915	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte in conto capitale	11.609,95
67210	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C «Assetto del territorio» - programma operativo «Mediterraneo occidentale e alpi latine 1997-1999»	10.685,49
	TOTALE	21.062.254,29

TABLEAU 1

Liste des chapitres alimentés par les crédits de l'État et de l'Union européenne n'ayant pas été engagés à la date du 31 décembre 2002 et représentant des économies sur les dépenses à inscrire au budget prévisionnel 2003 (art. 11)

CHAPITRE	DESCRIPTION	MONTANT €
26890	Subventions accordées aux collectivités locales à valoir sur les fonds alloués par l'État pour des actions de politique active du travail, à financer par le fonds pour l'emploi	78 625,86
26900	Dépenses à valoir sur les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne pour la réalisation du projet «H.A.L.P.I.» dans le cadre de l'initiative communautaire «Emploi et valorisation des ressources humaines - Volet Horizon»	4 299,52

26916	Dépenses à valoir sur les crédits alloués par l'État pour des activités de formation ou autres dans le cadre des contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle obligatoire	9 359,21
30100	Subventions financées par des crédits alloués par l'État et octroyées à des entreprises pour des mesures de formation continue, recyclage, reclassement et formation professionnelle	638 056,69
30110	Subventions financées par des fonds alloués par l'État à des organismes de formation professionnelle pour des mesures de formation continue, recyclage, reclassement et formation professionnelle	69 721,68
30135	Subventions à valoir sur les crédits alloués par l'État et par le Fonds social européen, ainsi que sur le financement régional complémentaire, pour la mise en œuvre des activités visées au programme communautaire <i>Equal</i>	40 633,40
30220	Dépenses à valoir sur les fonds attribués par l'État et sur le Fonds social européen et cofinancées par la Région en vue de la réalisation d'actions de formation professionnelle et de politique de l'emploi – objectif 3 POR FSE 2000-2006	3 921 823,80
30230	Subventions à valoir sur les fonds attribués par l'État et sur le Fonds social européen et cofinancées par la Région en vue de la réalisation d'actions de formation professionnelle et de politique de l'emploi – objectif 3 POR FSE 2000-2006	1 197 679,39
37995	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la concrétisation d'un plan de travaux urgents relatifs aux ponts endommagés lors des inondations du mois de novembre 1994	697 216,81
38810	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État et par l'Union européenne en vue d'actions pour la protection des forêts contre les incendies	2 836,15
38815	Dépenses sur les fonds alloués par l'État pour l'exercice des fonctions attribuées aux Régions en matière de conservation du patrimoine forestier et de protection de celui-ci contre les incendies	5 348,25
41755	Subventions à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la réalisation d'actions d'amélioration, de développement et de soutien du secteur agricole	5 607,86
42840	Subventions à valoir sur les fonds alloués par l'État en vue de l'amélioration génétique et variétale des espèces animales et végétales, y compris la tenue des livres généalogiques et la lutte contre l'hypofécondité	62 408,95
42865	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour l'amélioration de la surveillance épidémiologique de l'encéphalopathie spongiforme bovine	10 708,07
48965	Subventions à valoir sur les crédits alloués par l'État pour la mise en place des installations prévues dans le	

	programme dénommé « Toits photovoltaïques » visant à favoriser le recours aux énergies renouvelables dans le secteur de la construction	17 719,47
50800	Subventions à valoir sur les crédits alloués par l'État en vue des emprunts pour l'achat ou la construction d'habitations – versements consolidés	33 648,12
50840	Subventions à valoir sur les crédits alloués par l'État en vue du financement de la construction sociale conventionnée et bonifiée	531 062,91
50850	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la réalisation d'actions dans le domaine des logements sociaux	9 105 221,32
51840	Dépenses à valoir sur les crédits alloués par l'État et destinés aux centres d'évaluation et de contrôle des investissements publics	264 731,94
52610	Dépenses financées par des fonds attribués par l'État pour la réalisation d'une station d'épuration des eaux d'égout des communes de Gressoney-Saint-Jean et de Gressoney-La-Trinité	103 291,38
59655	Dépenses sur les fonds attribués par l'État pour la réalisation d'actions afférentes aux animaux de compagnie et à la prévention de leur divagation	8 920,24
59990	Dépenses à valoir sur des fonds alloués par l'État pour des initiatives, des recherches ou des expérimentations en matière de santé	7 746,85
64830	Dépenses à valoir sur des fonds alloués par l'État pour la réalisation de parcours piétonniers et cyclables	22 724,10
65228	Subventions à valoir sur les fonds alloués par l'État en vue de l'amélioration de la qualité de l'offre touristique (activités touristiques et hôtelières)	4 028 373,94
65910	Dépenses relatives aux fonds alloués par l'État pour des actions concernant des sites historiques et religieux liés à la célébration du Jubilé de l'an 2000 (partie ordinaire)	172 192,93
65915	Dépenses relatives aux fonds alloués par l'État pour des actions concernant des sites historiques et religieux liés à la célébration du Jubilé de l'an 2000 (en capital)	11 609,95
67210	Dépenses financées par les crédits attribués par l'État et par l'Union européenne pour la concrétisation de l'initiative communautaire INTERREG II C «Aménagement du territoire» – programme opérationnel «Méditerranée occidentale et Alpes latines 1997-1999»	10 685,49
	TOTAL	21 062 254,29

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 191
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 831 del 10 marzo 2003);
 - presentato al Consiglio regionale in data 13 marzo 2003;
 - assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 18 marzo 2003;
 - esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 31 marzo 2003;
 - approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 aprile 2003, con deliberazione n. 3186/XI;
 - trasmesso al Presidente della Regione in data 24 aprile 2003.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Projet de loi n° 191
- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 831 du 10 mars 2003) ;
 - présenté au Conseil régional en date du 13 mars 2003 ;
 - soumis à la II^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 18 mars 2003 ;
 - examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 31 mars 2003 ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15 avril 2003, délibération n° 3186/XI ;
 - transmis au Président de la Région en date du 24 avril 2003.

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003/2005.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi
- Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi
- Art. 3 - Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa
- Art. 4 - Interventi in materia di finanza locale - Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25
- Art. 5 - Fondo per speciali programmi di investimento - Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 25/2002 ed all'articolo 17 della l.r. 48/1995
- Art. 6 - Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent
- Art. 7 - Estinzione anticipata di mutui
- Art. 8 - Disposizioni in materia di personale regionale
- Art. 9 - Sottoscrizione di titoli azionari della società pre-

Loi régionale n° 13 du 28 avril 2003,

portant rajustement du budget prévisionnel 2003, modifications de mesures législatives et rectification du budget prévisionnel 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}

**RAJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2003
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES.
MODIFICATION DE MESURES LÉGISLATIVES**

- Art. 1^{er} - Rectification des restes à recouvrer
- Art. 2 - Rectification des restes à payer
- Art. 3 - Actualisation du fonds de caisse initial
- Art. 4 - Mesures en matière de finances locales. Modification de l'art. 4 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002
- Art. 5 - Fonds pour les plans spéciaux d'investissement. Modification de l'art. 5 de la LR n° 25/2002 et de l'art. 17 de la LR n° 48/1995
- Art. 6 - Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent
- Art. 7 - Extinction anticipée d'emprunts
- Art. 8 - Dispositions en matière de personnels régionaux
- Art. 9 - Prise de participations de la Région dans la so-

- vista dall'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36
- Art. 10 – Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 - Interventi della gestione speciale
- Art. 11 – Recupero e valorizzazione del forte e del borgo di Bard – Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10
- Art. 12 – Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste. Trasferimento per attività di ricerca
- Art. 13 – Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola
- Art. 14 – Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

CAPO II
VARIAZIONE AL BILANCIO
DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2003 E TRIENNIO 2003/2005 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 15 – Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui
- Art. 16 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
- Art. 17 – Variazioni allo stato di previsione della spesa
- Art. 18 – Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio
- Art. 19 – Copertura finanziaria
- Art. 20 – Pareggio del bilancio

CAPO III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 21 – Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37
- Art. 22 – Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5
- Art. 23 – Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1996, n. 19
- Art. 24 – Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62
- Art. 25 – Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
- Art. 26 – Modificazione alla legge regionale 23 agosto 1996, n. 26
- Art. 27 – Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29
- Art. 28 – Modificazione alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6
- Art. 29 – Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20. Disposizione transitoria
- Art. 30 – Disposizioni per l'utilizzo di immobili regionali destinati ad attività produttive
- Art. 31 – Dichiarazione d'urgenza

- ciété visée à l'art. 4 de la loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001
- Art. 10 – Loi régionale n° 16 du 28 juin 1982. Interventions relevant de la gestion spéciale
- Art. 11 – Réhabilitation et valorisation du fort et du bourg de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996
- Art. 12 – *Università della Valle d'Aosta*-Université de la Vallée d'Aoste. Virement de crédits pour la recherche
- Art. 13 – Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture et de l'expérimentation agricole
- Art. 14 – Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales

CHAPITRE II
RECTIFICATION DU BUDGET
PRÉVISIONNEL 2003 ET DU BUDGET
PLURIANNUEL 2003/2005 ET
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

- Art. 15 – Rectification des fonds de caisse suite à l'actualisation des restes
- Art. 16 – Rectification de la partie *recettes* du budget prévisionnel
- Art. 17 – Rectification de la partie *dépenses* des budgets
- Art. 18 – Inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectification du budget
- Art. 19 – Couverture financière
- Art. 20 – Équilibre du budget

CHAPITRE III
MODIFICATION DE MESURES
LÉGISLATIVES

- Art. 21 – Modification de la loi régionale n° 37 du 31 août 1991
- Art. 22 – Modification de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000
- Art. 23 – Modification de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996
- Art. 24 – Modification de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993
- Art. 25 – Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001
- Art. 26 – Modification de la loi régionale n° 26 du 23 août 1996
- Art. 27 – Modification de la loi régionale n° 29 du 1^{er} septembre 1997
- Art. 28 – Modification de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998
- Art. 29 – Loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002. Disposition transitoire
- Art. 30 – Dispositions pour l'utilisation des immeubles régionaux destinés aux activités productives
- Art. 31 – Déclaration d'urgence

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA - MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 1
(Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

in aumento	euro	240.608.501,54
in diminuzione	euro	<u>76.764.080,49</u>
differenza	euro	<u><u>163.844.421,05</u></u>

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 968.994.421,05.

Art. 2
(Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

in aumento	euro	146.586.495,44
in diminuzione	euro	<u>60.487.088,24</u>
differenza	euro	<u><u>86.099.407,20</u></u>

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate al comma 1, è rideterminato in euro 906.249.407,20.

Art. 3
(Aggiornamento del Fondo iniziale di cassa)

1. Il Fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2003 è determinato in euro 64.380.537,52 in base alle risultanze del conto reso dal tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2002.

Art. 4
(Interventi in materia di finanza locale -
Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale
11 dicembre 2002, n. 25)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2003, della somma di euro 5.703.554,00, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001).

CHAPITRE I^{ER}
RAJUSTEMENT DU BUDGET
PRÉVISIONNEL 2003
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES.
MODIFICATION DE MESURES LÉGISLATIVES

Art. 1^{er}
(Rectification des restes à recouvrer)

1. Les restes à recouvrer au titre du budget prévisionnel 2003 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe A de la présente loi :

augmentation	240 608 501,54 euros
diminution	<u>76 764 080,49 euros</u>
restes	<u><u>163 844 421,05 euros</u></u>

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à recouvrer du budget prévisionnel 2003 s'élève à 968 994 421,05 euros.

Art. 2
(Rectification des restes à payer)

1. Les restes à payer au titre du budget prévisionnel 2003 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe B de la présente loi :

augmentation	146 586 495,44 euros
diminution	<u>60 487 088,24 euros</u>
restes	<u><u>86 099 407,20 euros</u></u>

2. Suite aux rectifications visées au premier alinéa du présent article, le compte des restes à payer du budget prévisionnel 2003 s'élève à 906 249 407,20 euros.

Art. 3
(Actualisation du fonds de caisse initial)

1. Le fonds de caisse initial de l'année financière 2003 est fixé à 64 380 537,52 euros sur la base des comptes dressés par le trésorier à la clôture de l'année financière 2002.

Art. 4
(Mesures en matière de finances locales.
Modification de l'art. 4 de la loi régionale
n° 25 du 11 décembre 2002)

1. Le montant des ressources financières destinées par le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances au titre des années 2003/2005) aux actions en matière de finances locales est augmenté, pour 2003, de 5 703 554,00 euros, aux termes du troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 (Loi de finances au titre des années 1999/2001).

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), nel modo seguente:

- a) euro 1.792.637,00 agli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03.);
- b) euro 3.910.917,00 ai trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 e all'articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 25/2002 (obiettivo programmatico 2.1.1.02.).

3. L'allegato A, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 25/2002, è così modificato:

in aumento:

capitolo 33670	euro	2.110.917,00
capitolo 58400	euro	1.800.000,00.

Art. 5

*(Fondo per speciali programmi di investimento -
Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 25/2002
ed all'articolo 17 della l.r. 48/1995)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), come modificato dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 25/2002, è aumentata di euro 892.564,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21255).

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 25/2002 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2003/2005, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), nonché della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.700.073,00; la spesa di euro 1.199.678,00 per l'anno 2003 e di euro 1.035.000,00 per l'anno 2004, già autorizzata a tale fine con la l.r. 38/2001, è rideterminata rispettivamente in euro 900.073,00 per l'anno 2003, in euro 900.000,00 per l'anno 2004 e in euro 900.000,00 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21245 parz.).».

3. All'articolo 17, comma 2, lettera b), della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Sono ammessi, altresì, gli interventi di demolizione e ricostruzione anche non fedele di edifici scolastici che presentino carenze funzionali e statiche non rimediabili con altri interventi di recupero. In tali casi il nuovo edi-

2. La somme visée au premier alinéa du présent article est destinée aux mesures financières indiquées à l'art. 5 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), à savoir :

- a) 1 792 637,00 euros aux mesures relatives aux plans d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.03.) ;
- b) 3 910 917,00 euros aux transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire pour les mesures visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 et à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 25/2002 (objectif programmatique 2.1.1.02.).

3. L'annexe A visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 25/2002 est modifiée comme suit :

augmentation

chapitre 33670	2 110 917,00 euros
chapitre 58400	1 800 000,00 euros.

Art. 5

*(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement.
Modification de l'art. 5 de la LR n° 25/2002
et de l'art. 17 de la LR n° 48/1995)*

1. La dépense autorisée par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004), tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 25/2002, est augmentée de 892 564,00 euros (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21255).

2. Le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 25/2002 est remplacé comme suit :

« 5. En vue de la mise à jour des plans triennaux précédemment approuvés aux termes de la LR n° 51/1986 modifiée et complétée, de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 2 700 073,00 euros est autorisée au titre de la période 2003/2005 ; les dépenses de 1 199 678,00 euros au titre de 2003 et de 1 035 000,00 euros au titre de 2004 - déjà autorisées par la LR n° 38/2001 - sont rajustées comme suit : 900 073,00 euros pour l'année 2003 ; 900 000,00 euros pour l'année 2004 et 900 000,00 euros pour l'année 2005 (objectif programmatique 2.1.1.03 - chap. 21245 parz.). ».

3. À la fin de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 8 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 (Loi de finances au titre des années 2000/2002), est ajoutées les phrases suivantes :

« Sont par ailleurs éligibles les travaux de démolition et de reconstruction, fidèle ou non, des bâtiments scolaires qui présentent, du point de vue de leur fonctionnalité et de leur solidité, des carences auxquelles toute autre ac-

ficio deve comunque risultare coerente con il contesto ambientale in cui è inserito e insistere nel medesimo lotto di terreno.».

Art. 6

(Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent)

1. Le spese per il finanziamento del piano di riqualificazione del Comune di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), già autorizzate con le leggi regionali 8 gennaio 2001, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003) e 38/2001, rispettivamente per euro 1.549.370,00 in conto esercizio 2003 e per euro 3.615.200,00 in conto esercizio 2002, sono da considerarsi ricomprese nelle autorizzazioni già disposte dalle leggi finanziarie 48/1996, 41/1997, 1/1999 e 1/2000.

Art. 7

(Estinzione anticipata di mutui)

1. La Giunta regionale è autorizzata nell'anno 2003, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, a disporre l'estinzione anticipata dei mutui contratti dalla Regione, in corso di ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, regolati a tassi fissi superiori a quelli praticati sui mercati finanziari.
2. I conseguenti oneri, per un ammontare massimo di euro 5.000.000,00, trovano copertura nello stanziamento già iscritto nell'obiettivo programmatico 3.2 al capitolo 69300.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 8

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. L'autorizzazione di spesa per il rinnovo contrattuale del personale regionale relativo al biennio economico 2000/2001 è rideterminata in complessivi euro 14.798.694,00 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650/p).

Art. 9

(Sottoscrizione di titoli azionari della società prevista dall'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)

1. La quota regionale di partecipazione al capitale sociale iniziale della società per azioni prevista dall'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), è determinata in euro 500.000,00 (obiettivo programmatico 2.1.4.02 - capitolo 35856).

tion de réhabilitation ne saurait remédier. Tout nouveau bâtiment doit s'intégrer harmonieusement avec le milieu dans lequel il est inséré et occuper le même terrain que le bâtiment précédent. ».

Art. 6

(Financement des plans spéciaux d'investissement de la Commune de Saint-Vincent)

1. Les dépenses pour le financement du plan de requalification de la Commune de Saint-Vincent – visées à l'art. 10 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996 (Loi de finances au titre des années 1997/1999) et déjà autorisées, quant à 1 549 370,00 euros au titre de l'exercice budgétaire 2003, par la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 (Loi de finances au titre des années 2001/2003) et, quant à 3 615 200,00 euros au titre de 2002, par la LR n° 38/2001 – sont considérées comme faisant l'objet des autorisations établies par les lois régionales de finances n° 48/1996, n° 41/1997, n° 1/1999 et n° 1/2000.

Art. 7

(Extinction anticipée d'emprunts)

1. Sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget et de finances, le Gouvernement régional est autorisé, pour 2003, à décider l'extinction anticipée des emprunts contractés par la Région, en cours d'amortissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque les taux fixes y afférents sont supérieurs à ceux appliqués sur les marchés financiers.
2. Les dépenses y afférentes sont couvertes, jusqu'à concurrence de 5 000 000,00 euros maximum, par les crédits inscrits au chapitre 69300, objectif programmatique 3.2.
3. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget nécessaires à cet effet.

Art. 8

(Dispositions en matière de personnels régionaux)

1. La dépense autorisée aux fins du renouvellement du volet économique 2000/2001 de la convention collective des personnels régionaux est rajustée à 14 798 694,00 euros au total (objectif programmatique 1.2.1. – chap. 30650 part.).

Art. 9

(Prise de participations de la Région dans la société visée à l'art. 4 de la loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001)

1. Le montant de la participation de la Région au capital social initial de la société par actions visée à l'art. 4 de la loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001 (Constitution d'une société par actions pour la gestion de la maison de jeu de Saint-Vincent) est fixé à 500 000,00 euros (objectif programmatique 2.1.4.02. – chap. 35856).

2. La quota della partecipazione azionaria della Regione non potrà in ogni caso essere inferiore al 95% dell'intero capitale sociale.

Art. 10
(Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 -
Interventi della gestione speciale)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 23.000.000,00 (obiettivo programmatico 2.1.4.02 - cap. 35620).
2. Rientrano nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 gli interventi da effettuarsi ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 16/1982 volti all'acquisizione ed alla manutenzione, per il tramite della Finaosta S.p.A., di beni immobili di interesse per l'attività della Casa da gioco di Saint-Vincent, che potranno essere concessi in uso al gestore della Casa da gioco stessa alle condizioni stabilite, per i beni immobili di proprietà regionale, dal disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 36/2001.

Art. 11
(Recupero e valorizzazione del forte
e del borgo di Bard - Legge regionale
17 maggio 1996, n. 10)

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), la quota a carico dell'esercizio 2003, è aumentata di euro 3.211.950,00 (obiettivo programmatico 2.2.4.07 - capitolo 68360).

Art. 12
(Università della Valle d'Aosta - Université
de la Vallée d'Aoste. Trasferimento
per attività di ricerca)

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, la somma di euro 68.411,50, derivante dal saldo netto della liquidazione della Consulta regionale dell'economia e del lavoro (CREL), avviata a seguito dell'abrogazione della legge regionale 23 novembre 1994, n. 70 (Istituzione della Consulta regionale dell'economia e del lavoro (CREL)), disposta dall'articolo 18 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), da destinarsi ad attività di ricerca in campo economico (obiettivo programmatico 2.2.4.04. - capitolo 56150).

2. En tout état de cause, la participation de la Région ne saurait être inférieure à 95 % du total du capital social.

Art. 10
(Loi régionale n° 16 du 28 juin 1982.
Interventions relevant de la gestion spéciale)

1. Aux fins des interventions à réaliser au titre de la gestion spéciale de la Finaosta S.p.A. au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement économique de la Région Vallée d'Aoste), tel qu'il a été modifié par l'art. 4 de la loi régionale n° 46 du 16 août 1994, une dépense de 23 000 000,00 euros est autorisée au titre de 2003 (objectif programmatique 2.1.4.02. - chap. 35620).

2. La dépense autorisée aux termes du premier alinéa du présent article couvre également les interventions à réaliser au sens de l'art. 5 de la LR n° 16/1982 en vue de l'achat et de l'entretien, par l'intermédiaire de la Finaosta S.p.A., des biens immeubles utiles aux fins de l'activité de la maison de jeu de Saint-Vincent. Lesdits biens peuvent être confiés à l'exploitant de la maison de jeu susmentionnée suivant les dispositions en matière de biens immeubles propriété de la Région prévues au cahier des charges régissant l'exploitation de la maison de jeu de Saint-Vincent, approuvé par le Conseil régional au sens de l'art. 10 de la LR n° 36/2001.

Art. 11
(Réhabilitation et valorisation du fort
et du bourg de Bard. Loi régionale
n° 10 du 17 mai 1996)

1. Aux fins des actions visées à la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures de réhabilitation et de valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), l'allocation prévue au titre de 2003 est augmentée de 3 211 950,00 euros (objectif programmatique 2.2.4.07. - chap. 68360).

Art. 12
(Università della Valle d'Aosta - Université
de la Vallée d'Aoste. Virement de crédits
pour la recherche)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à transférer à l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste la somme de 68 411,50 euros - dérivant du solde net de la liquidation de la Conférence régionale de l'économie et de l'emploi (CREL) entamée suite à l'abrogation de la loi régionale n° 70 du 23 novembre 1994 (Institution de la Conférence régionale de l'économie et de l'emploi - CREL), aux termes de l'art. 18 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste) - aux fins du financement de la recherche dans le domaine économique (objectif programmatique 2.2.4.04. - chap. 56150).

Art. 13

(Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola)

1. A favore della fondazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), è disposta, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge stessa, un'assegnazione straordinaria per l'anno 2003 di euro 854.000,00 (obiettivo programmatico 2.2.5.01. - capitolo 30152).

Art. 14

(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 25/2002, sono modificate, per l'anno 2003, nella misura indicata nell'allegato C.

CAPO II

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 E TRIENNIO
2003/2005 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15

(Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 9.006.299,06 e dello stato di previsione della spesa per euro 13.164.042,04 del bilancio per l'anno finanziario 2003, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

Art. 16

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Capitolo 00010 «Avanzo di amministrazione» competenza	euro	127.125.551,37
--	------	----------------

Capitolo 00020 «Fondo iniziale di cassa» cassa	euro	49.380.537,52
---	------	---------------

Capitolo 12010 «Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato» cassa	euro	100.000.000,00.
--	------	-----------------

Art. 17

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'an-

Art. 13

(Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture et de l'expérimentation agricole)

1. Une allocation extraordinaire de 854 000,00 euros est décidée, pour 2003, au profit de la fondation visée à l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 12 du 1^{er} juin 1982, portant institution d'une fondation pour la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture et de l'expérimentation agricole et octroyant une aide régionale à ladite fondation, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 4 de ladite loi (objectif programmatique 2.2.5.01. - chap. 30152).

Art. 14

(Augmentation des dépenses autorisées par des lois régionales)

1. Le montant des dépenses autorisées par des lois régionales et fixées par la LR n° 25/2002 est modifié, au titre de 2003, conformément à l'annexe C de la présente loi.

CHAPITRE II

RECTIFICATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL
2003 ET DU BUDGET PLURIANNUEL 2003/2005
ET DISPOSIZIONI FINANCIERES

Art. 15

(Rectification des fonds de caisse suite à l'actualisation des restes)

1. Sont approuvées, telles qu'elles figurent aux tableaux D et E annexés à la présente loi, les diminutions des fonds de caisse des chapitres du budget prévisionnel 2003 se chiffrant au total à 9 006 299,06 euros, pour la partie *recettes*, et à 13 164 042,04 euros, pour la partie *dépenses*.

Art. 16

(Rectification de la partie recettes du budget prévisionnel)

1. La partie *recettes* du budget prévisionnel 2003 subit les augmentations suivantes :

Chapitre 00010 « Excédent budgétaire » (exercice budgétaire)	127 125 551,37 euros
---	----------------------

Chapitre 00020 « Fonds de caisse initial » (fonds de caisse)	49 380 537,52 euros
---	---------------------

Chapitre 12010 « Gestion de fonds déposés sur des comptes courants ouverts avec la <i>Tesoreria centrale dello Stato</i> » (fonds de caisse)	100 000 000,00 euros.
---	-----------------------

Art. 17

(Rectification de la partie dépenses)

1. La partie *dépenses* du budget prévisionnel 2003 et du

no finanziario 2003 e di quello per il triennio 2003/2005 sono apportate variazioni in aumento, come indicate nell'allegato F, per euro 106.063.297,08 di competenza e per euro 153.538.280,50 di cassa per l'anno 2003 e per annui euro 709.000,00 di competenza per gli anni 2004 e 2005.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2003/2005 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:

capitolo 69340 «Fondo di riserva spese obbligatorie»

anno 2004		
competenza	euro	709.000,00
anno 2005		
competenza	euro	709.000,00.

Art. 18

(Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio, ammontano a euro 21.062.254,29.
2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2003 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, ammontano a complessivi euro 9.155.623,98.
3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2003, ammontano ad euro 11.906.630,31, quali risultano analiticamente dall'allegato G.
4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno finanziario 2003, sono approvate le variazioni in aumento per euro 11.906.630,31, quali risultano analiticamente dall'allegato G.

Art. 19

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di euro 127.125.551,37 per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate all'articolo 16.

Art. 20

(Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.067.016.903,21 per la competenza e di euro 2.471.637.590,30 per la cassa.

budget pluriannuel 2003/2005 de la Région subit les augmentations visées à l'annexe F de la présente loi, se chiffrant, pour 2003, à 106 063 297,08 euros au titre de l'exercice budgétaire et à 153 538 280,50 euros au titre des fonds de caisse et, pour 2004 et 2005, à 709 000,00 euros au titre de l'exercice budgétaire.

2. La partie dépenses du budget pluriannuel 2003/2005 de la Région subit les réductions suivantes :

Chapitre 69340 « Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires »

année 2004		
(exercice budgétaire)		709 000,00 euros
année 2005		
(exercice budgétaire)		709 000,00 euros.

Art. 18

(Inscription de crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectification du budget)

1. Les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et inscrits au budget prévisionnel 2002 mais non engagés à la clôture de l'exercice s'élèvent à 21 062 254,29 euros.
2. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2003 au sens du deuxième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité de la Région autonome Vallée d'Aoste), tel qu'il a été remplacé par l'art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992, s'élèvent à 9 155 623,98 euros.
3. Les crédits visés au premier alinéa du présent article, inscrits au titre de l'exercice budgétaire 2003 au sens de la présente loi, s'élèvent à 11 906 630,31 euros, ainsi qu'il appert de l'annexe G.
4. Sont approuvées les augmentations de 11 906 630,31 euros de la partie dépenses du budget prévisionnel 2003, telles qu'elles figurent à l'annexe G de la présente loi.

Art. 19

(Couverture financière)

1. La dépense supplémentaire de 127 125 551,37 euros au titre de 2003, qui dérive des autorisations de dépense visées à la présente loi, est couverte par les recettes supplémentaires autorisées au sens de l'art. 16.

Art. 20

(Équilibre du budget)

1. Suite aux rectifications approuvées par la présente loi, les recettes et les dépenses du budget prévisionnel 2003 de la Région s'équilibrent à 2 067 016 903,21 euros, au titre de l'exercice budgétaire, et à 2 471 637 590,30 euros, au titre des fonds de caisse.

CAPO III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 21
(Modificazioni alla legge regionale
31 agosto 1991, n. 37)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario Regionale), l'espressione «assegni mensili» è sostituita dall'espressione «assegni». Nella stessa legge, all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, comma 5, all'articolo 5, commi 3 e 4bis, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1992, n. 48, e all'articolo 7, comma 1, l'espressione «assegno mensile» è sostituita dall'espressione «assegno».
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 37/1991, l'espressione «scuole dirette a fini speciali» è sostituita dall'espressione «corsi di laurea e di laurea specialistica universitaria delle professioni sanitarie».
3. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 37/1991 è sostituito dal seguente:

«6. Le modalità di assegnazione e di liquidazione dell'assegno di formazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».
4. I commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 3 della l.r. 37/1991 sono abrogati.
5. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 37/1991, da ultimo modificato dall'articolo 15 della l.r. 1/2001, dopo l'espressione «di cui all'articolo 3» sono aggiunte le parole «, comma 1».
6. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 37/1991, l'espressione «non può essere superiore ad un dodicesimo dello stipendio tabellare iniziale annuo» è sostituita dall'espressione «non può essere superiore allo stipendio tabellare iniziale annuo».
7. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 37/1991 è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità di assegnazione e di liquidazione dell'assegno di formazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».
8. L'articolo 8 della l.r. 37/1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 8
(Limiti)

1. Gli assegni previsti dalla presente legge non sono cumulabili tra loro e non possono essere attribuiti più di due volte allo stesso soggetto.».

CHAPITRE III
MODIFICATION DE MESURES
LÉGISLATIVES

Art. 21
(Modification de la loi régionale
n° 37 du 31 août 1991)

1. Au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 37 du 31 août 1991 (Dispositions en matière de formation professionnelle des agents nécessaires au Service sanitaire régional), les mots « allocations mensuelles » sont remplacés par le mot « allocations ». Au deuxième alinéa de l'art. 1^{er}, au premier alinéa de l'art. 2, au cinquième alinéa de l'art. 3, au troisième alinéa de l'art. 5 et au quatrième alinéa bis dudit art. 5 – tel qu'il a été ajouté par l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 48 du 24 août 1992 – et au premier alinéa de l'art. 7 de la loi susdite, les mots « allocation mensuelle » sont remplacés par le mot « allocation ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 37/1991, les mots « les cours d'écoles spéciales » sont remplacés par les mots « les cours en vue de l'obtention d'une licence ou d'une licence spécialisée dans le domaine de la santé ».
3. Le sixième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 37/1991 est remplacé comme suit :

«6. Les modalités d'attribution et de liquidation de l'allocation de formation sont fixées par délibération du Gouvernement régional. ».
4. Les alinéas 8, 9, 10, 11 et 12 de l'art. 3 de la LR n° 37/1991 sont abrogés.
5. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 37/1991, modifié en dernier lieu par l'art. 15 de la LR n° 1/2001, après les mots « visées à l'art. 3 » sont ajoutés les mots «, premier alinéa ».
6. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 37/1991, les mots « ne peut en tout cas excéder un douzième du traitement de base annuel attribué » sont remplacés par les mots « ne peut en tout cas excéder le traitement de base annuel attribué ».
7. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 37/1991 est remplacé comme suit :

«4. Les modalités d'attribution et de liquidation de l'allocation de formation sont fixées par délibération du Gouvernement régional. ».
8. L'art. 8 de la LR n° 37/1991 est remplacé comme suit :

« Art. 8
(Limites)

1. Les allocations prévues par la présente loi ne peuvent être cumulées ni attribuées plus de deux fois à la même personne. ».

9. L'articolo 11 della l.r. 37/1991 è abrogato.

Art. 22
(Modificazioni alla legge regionale
25 gennaio 2000, n. 5)

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente:

«Art. 35bis
(Attività di soccorso sanitario e di trasporto
infermi e feriti con autoambulanza)

1. In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l'attività di soccorso sanitario con autoambulanza costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale.
2. Le attività di soccorso sanitario e di trasporto di infermi e feriti sono esercitate dall'Azienda USL, direttamente o mediante convenzioni con enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda stessa, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4.
3. L'attività di trasporto di infermi e feriti con autoambulanza può altresì essere esercitata in proprio da enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente secondo le modalità e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. I requisiti del personale e dei mezzi necessari per l'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, fatti salvi gli adattamenti alle specificità organizzative e territoriali valdostane.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di autoambulanza gestiti dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia dello Stato e dalla Croce Rossa Italiana e a quelli svolti da autoambulanze immatricolate in altre regioni in transito temporaneo in Valle d'Aosta.».

Art. 23
(Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1996, n. 19)

1. L'articolo 20 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

9. L'art. 11 de la LR n° 37/1991 est abrogé.

Art. 22
(Modification de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000)

1. Après l'art. 35 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste), est inséré l'article suivant :

« Art. 35 bis
(Secours sanitaire et transport des
infirmes et des blessés par ambulance)

1. Conformément au décret du Président de la République du 27 mars 1992 (Acte d'orientation et de coordination à l'intention des Régions en vue de la détermination des niveaux d'assistance sanitaire d'urgence), le secours sanitaire par ambulance est du ressort exclusif du Service sanitaire régional.
2. Le secours sanitaire et le transport des infirmes et des blessés sont assurés par l'agence USL, directement ou par l'intermédiaire d'établissements, d'associations ou de particuliers conventionnés et justifiant de l'autorisation sanitaire délivrée par ladite agence, sur vérification de l'existence des conditions visées au quatrième alinéa du présent article.
3. Le transport des infirmes et des blessés par ambulance peut être également assuré par des établissements, des associations ou des particuliers justifiant de l'autorisation délivrée par la structure régionale compétente suivant les modalités et les procédures établies par délibération du Gouvernement régional.
4. Les conditions que doivent réunir les personnels et les moyens nécessaires aux fins des activités visées au deuxième et au troisième alinéa du présent article sont définies par délibération du Gouvernement régional, conformément aux dispositions étatiques, sans préjudice des adaptations aux spécificités organisationnelles et territoriales valdôtaines.
5. Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux services de transport par ambulance gérés par les forces armées et les forces de police de l'État et par la Croix rouge italienne, ni aux ambulances immatriculées dans d'autres régions qui circulent, occasionnellement, en Vallée d'Aoste. ».

Art. 23
(Modification de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996)

1. L'art. 20 de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996 (Dispositions en matière de comptabilité, gestion et contrôle de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, en application du décret n° 502 du 30 décembre 1992

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), è sostituito dal seguente:

«Art. 20
(Forniture di beni e servizi)

1. Il presente articolo definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 2sexies e dell'articolo 3, comma 1ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), principi e criteri per la regolamentazione da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, mediante l'atto aziendale, delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa statale di recepimento della normativa comunitaria.
2. I principi e criteri per la definizione, da parte dell'Azienda USL, con l'atto aziendale, della disciplina dell'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, sono i seguenti:
 - a) programmazione almeno annuale delle acquisizioni di beni e servizi;
 - b) coerenza dei programmi di acquisto con il budget generale, i budget delle fondamentali strutturali ed i budget di centro di responsabilità;
 - c) trasparenza e massima tutela della concorrenza in quanto strumentali al perseguimento dei fini istituzionali secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 502/1992, con la definizione di criteri per l'affidamento che prevedano adeguate valutazioni sia mediante confronti concorrenziali sia mediante adeguate e documentate indagini di mercato;
 - d) definizione delle procedure di acquisizione per tipologie di contratto.
3. L'attività negoziale dell'Azienda USL deve ispirarsi ai principi di cui al comma 2 e svolgersi secondo lealtà e correttezza. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella conclusione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
4. Per addivenire alla conclusione di ciascun contratto è necessaria la preventiva adozione, da parte del soggetto competente ad impegnare l'Azienda USL, individuato dall'atto aziendale, di una determinazione che definisca l'oggetto del contratto e il valore di stima dello stesso, le eventuali garanzie richieste, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, l'obbligo del fornitore di assoggettarsi alle condizioni e modalità

portant réorganisation de la réglementation sanitaire, aux termes de l'article 1^{er} de la loi n° 421 du 23 octobre 1992, modifié par le décret n° 517 du 7 décembre 1993) est remplacé comme suit :

« Art. 20
(Achat de biens et de services)

1. Dans le respect des principes visés à l'art. 24 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 (Loi de finances 2003), le présent article définit, aux termes du deuxième alinéa sexies de l'art. 2 et du premier alinéa ter de l'art. 3 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation des dispositions en matière sanitaire au sens de l'art. 1^{er} de la loi n° 421 du 23 octobre 1992), modifié et complété, les principes et les critères pour la réglementation, par acte de l'agence USL de la Vallée d'Aoste, des procédures d'achat des biens et des services d'une valeur inférieure au seuil établi par les dispositions étatiques portant application de dispositions communautaires.
2. Les principes et les critères pour la réglementation, par l'acte susdit, de l'achat des biens et des services d'une valeur inférieure au seuil établi par les dispositions étatiques portant application de dispositions communautaires sont les suivants :
 - a) L'achat des biens et des services doit faire l'objet d'un plan au moins annuel ;
 - b) Les plans relatifs aux achats doivent être compatibles avec les ressources disponibles à l'échelle générale, ainsi qu'à l'échelle des structures fondamentales et des centres de responsabilité ;
 - c) La transparence et le respect rigoureux des règles de concurrence doivent être garantis en tant qu'outils indispensables aux fins institutionnelles, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} du décret législatif n° 502/1992, notamment par la définition de critères de sélection comportant des évaluations adéquates axées soit sur des marchés, soit sur des études de marché dûment approfondies ;
 - d) Les procédures d'achat doivent être définies selon le type de contrat.
3. L'activité de négociation de l'agence USL s'inspire des principes visés au deuxième alinéa du présent article, de même que des principes de loyauté et de correction. Les négociations et la passation du contrat doivent reposer sur la bonne foi des parties.
4. Aux fins de la passation de tout contrat, le sujet habilité à engager l'agence USL au sens de l'acte susmentionné doit préalablement adopter une décision indiquant l'objet du marché, la valeur estimée et les caractéristiques techniques de celui-ci, les garanties éventuellement nécessaires, la qualité et les modalités d'exécution du marché, les modalités de paiement, l'obligation de l'adjudicataire de respecter les conditions et les modalités prévues et de se conformer

previste e di uniformarsi alle disposizioni vigenti, la facoltà dell'Azienda, in caso di inadempimento, di rescindere il contratto e di provvedere all'esecuzione a spese dell'aggiudicatario, nonché ogni altra indicazione ritenuta necessaria.

5. L'attività negoziale viene svolta, ove la situazione di mercato lo consenta, con almeno tre imprese qualificate dall'Azienda USL, individuate con la determinazione di cui al comma 4, salvo quanto stabilito al comma 10.
6. L'Azienda USL invita a contrattare i soggetti individuati garantendo condizioni paritarie agli stessi, mediante trasmissione della determinazione di cui al comma 4, con l'indicazione dei vincoli che l'Azienda USL si assume e delle facoltà che la stessa si riserva, a fronte di un'eventuale offerta, nella fase della successiva negoziazione, compresa la facoltà di non addivenire alla conclusione del contratto.
7. La scelta del contraente, sulla base delle offerte pervenute, viene effettuata dal soggetto competente ad impegnare l'Azienda USL, individuato dall'atto aziendale, che provvede a negoziare le migliori condizioni di fornitura individuando l'offerta più vantaggiosa, in relazione agli aspetti economici e agli altri elementi contrattuali indicati nell'invito, e alla stipula del contratto, previa indagine di mercato. L'atto aziendale indica le tipologie di beni e servizi per le quali deve essere assicurata una valutazione interdisciplinare, in relazione alle caratteristiche del bene o servizio da acquisire ed al suo utilizzo. Delle valutazioni effettuate è assicurata documentazione scritta da conservare agli atti, secondo modalità da definirsi con l'atto aziendale. È inoltre conservata agli atti specifica relazione in ordine alla verifica di mercato effettuata secondo modalità da definirsi con l'atto aziendale, tali comunque da assicurare, per ogni specifica tipologia di beni e servizi, il più ampio riscontro della congruità delle condizioni economiche proposte rispetto ai prezzi medi di mercato.
8. L'atto aziendale disciplina le modalità di stipula del contratto da parte del soggetto competente, prevedendo anche l'eventuale decisione di non addivenire alla stipula, che deve essere comunque adeguatamente motivata.
9. L'atto aziendale può prevedere la possibilità di negoziare le migliori condizioni e concludere il relativo contratto anche in presenza di un'unica offerta, previa verifica di mercato, risultante da specifica relazione, che accerti la congruità delle condizioni economiche proposte.
10. Per la conclusione dei contratti di valore superiore a 50.000 euro e non superiore a 130.000 euro, IVA esclusa, l'atto aziendale indica le modalità di pubblicazione della determinazione di cui al comma 4,

mer aux dispositions en vigueur, la faculté de l'agence – en cas d'inexécution – de résilier le contrat et d'en prévoir l'exécution aux frais de l'adjudicataire, ainsi que toute autre précision jugée nécessaire.

5. Lorsque la situation du marché le permet, les négociations sont menées avec au moins trois entreprises parmi celles indiquées par l'agence USL dans la décision visée au quatrième alinéa du présent article, sans préjudice des dispositions du dixième alinéa ci-dessous.
6. L'agence USL envoie aux entreprises qu'elle invite à soumissionner, auxquelles elle assure un traitement égal, la décision visée au quatrième alinéa du présent article, en précisant les obligations qu'elle assume et les facultés qu'elle se réserve, y compris la faculté de ne pas passer de contrat.
7. Le choix du contractant est effectué, au vu des soumissions, par le sujet habilité à engager l'agence USL au sens de l'acte susmentionné. Ledit sujet pourvoit à négocier les meilleures conditions d'achat, soit à identifier l'offre la plus avantageuse du point de vue économique et des autres éléments contractuels précisés par l'invitation à soumissionner, ainsi qu'à passer le contrat, après étude de marché. L'acte de l'agence susmentionné indique les types de biens et de services qui exigent une évaluation interdisciplinaire, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur utilisation. Toute évaluation est documentée par écrit et les pièces y afférentes sont versées aux archives, aux termes de l'acte de l'agence susmentionné. Est par ailleurs versée aux archives l'étude de marché menée suivant les modalités fixées par ledit acte de l'agence aux fins de la vérification, pour chaque type de bien ou de service, de la compatibilité des conditions économiques proposées avec les prix de marché moyens.
8. Ledit acte de l'agence fixe les modalités de passation du contrat par le sujet habilité à cet effet et prévoit la possibilité de ne pas passer de contrat, sur motivation adéquate.
9. Ledit acte de l'agence peut prévoir que les meilleures conditions soient négociées et que le contrat soit passé même lorsqu'une seule soumission est déposée, sur étude de marché ad hoc attestant le caractère raisonnable des conditions économiques proposées.
10. En cas de contrat d'une valeur de plus de 50 000 euros mais ne dépassant pas 130 000 euros, IVA exclue, ledit acte de l'agence fixe les modalités de publication de la décision visée au quatrième alinéa du

che deve avvenire almeno sul sito Internet aziendale. In tal caso, oltre ai soggetti già individuati con la determinazione a contrattare, l'Azienda USL ammette alla negoziazione i soggetti che ne facciano richiesta, nei termini e con le modalità stabiliti dall'atto aziendale. Per la conclusione di contratti di valore superiore a 130.000 euro ed inferiore all'importo previsto dalle vigenti norme di recepimento della normativa comunitaria, IVA esclusa, la determinazione è soggetta a pubblicazione anche su almeno un quotidiano a rilevanza nazionale.

11. L'atto aziendale può prevedere procedure ulteriormente semplificate per forniture di beni o servizi di valore inferiore a 50.000 euro, IVA esclusa, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 2.
12. L'Azienda USL ha comunque l'obbligo di aderire alle convenzioni definite da CONSIP S.p.A., fatta salva la possibilità di non aderire qualora le condizioni di prezzo unitario conseguibili autonomamente siano più favorevoli. A tal fine, l'Azienda USL esperisce procedure di mercato utilizzando il prezzo definito dalle convenzioni CONSIP S.p.A. come base d'asta al ribasso.
13. L'Azienda USL è tenuta a partecipare formalmente ad un Osservatorio Prezzi Sanitari Regionale, ad utilizzare i dati ivi contenuti al fine della obbligatoria attestazione di congruità da riportarsi in ogni atto di acquisto e ad attivare forme di accreditamento dei fornitori sul sito Internet aziendale.»

2. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/1996, le parole «e forniture» sono soppresse.
3. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 19/1996, le parole «e delle forniture» sono soppresse.

Art. 24
(Modificazioni alla legge regionale
20 agosto 1993, n. 62)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 43, è aggiunto il seguente:

«5bis. In via transitoria, ai fini della formulazione della prima graduatoria di cui all'articolo 9, relativa all'anno 2003, sono considerate ammissibili a contributo le richieste di finanziamento presentate entro il 30 settembre 2002, purché rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 8, comma 4.»

présent article, notamment sur le site internet de l'USL. En l'occurrence, l'agence USL admet à soumissionner, en sus des entreprises indiquées dans ladite décision, les entreprises qui en font la requête dans les délais et suivant les modalités établies par l'acte de l'agence susmentionné. En cas de contrat d'une valeur de plus de 130 000 euros mais ne dépassant pas le plafond prévu par les dispositions étatiques portant application de dispositions communautaires, IVA exclue, la décision en cause doit être également publiée sur au moins un quotidien à diffusion nationale.

11. L'acte de l'agence susmentionné peut prévoir des procédures plus simples pour l'achat de biens ou de services d'une valeur inférieure à 50 000 euros, IVA exclue, conformément aux principes et aux critères visés au deuxième alinéa du présent article.
12. L'agence USL est, en tout état de cause, tenue de respecter les conventions passées par la CONSIP S.p.A., sauf au cas où les prix unitaires qu'elle obtient d'une manière autonome seraient plus favorables. Aussi l'agence USL adopte-t-elle le prix défini par les conventions passées par la CONSIP S.p.A. en tant que mise à prix des adjudications au rabais qu'elle ouvre.
13. L'agence USL est tenue de participer formellement à l'observatoire régional des prix des prestations sanitaires, à utiliser les données y afférentes aux fins de l'attestation, dans tout acte d'achat, de l'adéquation des prix proposés et à mettre en œuvre des formes d'accréditation des fournisseurs sur son site internet. »

2. Au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/1996, les mots « et de fournitures » sont supprimés.
3. Au deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/1996, les mots « et des fournitures » sont supprimés.

Art. 24
(Modification de la loi régionale
n° 62 du 20 août 1993)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993 (Dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables), tel qu'il a été remplacé par l'art. 3 de la loi régionale n° 43 du 26 mai 1998, est ajouté l'alinéa suivant :

« 5 bis. À titre transitoire, aux fins de l'établissement au sens de l'art. 9 de la présente loi du premier classement 2003, sont considérées comme éligibles les demandes déposées au plus tard le 30 septembre 2002, à condition qu'elles répondent aux conditions visées à l'art. 4 et 8 ci-dessus et au quatrième alinéa du présent article. »

Art. 25
(Modificazioni alla legge regionale
4 settembre 2001, n. 19)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituita dalla seguente:

«c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, con l'esclusione di beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda;».
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

«c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, con l'esclusione di beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda o di rami di azienda;».

Art. 26
(Modificazione alla legge regionale
23 agosto 1996, n. 26)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 26, è aggiunto il seguente:

«1bis. Per i procedimenti di cui al comma 1, concernenti responsabilità amministrativa, l'articolo 10, comma 1, della l.r. 33/1995, si applica già a seguito della notifica dell'invito a dedurre da parte del procuratore regionale della Corte dei Conti.».
2. Le spese per l'applicazione del comma 1 gravano sul capitolo 20432 (Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri e dagli amministratori regionali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci relativi agli anni finanziari successivi.

Art. 27
(Modificazione alla legge regionale
1° settembre 1997, n. 29)

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è aggiunta la seguente:

«g bis) casi di particolare gravità, compresi quelli relativi ad una temporanea condizione di disabilità.».

Art. 25
(Modification de la loi régionale
n° 19 du 4 septembre 2001)

1. La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) est remplacée comme suit :

« c) L'achat de machines, d'équipements, de véhicules, de mobilier, de logiciels et d'autres biens d'équipement strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause, exception faite des biens usagés, à moins que ces derniers ne relèvent de l'acquisition d'entreprises ou de branches d'entreprise ; ».
2. La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 19/2001 est remplacée comme suit :

« c) L'achat de machines, d'équipements, de véhicules, de mobilier, de logiciels et d'autres biens d'équipement strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause, exception faite des biens usagés, à moins que ces derniers ne relèvent de l'acquisition d'entreprises ou de branches d'entreprise ; ».

Art. 26
(Modification de la loi régionale
n° 26 du 23 août 1996)

1. Après le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 26 du 23 août 1996 est ajouté l'alinéa suivant :

« 1 bis. Pour ce qui est des procès visés au premier alinéa, relatifs à la responsabilité administrative, le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 33/1995 est appliqué dès la notification de l'invitation à déduire de la part du procureur général de la Cour des comptes. ».
2. Les dépenses pour l'application du premier alinéa grèvent le chapitre 20432 (Remboursement des frais légaux et de justice supportés par les conseillers et assesseurs régionaux) du budget prévisionnel 2003 de la Région et les chapitres correspondants des budgets des années suivantes.

Art. 27
(Modification de la loi régionale
n° 29 du 1^{er} septembre 1997)

1. Après la lettre g) du premier alinéa de l'art. 56 de la loi régionale n° 29 du 1^{er} septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers) est ajoutée la lettre suivante :

« g bis) Cas particulièrement graves, y compris ceux comportant un handicap temporaire. ».

Art. 28
(Modificazione alla legge regionale
30 gennaio 1998, n. 6)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico), come modificato dalla l.r. 5/2000 e dalla legge regionale 16 luglio 2002, n. 14 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004 ed interventi nel settore funiviario), è aggiunto il seguente:

«6bis. Nelle more dell'applicazione della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), e nell'ambito del fabbisogno di personale sanitario laureato non medico di cui all'articolo 5, comma 2, per il quale non è stato possibile attivare le convenzioni con le università per l'attivazione di posti riservati di formazione in aggiunta a quelli ordinari stabiliti dalla programmazione nazionale, la Giunta regionale corrisponde ai candidati, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, commi 2, 5, lettera b), e 6, borse di studio regionali per l'intera durata dei corsi di studi delle scuole di specializzazione. L'importo e le modalità di corresponsione delle borse di studio regionali sono determinate ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990))».

Art. 29
(Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20.
Disposizione transitoria)

1. Il limite massimo di centosessanta giorni previsto dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Abrogazione delle leggi regionali 31 maggio 1983, n. 38, 27 maggio 1988, n. 37 e del regolamento regionale 13 dicembre 1989, n. 1), è elevato, esclusivamente per l'anno 2003, a trecentoventi giorni.

Art. 30
(Disposizioni per l'utilizzo di immobili regionali destinati
ad attività produttive)

1. Il canone di locazione applicabile alle imprese industria-

Art. 28
(Modification de la loi régionale
n° 6 du 30 janvier 1998)

1. Après le sixième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 6 du 30 janvier 1998 (Mesures visant à faciliter la formation des médecins spécialistes et des personnels sanitaires titulaires d'une licence autre que la licence en médecine), tel qu'il a été modifié par la LR n° 5/2000 et par la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002 (Rajustement du budget prévisionnel 2002, modifications de mesures législatives, première rectification du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004 et mesures dans le secteur des transports par câble) est ajouté l'alinéa suivant :

« 6 bis) Dans l'attente de l'application de la loi n° 401 du 29 décembre 2000 (Dispositions sur l'organisation et le personnel du secteur sanitaire) et dans le cadre des besoins en personnel sanitaire titulaire d'une licence autre que la licence en médecine au sens du deuxième alinéa de l'art. 5, pour lequel il n'a pas été possible de signer des conventions avec des universités en vue de la création de postes réservés pour la formation des spécialistes qui s'ajouteraient aux postes ordinaires prévus dans le cadre de la planification nationale, le Gouvernement régional verse des bourses d'études régionales aux candidats qui réunissent les conditions requises au deuxième alinéa, au cinquième alinéa, lettre b), et au sixième alinéa de l'art. 2, et ce, pendant toute la durée des cours des écoles de spécialisation. Le montant desdites bourses d'études régionales et les modalités de versement y afférentes sont fixés au sens des dispositions du décret législatif n° 257 du 8 août 1991 portant application de la directive n° 82/76/CEE du Conseil du 26 janvier 1982 modifiant les directives précédentes en matière de formation de médecins spécialistes, aux termes de l'art. 6 de la loi n° 428 du 29 décembre 1990 (Loi communautaire 1990). ».

Art. 29
(Loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002.
Disposition transitoire)

1. La durée maximum de cent soixante jours prévue par le premier alinéa de l'art. 37 de la loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l'organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régionales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989) est augmentée, uniquement au titre de 2003, à trois cent vingt jours.

Art. 30
(Disposizioni pour l'utilisation des immeubles régionaux
destinés aux activités productives)

1. Le loyer applicable aux entreprises industrielles et aux

li e alle cooperative di produzione e lavoro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2001, n. 14 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2000), occupavano immobili di proprietà della Regione è stabilito nella misura indicata dall'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni immobili di proprietà regionale utilizzati da imprese industriali e da cooperative di produzione e lavoro), con riferimento al conto di patrimonio della Regione alla data del 31 dicembre 2000, salvo che il canone previsto al momento dell'entrata in vigore della l.r. 1/1998 risulti essere inferiore.

2. Le indennità dovute dai soggetti di cui al comma 1 per l'occupazione di immobili di proprietà della Regione per i periodi antecedenti la sottoscrizione del contratto sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 1/1998.

Art. 31
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 2003.

Il Presidente
LOUVIN

coopératives de production et de travail qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi régionale n° 14 du 16 août 2001 (Approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 2000) occupaient des immeubles propriété de la Région est fixé, aux termes de l'art. 2 de la loi régionale n° 1 du 14 janvier 1998 (Régime des loyers des baux d'immeubles appartenant à la Région, utilisés par des entreprises industrielles et par des coopératives de production et de travail), compte tenu de l'état du patrimoine de la Région au 31 décembre 2000, à moins que le loyer prévu au moment de l'entrée en vigueur de la LR n° 1/1998 ne s'avère inférieur.

2. Les indemnités dues par les sujets visés au premier alinéa du présent article au titre des périodes d'occupation des immeubles propriété de la Région qui précèdent la signature du contrat y afférent sont établies aux termes de l'art. 4 de la LR n° 1/1998.

Art. 31
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 28 avril 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

ALLEGATO A

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AI QUALI SONO APPORTATE VARIACIONI IN AUMENTO O IN
DIMINUZIONE

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
00100	Tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche	4.957,99	
00150	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore	700.000,00	
00300	Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent	1.579.079,42	
00820	Contributi sui premi di assicurazione per la responsabilità civile auto	300.000,00	
00850	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	71,43	
01000	Contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale	98,74	
01050	Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche	1.012.589,03	
01100	Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.)	19.263.952,76	
01150	Imposta Regionale di Trascrizione (I.R.T.) dei veicoli iscritti al P.R.A.	108.545,79	
01200	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.F. di cui all'art. 2 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		5.327.210,14

ARTICOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
01205	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.F. di cui all'art. 2 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	10.045.412,42	
01210	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.G. di cui all'art. 2 lett. b) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	14.557.667,58	
01220	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle ritenute alla fonte previste dal titolo III del D.P.R. del 28 settembre 1973, n. 600 di cui all'art. 2 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	2.122.283,76	
01300	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'I.V.A. di cui all'art. 3 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	9.561.156,64	
01305	Quota sostitutiva dell'I.V.A. all'importazione per merci provenienti da paesi comunitari di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498		40.170.012,48
01310	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di registro di cui all'art. 3 lett. b) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	1.154.995,13	
01320	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di bollo di cui all'art. 3 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		2.200.584,77
01340	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta ipotecaria di cui all'art. 3 lett. e) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	464.514,46	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
01350	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 3 lett. f) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		3.621.188,85
01360	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di pubblico insegnamento di cui all'art. 3 lett. g) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	56.582,76	
01370	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Valle d'Aosta di cui all'art. 3 lett. h) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		2.616.236,54
01380	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto dell'asse ereditario di cui all'art. 2 lett. d) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	267.508,29	
01400	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti di cui all'art. 4 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	632.414,27	
01401	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra di cui all'art. 4 lett. a) della Legge 26 novembre 1981, n. 690		11.481.263,33
01402	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta sull'energia elettrica di cui all'art. 4 lett. b) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	12.641.571,41	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
01404	Quote fisse di ripartizione sul gettito della sovrimposta di confine di cui all'art. 4 lett. d) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	353.009,00	
01410	Quote fisse di ripartizione dei proventi del monopolio sui tabacchi di cui alla lett. e) dell'art. 4 della Legge 26 novembre 1981, n. 690		684.980,90
01420	Quote fisse di ripartizione dei proventi del lotto al netto delle vincite di cui alla lett. f) dell'art. 4 della Legge 26 novembre 1981, n. 690	2.524.023,67	
02110	Fondi trasferiti dall'A.N.A.S. per la costruzione del tratto Aosta centro - Aosta ovest della tangenziale sud di Aosta	79.335,70	
02115	Fondi trasferiti dall'A.N.A.S. per interventi nel settore della viabilità	23.039,66	
02125	Fondi per la realizzazione di uno studio di fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta	1.032.913,80	
02760	Fondi per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica		1.600.000,00
03000	Fondi per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta alla infertilità	196.852,40	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
03050	Fondi per il finanziamento del progetto "Agricoltura biologica e agricoltura di montagna" per l'attuazione dell'iniziativa ADAPT	9.207,24	
03300	Fondi per pagamento di interessi e prestiti per opere di miglioramento fondiario - limite di impegno	1.104,09	
03500	Fondi per pagamento quote interessi per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina - limite di impegno	7.085,38	
03600	Fondi per concorso spese per mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	13.308,03	
03700	Fondi per concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	84.451,60	
03900	Fondi per concorso nel pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario - limite di impegno	5.490,13	
03910	Fondi per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria "LEADER PLUS"	343.140,00	
04127	Fondi provenienti dalle regioni coordinatrici dei progetti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e alpi latine 1997-1999"	33.144,31	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
04130	Fondi per l'attuazione di interventi previsti dal piano triennale di tutela ambientale 1994/96 - area programmata "Bacini idrografici e mare Adriatico"	25.580,08	
04133	Fondi per l'organizzazione del servizio idrico integrato	10.018,00	
04140	Fondi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari - parte in conto capitale	1.065.827,60	
04520	Fondi per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane a valere sul Fondo Nazionale per la Montagna	715.809,26	
04600	Fondi per il finanziamento delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza	13.207,51	
04620	Fondi per l'attuazione di misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza	194.786,88	
04635	Fondi per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali	159.617,87	
04640	Fondi per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"	50.332,47	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
04660	Fondi per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	2.836,00	
04670	Fondi per il funzionamento delle scuole elementari parificate e delle scuole materne private	42.511,23	
04720	Fondi per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	306.258,94	
04820	Fondi per l'ammortamento di mutui contratti per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000		2.000.000,00
04850	Fondi per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	613.490,45	
04860	Fondi per interventi nel settore del commercio e del turismo	40.543,15	
04865	Fondi per l'attuazione di interventi in materia equestre	235.958,83	
04866	Assegnazioni per migliorare la qualità dell'offerta turistica a valere sull'apposito Fondo di cofinanziamento		1.619.232,72
05510	Fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	71.048,84	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
05512	Fondi per l'attuazione di progetti di ristrutturazione degli enti di formazione		500.000,00
05515	Fondi per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	174.685,35	
05516	Fondi per attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	56.732,84	
05520	Fondi per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	343.021,83	
05526	Contributo finanziario dello Stato per la redazione del progetto di potenziamento e qualificazione della strumentazione didattica, dei servizi documentali e per l'orientamento professionale in funzione dello sviluppo di azioni innovative di formazione professionale di cui alla Legge 12 novembre 1988, n. 492	198.757,55	
05527	Contributi provenienti dal Fondo di rotazione statale per l'attuazione del Docup FESR ob.2 2000/2006 e sostegno transitorio 2000/2005	347.300,00	
05528	Fondi per l'attuazione del programma di azioni innovative denominato "VINCES"	350.000,00	
05530	Fondi per l'attuazione dei progetti "Integra youthstart Valle d'Aosta" e "Integra II - Horizon Valle d'Aosta", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane", concernenti interventi nel settore della formazione professionale (P.O. Italiano 1994/1999)	128.041,67	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05535	Fondi per l'attuazione di un programma operativo di formazione professionale denominato "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale"	32.517,12	
05540	Fondi per l'attuazione del progetto "Creazione di impresa femminile nel settore dell'accoglienza turistica" per valorizzare e promuovere l'occupazione delle donne	141.095,09	
05545	Fondi per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	2.801.388,48	
05550	Fondi per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	135.867,15	
05552	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della Legge n. 845/1978 e/o dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987, per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento degli obiettivi 3 e 4 di cui al Regolamento CEE n. 2052/88 (P.O. FSE 1990/92)	20.732,13	
05570	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della Legge n. 845/1978 e/o dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987, per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 3 di cui ai Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93 (P.O. FSE 1994/99)	1.222.766,27	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
05571	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della Legge n. 845/1978 e/o dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 4 di cui ai Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93 (P.O. FSE 1994/99)	38.145,51	
05575	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo-svizzero 1994/99	251.703,02	
05576	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo-francese 1994/99	1.036.180,90	
05577	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa KONVER II, P.O. 1994/99	,01	
05580	Contributi provenienti dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/1987 per l'attuazione del DOCUP FESR - FSE ob. 2 1997/1999	980.036,51	
05582	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Svizzera 2000/2006	31.278,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
05583	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Francia 2000/2006		679.625,21
05584	Contributi provenienti dal fondo per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse per l'attuazione dell'accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta		462.886,97
05590	Contributi provenienti dal fondo di rotazione statale per la realizzazione dell'obiettivo 5B (DOCUP 1994-1999) e del programma regionale LEADER II	40.036,31	
05810	Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi su mutui contratti per l'attuazione di piani di sviluppo - limite di impegno	145.302,40	
05830	Fondi per il concorso nel pagamento di interessi e condizioni di maggior favore su prestiti per l'attuazione di piani di sviluppo - limite di impegno	87.395,93	
05835	Fondi per la realizzazione del programma nazionale "Biocombustibili" per la riduzione delle emissioni gassose	116.202,80	
05838	Fondi per l'installazione degli impianti previsti dal programma "Tetti fotovoltaici" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	21.091,60	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05840	Fondi per il finanziamento di interventi per la protezione delle foreste contro gli incendi	12.704,68	
05876	Fondi per il finanziamento di interventi previsti dal Regolamento CE n. 950/97 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie	82.591,10	
05890	Fondi per l'erogazione di contributi per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura	85.318,68	
05900	Fondi per oneri concernenti l'impiego di personale per la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza nel territorio albanese	10.656,25	
05905	Fondi per la riqualificazione funzionale e ambientale dello Stabimento ittico regionale di Morgex e La Salle	92.171,55	
05915	Fondi assegnati dallo Stato all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per interventi di ripristino della rete sentieristica nel territorio del parco stesso a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000		51.391,75
06310	Fondi per il finanziamento del progetto regionale "Impianto di depurazione e collettori fognanti a servizio della Comunità Montana Valdigne - Mont Blanc"	73.300,41	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
06320	Fondi per la realizzazione dell'impianto di deodorizzazione della zona di trattamento fanghi e di interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione del Consorzio di Depurazione Fognature Saint-Christophe, Aosta e Quart	104.694,39	
06330	Fondi per la realizzazione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue	97.216,81	
06350	Fondi per il finanziamento di un impianto consortile di depurazione dei liquami fognari al servizio dei Comuni di Montjovet ed Emarüse	24.430,07	
06360	Contrazione mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato per finanziamento del programma straordinario di edilizia sanitaria	89.650,19	
06700	Assegnazione per spese attinenti il personale regionale impiegato presso gli uffici amministrativi dei giudici di pace	1.129.269,10	
07000	Recupero di somme sulle spese erogate per ricoveri di assistiti	101.394,81	
07050	Recupero di contributi a carico degli utenti per la fruizione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili		75.498,29
07100	Finanziamenti conferiti da enti, associazioni, società e privati in genere per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di natura culturale, artistica o sportiva (comprende entrate rilevanti ai fini I.V.A.)	305.096,14	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
07600	Diritti di segreteria sui contratti di competenza regionale	2.081,17	
07700	Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni		72.940,81
07800	Proventi derivanti da indennità per danni causati al paesaggio		310.000,00
08100	Provento gestione delle funivie Buisson - Chamois (rilevante ai fini I.V.A.)		25.743,86
08250	Proventi derivanti dal diritto annuale a carico delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese	26,04	
08300	Proventi di ingresso ai castelli (rilevante ai fini I.V.A.)	2.428,10	
08380	Proventi derivanti dall'organizzazione di mostre, esposizioni, manifestazioni di interesse turistico, scientifico, culturale, sportivo e promozionali (rilevante ai fini I.V.A.)	7.746,57	
08420	Proventi derivanti dal servizio di fotocoproduzione operato presso gli uffici regionali (rilevante ai fini I.V.A.)	453,55	
08600	Canoni di locazione di terreni, fabbricati e aziende (comprende entrate rilevanti ai fini I.V.A.)	5.864.604,63	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
08700	Dividendi sulle azioni di società per la quota di partecipazione regionale	279.320,00	
08800	Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere		151.515,09
08900	Sovracanoni per derivazioni di acque a scopo idroelettrico	20.729,33	
09100	Provento dei 9/10 dei canoni statali per le concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'art. 12 dello Statuto Speciale	66.941,46	
09200	Interessi su giacenze di cassa	42.615,47	
09230	Interessi attivi su somme dovute alla Regione a titolo diverso	9.204,56	
09500	Recupero di somme sulle erogazioni di spese correnti	300.506,76	
09520	Somme dovute alla Regione da amministratori e da dipendenti regionali a titolo di recupero in esecuzione di sentenze di magistrature varie	2.101,16	
09550	Recupero a carico degli affittuari di stabili di proprietà delle spese per riscaldamento e consumo acqua potabile		28.672,77
09560	Recupero di ritenute sulle emissioni obbligazionarie	614.000,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09600	Recupero di somme sulle erogazioni di spese in conto capitale	528.795,16	
09700	Recuperi, rimborsi e proventi diversi		90.083,22
09710	Recupero delle risorse disponibili nel Fondo unico aziendale non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario di competenza	464.803,57	
09750	Rimborso da parte dei Comuni delle spese per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Centro regionale di compattazione di Brissogne		638.718,01
09790	Finanziamenti a carico di enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento (FOSPI)	1.700.645,15	
09800	Quota di ripartizione del fondo di perequazione istituite fra le Camere di Commercio		80.000,00
09860	Proventi derivanti dall'utilizzo di beni regionali o da servizi prestatati dalla Regione	1.417.220,44	
09861	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del programma di azioni innovative denominato "VINCES"		1.200.000,00
09862	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A tra Italia e Svizzera 2000/2006	408.969,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
09880	Fondi dell'Unione Europea per l'attuazione di un progetto volto a prevenire la violenza e gli abusi nei confronti dei bambini nelle famiglie, nell'ambito del programma di azione comunitaria DAPHNE	10.425,18	
09887	Contributo a valere sul Fondo Sociale Europeo per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"	27.362,23	
09900	Fondi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	2.243.788,00	
09901	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	278.381,65	
09908	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del DOCUP FESR obiettivo 2 2000/2006 e sostegno transitorio 2000/2005	354.662,00	
09918	Contributo a valere sul Fondo Sociale Europeo per l'attuazione del progetto "Creazione di impresa femminile nel settore dell'accoglienza turistica" per valorizzare e promuovere l'occupazione delle donne	1.095,09	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
09920	Fondi comunitari per l'attuazione di un programma operativo di formazione professionale denominato "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale"	80.156,25	
09922	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) in applicazione del Regolamento CEE n. 4255/88, per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento degli obiettivi 3 e 4 di cui al Regolamento CEE n.2052/88 (P.O. FSE 1993)	300.508,99	
09923	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) in applicazione del Regolamento CE n. 2084/93 per l'attuazione del DOCUP FESR - FSE obiettivo 2 1997/1999	635,45	
09924	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) in applicazione dei Regolamenti CEE n. 4255/88, n. 2084/93, n. 2052/88 e n. 2081/93 per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 3 di cui ai Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93 (P.O. FSE 1994/99)	100.384,09	
09925	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) in applicazione dei Regolamenti CEE n. 4255/88, n. 2084/93, n. 2052/88 e n. 2081/93 per l'attuazione di programmi di formazione professionale finalizzati al conseguimento dell'obiettivo n. 4 di cui ai Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93 (P.O. FSE 1994/99)	100.515,39	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09928	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione del DUP - FESR FSE per il triennio 1994/96 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo n. 2 di cui al Regolamento CE 2081/93	297.132,34	
09929	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CEE n. 4254/88 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 1994-1999	300.503,70	
09931	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo in applicazione del Regolamento CEE n. 4255/88 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 1994/1999	801,28	
09932	Contributi provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), sezione orientamento, in applicazione del Regolamento CEE n. 4256/88 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - francese 1994/1999	781,17	
09933	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione del DOCUP FESR FSE obiettivo 2 1997/1999	300.947,81	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09934	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria RESIDER II, P.O. 1994/99	55.729,49	
09935	Fondi dell'Unione Europea per l'elaborazione del censimento dei biotopi/siti di importanza comunitaria sul territorio della Regione - progetto BIOITALY	6.084,36	
09936	Contributi provenienti dai Fondi Strutturali dell'Unione Europea (FEAOG-FESR-FSE) per la realizzazione dell'obiettivo 5b (DOCUP 1994/1999) e del programma d'iniziativa comunitaria LEADER II (PRL 1994/1999)		125.925,00
09937	Contributi comunitari per la realizzazione della 2' fase del progetto "Ecole populaire de patois" volto all'organizzazione di corsi per l'insegnamento del franco-provenzale	858,88	
09938	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n.2083/93 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PMI, P.O. 1994/99	2.452,61	
09939	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II, P.O.P. italo - svizzero 1994/99	105.160,68	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09941	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in applicazione del Regolamento CE n. 2083/93 per l'attuazione di progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria KONVER II, P.O. 1994/99	2.209,48	
09942	Contributi comunitari per la realizzazione di un progetto di identificazione elettronica degli animali (I.D.E.A.)	109.585,18	
09943	Contributi comunitari per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della silvicoltura	30.564,85	
09944	Contributi provenienti dal Fondo Sociale Europeo per il finanziamento del progetto "Agricoltura biologica e agricoltura di montagna" per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria ADAPT		11.189,18
09945	Fondi comunitari per l'attuazione di un'azione concernente la tutela della natura prevista dal progetto Life '97 "Monitoraggio e gestione delle zone umide inserite in natura 2000"	12.356,36	
09946	Contributi comunitari a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Sezione assetto del territorio e prevenzione delle inondazioni"	577,79	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09947	Fondi dell'Unione Europea provenienti dalle regioni coordinatrici dei progetti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e alpi latine 1997-1999"	118,29	
09948	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per l'attuazione del programma INTERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006		72.000,00
09955	Fondi dell'Unione Europea per il finanziamento di interventi per la protezione delle foreste contro gli incendi	3.275,22	
09960	Fondi provenienti dal FEOGA per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di iniziativa comunitaria "Leader plus"	110.200,00	
10000	Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali (rilevante ai fini I.V.A.)		1.816,46
10100	Provento delle vendite di beni mobili ed oggetti fuori uso	26.257,41	
10200	Provento vendite beni immobili	23.915,79	
11185	Contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994	6.191,46	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
12000	Riscossioni per partite di giro diverse	229.207,56	
12010	Gestione fondi depositati su conti correnti intrattenuti con la Tesoreria Centrale dello Stato	129.680.890,86	
12300	Anticipazione della pensione provvisoria al personale regionale e scolastico collocato a riposo	275,74	
12310	Gestione dei contributi previdenziali obbligatori e dei contributi volontari a carico del personale regionale		181.260,18
12320	Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale		168.059,59
12420	Gestione fondi versati dalla regione a titolo di garanzia e depositi cauzionali	19.866,28	
12425	Recupero di somme anticipate per opere di sistemazione idraulica della Dora Baltea a carico dello Stato comprese nel programma predisposto dal Magistrato per il Po	582,76	
12430	Rimborso anticipazione delle competenze fisse ed accessorie, degli oneri riflessi e di altre spese per il personale addetto ai servizi del Consiglio regionale		433.874,42

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
12500	Contribuzione a carico dei dipendenti e a carico della Regione da trasferire alla Società di gestione dei fondi di previdenza complementare		82.169,95
12510	Recupero di somme erogate a ex dipendenti regionali per trattamenti di fine rapporto per conto della Società di Gestione dei Fondi di Previdenza Complementare	270,20	
12540	Recupero somme anticipate per la custodia di cose sequestrate	245,83	
12545	Gestione dei fondi raccolti in occasione degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	20.334,90	
13000	Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio	27.381,70	
13050	Gestione del fondo regionale per l'abitazione	350.474,07	
13100	Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari	15.304,35	
13280	Gestione dei fondi delle borsa di studio Bianco Levrin e Colotto	189,74	
13500	Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie	560,31	

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AI QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN
DIMINUZIONE

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
20065	Contributo alla società di gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare		38.588,00
20150	Indennità di carica per il Presidente della Regione e per gli Assessori	456.765,65	
20160	Indennità e rimborso spese di trasporto al Presidente della Regione ed agli Assessori	14.187,01	
20170	Spese di rappresentanza e di ospitalità della Giunta Regionale e spese per il cerimoniale	70.103,66	
20350	Indennità spettante ai componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali		17.259,67
20420	Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni		61.852,93
20425	Spese per il funzionamento della Commissione paritetica ex art. 48 bis dello Statuto Speciale, compresi i compensi e il rimborso delle spese ai componenti di nomina regionale	75.952,67	
20430	Spese per atti a difesa dei diritti della Regione		139.656,52
20435	Spese per indennità, canoni, servizi ed altri diritti reali su beni immobili di terzi		180.409,90

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
20440	Oneri derivanti da sentenze giudiziarie esecutive, da lodi arbitrali e da accordi transattivi	23.832,45	
20465	Spese per acquisto e rinnovo di arredi, macchine ed attrezzature per il funzionamento degli uffici, dei magazzini e dei laboratori	134.855,65	
20467	Spese per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)	50.425,01	
20470	Spese di funzionamento corrente degli uffici, ivi comprese le funzioni camerali ed i servizi contingentamento (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	291.485,28	
20471	Spese per il funzionamento ordinario della struttura, ivi comprese le spese per copie eliografiche, sviluppo fotografie, visure		48.086,71
20472	Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: riscaldamento, manutenzione ordinaria e gestione impianti		36.594,67
20473	Spese per acquisto di libri, pubblicazioni, testi giuridici per il funzionamento ordinario dei servizi		2.503,03
20480	Spese per acquisto e rinnovo di arredi, macchine ed attrezzature degli immobili destinati al funzionamento dei servizi regionali		4.660,76

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
20481	Spese di manutenzione e gestione del sistema informativo regionale		128.115,14
20485	Spese contrattuali ed oneri a carico della Regione: registrazione atti, bolli, diritti, pubbliche affissioni ed inserzioni	23.893,98	
20610	Contributi agli enti locali per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)	6.331,04	
20620	Contributi ai Comuni per la costituzione di un patrimonio comunale immobiliare		40.000,00
21160	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione		86.124,26
21165	Trasferimento agli enti locali per il recupero a funzioni pubbliche di fabbricati di enti locali di interesse storico, artistico o ambientale a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	4.734,76	
21170	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di strade a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	276.841,78	
21180	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione		483.462,95

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21185	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di cimiteri a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione		3.650,93
21195	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di case municipali a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione		3.000,00
21205	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di autorimesse a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	12.045,74	
21210	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di impianti di illuminazione pubblica e di reti di distribuzione dell'energia elettrica a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	33.865,50	
21255	Trasferimento agli enti locali per le spese di progettazione esecutiva delle opere da finanziarsi a valere sul Fondo per Speciali Programmi di Investimento	526.830,64	
21260	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul FOSPI		542.259,74
21265	Trasferimento agli enti locali per il recupero a funzioni pubbliche di fabbricati di interesse storico, artistico o ambientale a valere sul FOSPI		452.416,62

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
21270	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade a valere sul FOSPI		560.895,44
21275	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di acquedotti a valere sul FOSPI	803.512,84	
21280	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione a valere sul FOSPI	94.898,37	
21285	Trasferimento agli enti locali per opere di ripristino e di riqualificazione ambientale a valere sul FOSPI	518.507,43	
21290	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di edifici scolastici di rilevante interesse locale a valere sul FOSPI	213.341,73	
21295	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FOSPI	243.363,67	
21300	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri a valere sul FOSPI	12.061,77	
21305	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi a valere sul FOSPI	647.913,44	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
21315	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di impianti di illuminazione pubblica e di reti di distribuzione dell'energia elettrica a valere sul FOSPI	53.321,14	
21320	Trasferimento agli enti locali per la realizzazione di spazi di verde attrezzato a valere sul FOSPI	4.026,71	
21400	Spese per conferenze stampa e manifestazioni periodiche organizzate dalla Presidenza della Regione	39.762,58	
21430	Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale	46.527,72	
21450	Spese per la comunicazione istituzionale	7.515,58	
21600	Spese per l'adesione e partecipazione ad organismi associativi regionali, nazionali ed internazionali nonché ad iniziative di carattere istituzionale nel quadro di accordi bilaterali		1.897,37
21610	Spese per l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni e seminari (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		18.272,74
21620	Spese per la partecipazione o adesione a congressi, convegni, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale		5.278,49

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
21630	Spese per l'organizzazione della "Rencontre Valdotaïne" e per la partecipazione alle manifestazioni degli emigrati valdostani nei loro paesi d'accoglienza		14.855,73
21640	Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale	1.056.440,61	
21820	Spese per incarichi di consulenza		305.372,28
21870	Spese di informatizzazione degli assessorati, dei servizi e degli uffici della Regione ed adeguamento tecnologico delle sedi degli stessi		57.878,44
21880	Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico	3.061.823,78	
21881	Spese per i sistemi di ripartizione e distribuzione dei generi continuenti		104.945,93
21900	Spese per l'attuazione del programma di azioni innovative denominato "VINCES" oggetto di contributo di fondi statali e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)	2.418.000,00	
22300	Contributo al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali	12.157,59	
22330	Contributi annui a favore del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco "G. Godioz"		835,43

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
22360	Contributi alle associazioni di ex combattenti e di ex internati operanti in Valle d'Aosta	1.618,00	
22380	Contributi alle società di emigrati valdostani all'estero per l'organizzazione di iniziative nei paesi di accoglienza	95,50	
22520	Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici		63.000,00
22560	Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo	7.273,82	
22630	Spese per la disponibilità di un aeroplano della S.p.A. Air Vallée con sede in Aosta		99.314,21
22830	Spese per consultazioni elettorali e referendum di interesse regionale	1.916,27	
25022	Oneri per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - obiettivo n. 2 Regolamento CEE n. 2052/88 DOCUP FESR FSE 1994/96		60.000,00
25026	Oneri per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - obiettivo 2, DOCUP 2000/2006		323.218,38

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
25029	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, P.O. italo - svizzero 2000/2006	791.941,48	
25030	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III, p.o. italo - francese 2000/2006	2.548.923,30	
25033	Oneri per l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria INTERREG III B Mediterraneo occidentale e Spazio alpino e INTERREG III C Zona meridionale	41.480,90	
25038	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria KONVER II, P.O. 1994/99		10.000,00
26006	Spese per il funzionamento del Dipartimento politiche del lavoro, del comitato di gestione, di comitati tecnici e per commissioni d'esame	5.907,61	
26020	Spese per l'informazione, la diffusione delle conoscenze, il monitoraggio, le indagini e le ricerche sul mercato del lavoro e le attività di formazione professionale		20.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
26030	Spese per iniziative di formazione, informazione ed orientamento professionale	38.641,09	
26050	Contributi ad imprese per favorire l'assunzione di lavoratori, per la trasformazione di contratti a termine e per l'adattamento dei posti di lavoro		167.917,51
26055	Contributi a datori di lavoro per favorire l'assunzione di lavoratori e per la trasformazione di contratti a termine		44.542,74
26060	Contributi di sostegno alle nuove imprenditorialità		50.480,99
26080	Contributi agli enti locali e ai servizi della pubblica amministrazione per l'impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di utilità sociale	235.764,53	
26100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato a soggetti diversi per azioni di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi	11.048,84	
26110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per la fiscalizzazione del costo del lavoro per l'occupazione delle persone disabili	278.320,38	
26890	Contributi agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione		35.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
26895	Trasferimenti ad enti diversi sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione	548,31	
26900	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"		2.000,00
26910	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative nell'ambito dei contratti di apprendistato	123.870,94	
26916	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	82.332,52	
30010	Interventi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali		16.250,92
30050	Oneri per l'attuazione di attività formative ed azioni di politica del lavoro		1.000,00
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale		207.118,31

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale		30.000,00
30115	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di progetti di ristrutturazione degli enti di formazione		62.278,34
30120	Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale	2.760,00	
30135	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	105.705,00	
30178	Oneri per la formazione professionale concernenti iniziative oggetto di contributo del Fondo sociale europeo (FSE) e dei Fondi di Rotazione Statali - obiettivo 4, Regolamento CE n. 2081/93 P.O. FSE 1994/99		10.000,00
30210	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età		15.186,39
30220	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	2.845.335,44	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30230	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per l'attuazione di interventi di formazione professionale e di politica del lavoro - obiettivo 3 POR FSE 2000/2006	32.930,29	
30500	Trattamento economico fondamentale a tutto il personale regionale	4.359.283,30	
30501	Oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ente sul trattamento economico di tutto il personale regionale	890.485,75	
30505	Indennità di risultato al personale della qualifica unica dirigenziale	86.514,94	
30510	Compensi per lavoro straordinario al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Tunnel del Monte Bianco		66.436,58
30511	Indennità di missione al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Tunnel del Monte Bianco	3.753,66	
30512	Oneri contributivi e fiscali su compensi per lavoro straordinario ed indennità di missione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco - Tunnel del Monte Bianco	60.408,31	
30515	compensi per lavoro straordinario al personale appartenente alle categorie dell'Amministrazione regionale	379.204,55	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30520	Indennità di trasferta al personale dirigenziale dell'Amministrazione Regionale		189.862,25
30521	Rimborso spese vive di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione	165.428,81	
30525	Oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 22 dell'accordo 4 aprile 2002 n. 166 - incentivo di cui all'art. 43 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 (non costituisce costo del personale)	1.600.000,00	
30560	Quote di concorso sulle pensioni ad onere ripartito ed oneri derivanti dall'art. 6 della Legge 9 ottobre 1971, n. 824	14.846,75	
30570	Spese per accertamenti sanitari per il personale regionale	6.158,88	
30575	Spese per accertamenti sanitari per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori		37.664,44
30580	Spese per la gestione mensa dipendenti	152.514,48	
30590	Spese per interventi assistenziali e provvidenze varie a favore del personale in servizio	900,00	
30600	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale		100.845,50

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30605	Spese per attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresi i vigili volontari ausiliari in servizio di leva	127.022,15	
30610	Spese per la fornitura di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale al personale regionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	47.271,62	
30631	Spese per il personale dell'Agenzia regionale del lavoro	66.612,63	
30655	Trasferimento fondi al Consiglio Regionale relativi al rinnovo contrattuale del personale	233.621,00	
30800	Fondo Vigili del Fuoco	40.538,48	
33000	Spese per l'acquisto di autovetture di rappresentanza e di servizio, anche ad uso promiscuo		16.700,00
33010	Spese per autovetture di servizio e rappresentanza: fornitura carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, oneri di legge, pedaggi autostradali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	27.711,55	
33025	Spese per contratti di noleggio a lungo termine di autoveicoli di servizio e di rappresentanza in alternativa all'acquisto	27.184,89	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
33030	Spese per l'acquisizione, l'accer_ tamento e la riscossione delle en_ trate e servizi connessi		2.623,15
33090	Premi ed oneri assicurativi	181.299,43	
33100	Spese per tributi fondiari, imposte e tasse	86.170,09	
33110	Spese per la sistemazione, manu_ tenzione straordinaria ed instal_ lazione di impianti negli immobili adibiti ad uffici		161.730,67
33120	Premi I.N.A.I.L. per i lavoratori subordinati	67,95	
33200	Spese di funzionamento della ca_ serma e dei relativi servizi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	8.367,83	
33220	Spese per l'acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	427.412,11	
33225	Spese per la gestione ed il fun_ zionamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ivi compresa la fornitura di servizi e materiali diversi di consumo	29.821,52	
33230	Spese per la manutenzione ordinaria delle sedi del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco		4.860,08

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
33628	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di acquedotti previsti dai programmi di interventi FOSPI		206.523,70
33630	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione previsti dai programmi di interventi FOSPI	45.444,95	
33632	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade previsti dai programmi di interventi FOSPI		750.000,00
33638	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri previsti dai programmi di interventi FOSPI		119.418,81
33640	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi previsti dai programmi di interventi FOSPI		116.059,08
33665	Trasferimento di fondi al Comune di Aosta per interventi finalizzati alla riqualificazione della città		7.004.738,50
33670	Trasferimento fondi al Comune di Saint-Vincent per spese per interventi di riqualificazione della stazione turistica e termale		1.830.880,00
33680	Contributi a comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della L.R. 25.8.1980, n. 38 abrogata dalla L.R. 30.12.1986, n. 77 art. 9		62.432,06

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
33699	Contributi agli enti ammessi al credito della Cassa depositi e prestiti sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la cassa medesima, con la Banca della Valle d'Aosta S.p.A. e con le casse rurali della Valle d'Aosta		5.936,48
33720	Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa depositi e prestiti - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della L.R. 30.12.1986, n. 77 abrogata dalla L.R. 4.9.1991, n. 40 art. 8		39.033,98
33751	Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano	10.951,62	
33755	Trasferimento agli enti locali e agli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica su mutui per investimenti		177.047,04
34000	Trasferimento ai Comuni di fondi assegnati dallo Stato per contributi nell'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi - limite di impegno per gli anni 1989 e 1990	3.683.282,79	
35020	Spese di sistemazione e manutenzione straordinaria negli immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue di proprietà (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	181.719,52	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
35060	Spese per l'acquisto di beni patrimoniali	436.469,07	
35080	Spese per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa, nonché per la corrispondenza della indennità di occupazione temporanea e d'urgenza		13.541,79
35081	Spese per l'acquisto di beni immobili a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedure espropriative, nonché per corrispondenza di somme dovute per occupazioni divenute illegittime		5.000,00
35100	Contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione d'urgenza di beni immobili		100.746,30
35620	Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale	141.050,55	
35640	Contributo al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta	398.366,21	
35660	Contributo al consorzio garanzia fidi tra i commercianti	9.200,00	
35670	Finanziamento di un progetto pilota per l'introduzione di sistemi di qualità nell'attività dei Consorzi garanzia fidi	329,14	
35700	Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori	109.430,80	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
35800	Spese per il finanziamento di interventi nel settore termale da attuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A.	579.668,99	
35855	Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della "Casino de la Vallée S.p.A."		5.000.000,00
36600	Spese per immobili destinati ad uso scolastico 01 canoni di locazione 02 oneri condominiali 03 illuminazione 04 rifiuti solidi urbani e acqua		55.710,59
37000	Contributi agli enti locali per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco	47.697,24	
37010	Contributi agli enti locali per la difesa e tutela dei boschi percorsi dagli incendi - piano di sviluppo rurale 2000/2006	721,21	
37040	Contributi agli enti locali per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati		30.000,00
37050	Contributi agli enti locali per interventi di insediamento e di manutenzione straordinaria del verde pubblico	71.827,54	
37840	Spese per la predisposizione e l'attuazione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi	15.124,15	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
37860	Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi	1.045.117,56	
37870	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per la riparazione di edifici destinati ad abitazione gravemente danneggiati da pubbliche calamità - limiti di impegno		5.000,00
37900	Contributi ai comuni per interventi urgenti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche	37.931,37	
37920	Contributi a imprese e privati per interventi urgenti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche	25.243,82	
37925	Contributi su interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi		11.470.244,25
37930	Contributi ad imprese per i costi fissi sostenuti durante l'interruzione della attività produttiva a causa degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000		1.000,00
37950	Oneri su fondi assegnati dallo Stato relativi agli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000		225.803,78
37952	Trasferimenti agli enti locali per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 a valere sulla restituzione delle maggiori somme assegnate dallo Stato trasferite agli enti locali stessi ai sensi dell'ordinanza del Mini	129.773,50	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
37955	Oneri relativi agli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000		92.596,31
37957	Trasferimenti ai comuni per interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi	5.044.738,32	
37958	Interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi, ivi comprese le spese di progettazione	27.995.004,60	
37959	Trasferimenti ai consorzi di miglioramento fondiario per il ripristino della viabilità rurale		180.490,64
37961	Contributi su interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 (finanziato con mutuo a carico dello Stato)		9.153,01
37965	Contributi agli enti locali per attività di primo soccorso e per interventi urgenti a favore delle popolazioni in caso di eventi calamitosi	2.458.944,30	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
37967	Spese per la realizzazione di interventi in somma urgenza per il ripristino dei danni causati da eventi calamitosi	106.057,00	
37990	Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994		456.368,44
37995	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994		300.000,00
38050	Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate a seguito di eventi alluvionali		484.138,68
38055	Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate a seguito di eventi alluvionali	6.310.831,12	
38100	Finanziamento degli interventi di delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico		516.500,00
38220	Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche	144.800,00	
38280	Spese per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe	350.843,75	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
38300	Contributi per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe	56.284,04	
38325	Spese per l'acquisto di automezzi destinati alla Direzione bacini montani e difesa del suolo		15.870,01
38327	Spese per automezzi destinati alla Direzione bacini montani e difesa del suolo 01 fornitura carburante 02 manutenzione 03 oneri di legge 04 pedaggi autostradali	646,24	
38345	Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto ed uso del territorio	164.403,36	
38350	Spese per la realizzazione del programma di Cartografia Geologica Nazionale (C.A.R.G.)	96.454,10	
38355	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del programma di Cartografia Geologica Nazionale (C.A.R.G.)	883.372,00	
38360	Spese per interventi di difesa da valanghe		240.541,42
38361	Spese per retribuzioni agli operai per lavori di amministrazione diretta relativi ad interventi di difesa da valanghe	537.011,35	
38365	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione di strumenti conoscitivi per la definizione di programmi di interventi connessi con la difesa del suolo	3.228,45	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUIZIONE
38370	Spese per collaborazioni tecniche in ambito turistico-commerciale		61.520,56
38380	Spese per retribuzioni al personale addetto agli interventi di programma in amministrazione diretta (Contratti nazionali collettivi di lavoro)	139.588,68	
38660	Spese per interventi intesi alla conservazione e all'incremento del patrimonio boschivo		279.007,13
38800	Contributi per rimboschimenti, non chŪ per la conservazione e l'incremento del patrimonio boschivo		9.258,92
38805	Contributi per la conservazione e l'incremento e valorizzazione del patrimonio boschivo - piano di sviluppo rurale 2000/2006	88.274,74	
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	739.189,93	
38820	Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco	20.898,83	
38825	Spese per acquisto di automezzi in dotazione alla Direzione Forestazione	100.329,60	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
38830	Contributo per la difesa e tutela dei boschi dagli incendi - piano di sviluppo rurale 2000/2006	430.407,97	
38835	Spese per automezzi in dotazione alla Direzione Forestazione: carburante, manutenzione, piccola attrezzatura per officina, noleggio, pedaggi autostradali, tasse di proprietà e oneri di legge		1.517,84
38840	Contributi per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi per corsi dal fuoco	16.316,98	
38845	Spese per interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi	112.258,12	
38860	Spese per affitto e manutenzione ordinaria dei vivai forestali		1.457,52
38880	Spese per installazione, ampliamento e ristrutturazione dei vivai forestali		2.000,00
38900	Spese per studi, sperimentazioni e ricerche nell'ambito della selvicoltura, della tecnologia del legno e della gestione delle risorse florofaunistiche e collaborazioni tecniche nell'ambito agricolo		3.720,33
38945	Spese per la gestione del personale assunto con Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro occupato nei settori idraulico-forestale, idraulico-agrario, agricolo e florovivaista	6.500,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
38950	Spese per retribuzioni al personale addetto alla manutenzione dei vivai forestali e alla gestione e valorizzazione delle risorse naturali (Contratti nazionali collettivi di lavoro)		96.482,87
38960	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta		2.810,13
38980	Spese di vestiario, equipaggiamento corredo ed armamento del Corpo Forestale della Valle d'Aosta		25.094,11
39020	SPESE SUL FONDO UNICO AZIENDALE	1.463.034,93	
39021	ONERI DI LEGGE DEL FONDO UNICO AZIENDALE	2.783.998,92	
39060	Spese per immobili attinenti l'attività del Corpo forestale della Valle d'Aosta: illuminazione, rifiuti solidi urbani e acqua, riscaldamento, canoni di locazione e relativi oneri condominiali, manutenzione ordinaria e gestione impianti	403,12	
39080	Spese per costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta		75.587,00
39105	Spese di pubblicità sull'attività del Corpo Forestale e sugli interventi realizzati dal Dipartimento Risorse Naturali	2.875,20	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
39440	Spese per interventi per la protezione delle risorse naturali e per la divulgazione della loro conoscenza	21.561,39	
39500	Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali		13.920,42
39520	Spese per interventi di cura e manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto	4.812,12	
39580	Contributi per la gestione dei giardini alpini	2.800,00	
39660	Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate		141.357,89
39670	Spese per manutenzione ordinaria del verde pubblico, delle aree e percorsi attrezzati e delle aree naturali		11.102,39
39680	Interventi per la valorizzazione naturalistica della riserva naturale del Marais di Morgex e La Salles	421.633,29	
39690	Trasferimenti finanziari per interventi di valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars e del territorio circostante in comune di Fontainemore	66.500,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
39700	Spese per retribuzioni al personale addetto alla cura e alla manutenzione straordinaria degli alberi monumentali e dei castagni da frutto, alla realizzazione e manutenzione del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e alla gestione dei giardini alpini (Contratti nazionali collettivi di lavoro)	138.675,66	
40400	Contributi al Consorzio regionale pesca	5.857,71	
40435	Spese per lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria dello stabilimento ittiogeo-nico di Morgex	24.974,70	
40440	Spese sui fondi assegnati dallo stato per la riqualificazione funzionale e ambientale dello stabilimento ittico regionale di Morgex e La Salle		225.172,62
40455	Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria	7.923,24	
40456	Spese per i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria (comprende interventi rilevanti ai fini I. V.A.)	2.891,81	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
40460	Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria di cui all'art. 39, comma 6, lett. b) della Legge Regionale 27 agosto 1994, n. 64 e successive modificazioni	28.969,56	
40700	Spese per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile		82.050,33
40720	Spese per l'organizzazione e la manutenzione della rete regionale di radiocomunicazioni per la protezione civile		28.480,13
40730	Spese per la realizzazione della centrale unica di soccorso per la struttura di protezione civile	27.299,15	
40740	Spese per l'acquisto di strumentazione per il servizio regionale per la protezione civile		2.000,00
40760	Spese per iniziative di stimolo e divulgazione, organizzazione di esercitazioni e attuazione di interventi di prevenzione, pronto soccorso e emergenza in caso di calamità nel settore della protezione civile	9.591,04	
40780	Spese per la disponibilità del servizio di trasporto a mezzo elicottero		6.356,75
40810	Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento (servizio rilevante ai fini I.V.A.)	32.900,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
40815	Spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa	105.716,12	
40820	Contributi annui al "Soccorso Alpino Valdostano" per attività di soccorso in montagna e di protezione civile		67.639,49
40830	Contributi per il funzionamento della fondazione "Montagna Sicura"	50.000,00	
40840	Spese di gestione della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	117.593,64	
40841	Spese per l'acquisto di automezzi ed il rinnovo delle attrezzature della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco	306.706,15	
40880	Spese per l'acquisto di attrezzature per la stazione climatologica sita presso l'aeroporto regionale	14.652,22	
40890	Spese di gestione della stazione climatologica dell'aeroporto turistico regionale di Aosta	4.654,89	
40895	Oneri per danni causati dalla fauna selvatica	30.518,76	
40900	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato concernenti l'impiego di personale per la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza nel territorio albanese		5.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
41605	Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche	8.212,76	
41639	Contributi per concorso nell'amortamento di prestiti a favore di operatori agrituristici - limiti di impegno		5.325,08
41690	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato oggetto di cofinanziamento regionale per la realizzazione del programma nazionale "Biocombustibili" per la riduzione delle emissioni gassose		146.556,10
41710	Contributi per opere di captazione e distribuzione di acque ed opere accessorie volte all'organizzazione agraria integrata		10.983,17
41720	Contributi nel settore del miglioramento fondiario 01 viabilità rurale 02 irrigazione 03 acquedotti rurali 04 messa a coltura e miglioramento terreni agricoli 05 produzioni agricole locali pregiate 06 energia da fonti rinnovabili 07 elettrificazione rurale		761.382,25
41725	Contributi per opere di miglioramento fondiario relative ad alpeggi e fabbricati rurali		668.254,04
41730	Contributi per investimenti migliorativi aziendali nel settore agricolo - piano di sviluppo rurale 2000/2006		531.290,80
41735	Contributi per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali - piano di sviluppo rurale 2000/2006	1.820.612,09	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
41740	Interventi a favore della ricomposizione fondiaria - piano di sviluppo rurale 2000/2006	134.760,09	
41745	Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006	1.088.490,00	
41750	Contributi per sviluppo e sostegno ai territori rurali - Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006	250.000,00	
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	1.111.050,00	
41760	Spese per opere di miglioramento fondiario 01 alpeggi e fabbricati rurali 02 viabilità rurale 03 irrigazione 04 acquedotti rurali	287.907,23	
42000	Contributi a favore di conduttori di aziende agricole per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica	17.787,08	
42060	Contributo al Consorzio apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento dell'apicoltura		1.949,40
42085	Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti agro-alimentari - piano di sviluppo rurale 2000/2006	80.391,57	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
42095	Contributi per la promozione dell'animazione sociale e culturale delle comunità - piano di sviluppo rurale 2000/2006	130.233,99	
42360	Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	28.422,58	
42365	Spese per il personale assunto con contratto aziendale degli impiegati ed operai forestali dipendenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta occupati nel settore agricolo	35.958,24	
42370	Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti agricoli ed alimentari (DOP e IGP)		1.537,44
42430	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa denominata "Strade del vino"	15.067,99	
42435	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di programmi interregionali	597.596,41	
42450	Spese per il funzionamento del Comitato regionale di coordinamento della viticoltura	8.174,16	
42490	Oneri per l'attuazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo 5b - DOCUP 1994/99		3.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
42525	Spese per il servizio di rilevazione per la rete contabile agricola regionale	31.468,89	
42545	Contributi per servizi di sostituzione ed assistenza alle aziende agricole - piano di sviluppo rurale 2000/2006		320,00
42780	Spese per partecipazione a fiere, mostre, convegni, esposizioni per attività promozionali	48.262,99	
42790	Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento	41.416,00	
42815	Contributi per interventi sanitari e per la salvaguardia delle produzioni nel settore zootecnico	349.509,60	
42835	Interventi nel settore della zootecnia	17.878,59	
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità		50.000,00
42845	Contributi per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico	751.583,72	
42865	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina	22.000,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
43040	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito del sostegno transitorio per il periodo 2000/2005	2.762.686,80	
43050	Attuazione del piano di sviluppo rurale 2000/2006 - misure cofinanziate	49.964,00	
43080	Contributi per l'attuazione del programma regionale LEADER PLUS, cofinanziato dal FEOGA orientamento e dal Fondo di rotazione statale	762.430,37	
43100	Spese per adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore dell'agricoltura	1.432,97	
43240	Contributi per l'attuazione del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole anche per investimenti di carattere turistico e artigianale		3.512,31
43990	Spese per il trasporto del siero e per il funzionamento del centro di essiccamento siero, in Saint-Marcel		18.750,56
44020	Spese per interventi diretti alla realizzazione di impianti e strutture finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura	473.183,85	
44025	Spese per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006		28.445,04

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
44040	Contributi per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura	94.700,56	
44045	Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - piano di sviluppo rurale 2000/2006		219.901,28
44050	Contributi a sostegno delle spese dei consorzi di miglioramento fondiario e consorzierie - piano di sviluppo rurale 2000/2006	14.593,01	
44060	Spese per la costituzione dei consorzi di miglioramento fondiario per gli interventi di promozione e sviluppo del riordino fondiario	556,03	
45110	Spese editoriali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		124.324,79
45200	Quote del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio da riservare ad un fondo di perequazione da ripartire fra le Camere di Commercio		19.638,46
46440	Oneri per la vigilanza, le revisioni e la tutela sugli enti cooperativi	54.829,00	
46460	Contributi a enti cooperativi per operazioni d'investimento di avvio attività e per nuovi investimenti	130.023,76	
46480	Contributi a enti cooperativi per spese di organizzazione aziendale	8.574,97	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
46520	Spese per il funzionamento della Commissione regionale per la cooperazione	282,10	
46540	Contributi in conto interessi a enti cooperativi su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito		8.000,00
46560	Contributi agli enti ausiliari della cooperazione per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale agli enti cooperativi	24.900,00	
46850	Contributi per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale	525.791,02	
46855	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale		58.505,19
46865	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore industriale	50.299,05	
46940	Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento e la manutenzione straordinaria di aree e di immobili da destinare ad interventi nel settore industriale	180.715,74	
46970	Spese per interventi di bonifica e reinfrastrutturazione delle aree, razionalizzazione degli insediamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti produttivi concernenti l'area industriale Cogne di Aosta	144.144,45	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
47005	Oneri oggetto di cofinanziamento statale per l'attuazione dell'accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex ILVA Cogne di Aosta	1.123.555,00	
47020	Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi opifici e delle relative infrastrutture	48.533,81	
47040	Contributi in conto capitale a favore di piccole imprese industriali per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti	304.714,73	
47300	Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane	350.298,80	
47530	Contributo all'Artigiancassa per l'abbattimento del tasso d'interesse relativo a finanziamenti concessi alle imprese artigiane	309.840,00	
47555	Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico - professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega - scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali	69.225,01	
47565	Contributi per l'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali	16.999,40	
47570	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore artigianale		62.204,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
47575	Spese per acquisto di pubblicazioni per la promozione dell'artigianato		5.000,00
47802	Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche		193.520,01
47806	Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche		38.541,35
47810	Contributi per la realizzazione di iniziative promozionali per la commercializzazione dei prodotti regionali		59.460,15
47830	Contributo in conto capitale a favore di imprese commerciali per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali e in brevetti	5.000,55	
47840	Contributi ad imprese su fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore del commercio e del turismo	81.083,73	
47845	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore commerciale		12.544,51
47850	Contributi a favore delle attività commerciali	1.084.704,50	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
48825	Spese per l'effettuazione di controlli su impianti termici finalizzati al contenimento dei consumi di energia		14.466,92
48960	Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili	439.865,34	
48965	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli impianti previsti dal programma "Tetti fotovoltaici" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	7.696,26	
48966	Contributi a titolo di cofinanziamento regionale per la realizzazione dei progetti relativi al sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici"		4.000,00
48968	Spese per la realizzazione delle iniziative collaterali e per il funzionamento dell'Osservatorio Energetico Regionale, compresa la stipulazione di convenzioni con soggetti operanti nel settore dell'energia		2.000,00
48975	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui bancari e di locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico - limiti di impegno		4.572,12
48980	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dei programmi sulla "Carbon Tax" volti alla riduzione delle emissioni inquinanti	301.305,60	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
49305	Spese per il funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici	10.745,38	
49410	Contributi ai Comuni e ai consorzi di comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari	37.661,67	
49490	Contributi ai Comuni sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	50.776,18	
49500	Contributi ai Comuni sui fondi assegnati dallo Stato per la definizione delle aree a rischio idrogeologico	375,72	
50000	Spese per immobili non adibiti a sedi di uffici e servizi, riscaldamento, manutenzione ordinaria, gestione impianti e oneri condominiali	81.605,90	
50110	Spese derivanti dall'obbligo di pubblicità di gare di appalto		52.231,44
50120	Contributi per interventi nella costruzione di edifici di culto		207.052,18
50150	Spese per la costruzione di infrastrutture tecniche per il Parco Mont Avic		14.280,70

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
50400	Spese per la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia della Regione	131.521,52	
50800	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per mutui destinati all'acquisto o alla costruzione di abitazioni - rate consolidate		9.000,00
50840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento dell'edilizia convenzionata - agevolata		150.000,00
51039	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie - limiti di impegno		8.724,80
51300	Spese per opere stradali di interesse regionale ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane	1.522.987,36	
51310	Spese per la costruzione di parcheggi di interesse regionale	392.884,55	
51340	Spese per la manutenzione della viabilità su strade regionali		418.143,27
51360	Spese per la costruzione di opere stradali di interesse comunale a mezzo di cantieri di lavoro e in economia	99.537,16	
51400	Spese per l'acquisto di strumenti tecnici, di automezzi e di attrezzature stradali	167.951,35	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
51420	Spese per strumenti tecnici, auto_ mezzi ed attrezzature stradali 01 fornitura carburante 02 manuten_ zione 03 noleggio 04 oneri di legge 05 pedaggi autostradali	37.323,66	
51460	Spese per retribuzioni agli operai addetti agli interventi di pro_ gramma in amministrazione diretta	114.357,94	
51490	Spese per l'ammodernamento e la si_ stemazione della strada dell'Envers	651.723,92	
51495	Spese sui fondi assegnati dall' A_ N.A.S. per la costruzione del trat_ to Aosta centro - Aosta ovest della tangenziale sud di Aosta	3.659,73	
51500	Spese per il ripristino della via_ bilità a seguito degli eventi al_ luvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nell'ottobre 2000		302.838,32
51800	Spese per la costruzione e la si_ stemazione straordinaria di infra_ strutture ed edifici pubblici	306.626,58	
51820	Spese per l'esecuzione di opere di_ verse a mezzo di cantieri in eco_ nomia	94.534,26	
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pub_ blici		140.061,02
52140	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del_ l'inventario fenomeni franosi in I_ talia - progetto IFFI	30.657,17	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
52145	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e di consolidamento versanti sul territorio regionale	816.191,57	
52155	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di lavori di manutenzione e ripristino alveo del fiume Dora Baltea	8.051,77	
52160	Spese per interventi di regimazione idraulica sui corsi d'acqua principali	815.882,65	
52170	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'organizzazione del servizio idrico integrato	1.110.018,00	
52180	Spese per consolidamento di versanti instabili e sistemazione di frane relative a zone urbanizzate, nonché per la protezione di strade	1.376.438,46	
52200	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico		151.945,58
52500	Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere di risanamento igienico degli abitati	552.265,18	
52505	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria presso il centro di trattamenti reflui di Arnad	67.128,22	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
52510	Spese per la manutenzione straordinaria presso il centro di trattamento reflui di Arnad	2.790,01	
52540	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di interventi di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue	748,28	
52550	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del progetto intersettoriale "Val Marmore - Impianto di depurazione reflui e bonifica discarica", in comune di Valtournenche	657,54	
52610	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione dell'impianto di depurazione acque fognarie dei comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-la-Trinité		103.000,00
52630	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo studio della situazione degli impianti di depurazione a fanghi attivi della Regione	455,95	
52640	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue	4.073,36	
52650	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per attività di monitoraggio e studio destinati alla tutela delle acque	159.840,05	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
53700	Spese per immobili destinati ad uso scolastico 01 riscaldamento 02 manutenzione ordinaria		120.658,00
54220	Interventi di adeguamento, costruzione e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà degli enti locali		627.833,74
54270	Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici	8.529,55	
54700	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - retribuzioni e altri assegni fissi 01 scuola materna 02 scuola elementare 03 scuola media 1- grado 04 scuole secondarie superiori ed artistiche 05 Convitto F. Chabod		2.344.877,05
54701	Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative dipendenti dalla Regione - contributi diversi a carico dell'Ente e I.R.A.P. su retribuzioni e altri assegni fissi		2.304.442,54
54705	Finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e per la retribuzione delle attività aggiuntive di cui al c. c. n. 1. - scuola del 26 maggio 1999	219.911,79	
54720	Spese per la corresponsione dell'assegno di riconoscimento alle ex insegnanti di scuole sussidiate	14.894,69	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
54780	Personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo - indennità di trasferta		641,08
54800	Oneri per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi concernenti il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo	715,90	
54810	Spese per il funzionamento di commissioni di concorso o di esami		29.008,01
55130	Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali	37.548,08	
55135	Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado della regione collegate a progetti specifici		8.838,69
55140	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative		13.000,00
55145	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste		4.628,39
55150	Realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali		1.356,09
55155	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni degli esami di abilitazione, di Stato, di licenza, promozione ed idoneità	102.385,44	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
55265	Rimborso spese di competenza regionale per la conduzione di immobili non regionali adibiti ad uso scolastico	8.415,09	
55510	Spese per l'attuazione del diritto allo studio		139.200,33
55530	Provvidenze economiche nell'ambito del diritto allo studio	8.344,38	
55540	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione	816,89	
55560	Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario		1.042.422,56
55580	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato alle scuole elementari parificate e alle scuole materne private nelle spese di funzionamento	3.474,62	
55600	Contributi per concorso nell'ammortamento di prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli - limiti di impegno		2.066,88
55900	Spese per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente della scuola	13.392,89	
55910	Spese connesse alle procedure di accesso alle qualifiche dirigenziali del comparto scuola		20.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
55960	Contributi e sussidi per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dirigente e docente	4.159,34	
56100	Spese per attività di ricerca, documentazione, diffusione e innovazione	19.021,24	
56300	Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione	633.450,69	
56330	Trasferimenti alle istituzioni scolastiche di competenza regionale di fondi destinati all'acquisto di beni di investimenti		1.820,00
56360	Spese per la sistemazione e la manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad uso scolastico		271.819,05
56370	Trasferimenti fondi alle istituzioni scolastiche superiori regionali per le spese relative alle utenze elettriche, telefoniche, acqua potabile, legge Merli, rifiuti e trasporti alle palestre	3.345,00	
56620	Spese nell'interesse della Regione per la realizzazione di una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni, ora corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni	239.521,09	
56630	Spese nell'interesse della Regione per la realizzazione delle attività di una scuola di specializzazione in storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali	65.581,70	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
56645	Concorso finanziario nelle spese di funzionamento del collegio femminile "Istituto San Giuseppe" di Aosta	9.297,78	
56657	Spese per interventi in materia di edilizia universitaria		2.000,00
56680	Oneri per la gestione dei corsi di integrazione professionale destinati ad adulti (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		15.859,58
56690	Spese per attività a favore di studenti previste da convenzioni diverse con enti stranieri		460,00
56920	Spese per il funzionamento del sistema bibliotecario regionale		84.303,68
56930	Spese per attività culturali della biblioteca regionale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		1.520,00
56940	Archivio storico regionale - spese relative al materiale archivistico	2.924,84	
57200	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche		11.593,27
57205	Spese per l'organizzazione del convegno internazionale "Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste"	625,61	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
57240	Spese per l'acquisto e la stampa di opere, monografie e riviste aventi carattere culturale, scientifico ed artistico	5.751,66	
57260	Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche	17.437,08	
57280	Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione "Clément Fillietroz"	53.550,00	
57350	Spese per la gestione di corsi per l'insegnamento del franco-provenzale, progetto "Ecole populaire de patois" (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		18.572,88
57380	Spese per le attività, le iniziative ed i compiti dell'ufficio regionale per l'etnologia e la linguistica		31.652,51
57400	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	229.374,08	
57420	Spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature per attività culturali		8.987,78
57450	Spese per l'attuazione del programma di plurilinguismo europeo "Pax linguis"	1.150,00	
57491	Contributi per lo svolgimento dell'attività teatrale	18.259,35	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
57900	Contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa culturale regionale "Università valdostana della terza età"		14.000,00
58400	Contributi agli enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili	464.495,58	
58420	Contributi ai Comuni, ai consorzi di comuni ed alle Comunità Montane nelle spese di gestione di asili-nido	47.288,82	
58480	Contributi ai Comuni, ai consorzi di comuni ed alle Comunità Montane nelle spese di investimento per gli asili-nido	39.496,55	
58500	Contributi ai Comuni per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps		50.000,00
58510	Contributi ai Comuni per l'assistenza ai cittadini extracomunitari	4.542,36	
58540	Contributi agli enti locali per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e portatrici di handicaps	188.910,64	
58560	Contributi ai Comuni e all'associazione dei Comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	39.745,06	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
58700	Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili	178.126,04	
59270	Spese per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti		8.416,00
59300	Spese per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti		2.455.836,11
59310	Spese per canoni di gestione di impianti per smaltimento rifiuti e trattamento acque reflue		20.729,86
59620	Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame	135.545,89	
59640	Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali		16.782,14
59700	Spese per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'acquisto di arredi ed attrezzature non sanitarie del canile e del gattile regionali		24.962,13
59720	Spese per la gestione del canile e del gattile regionali		25.000,00
59900	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per il finanziamento delle spese correnti	6.818.324,06	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
59910	Rimborso al Fondo Sanitario Nazionale degli oneri addebitati al Servizio Sanitario Regionale per la mobilità sanitaria passiva	430.384,50	
59920	Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio Sanitario Nazionale	75.395,25	
59935	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attivazione e la gestione di nuovi consultori	974,83	
59980	Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive	110.000,00	
59985	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di iniziative in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti	44.061,34	
59990	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative, ricerche o sperimentazioni in materia sanitaria	4.890,88	
60030	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sui medicinali, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa materia	59.172,34	
60310	Spese a carico della Regione per la progettazione e realizzazione di strutture sanitarie	452.750,70	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
60380	Finanziamento all'Unità Sanitaria Locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere posto a carico della Regione ai sensi della Legge 28 febbraio 1990, n. 38	2.046.251,66	
60420	Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere	544.181,34	
60445	Finanziamento all'Unità Sanitaria Locale per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie	1.179.511,38	
60470	Spese per interventi finanziari per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale	38.042,73	
60480	Spese per la realizzazione di presidi sociosanitari territoriali	412.844,40	
60860	Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa e sottoposti a trapianto renale	1.587,68	
60880	Spese per il funzionamento della comunità per il recupero di tossicodipendenti denominata "Emanuele Desaymonet"		18.132,52
60900	Provvidenze a favore degli affetti da tubercolosi per l'assistenza integrativa regionale	500,01	
60955	Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invalidità		5.099,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
60965	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati	5.357,72	
60980	Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale	27.046,70	
61040	Spese per interventi assistenziali a favore di persone anziane e portatrici di handicaps, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS	299,27	
61050	Spese per interventi assistenziali e di integrazione sociale a favore di persone portatrici di handicaps		8.683,45
61060	Contributi per interventi assistenziali a favore di persone anziane e portatrici di handicaps, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS		5.183,20
61080	Contributi ad aziende per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps	10.632,87	
61120	Contributi per l'assistenza ai minori e per le provvidenze già erogate dagli enti soppressi		4.000,00
61180	Contributi a privati integrativi al minimo vitale, per prestazioni sanitarie e a carattere straordinario		9.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
61210	Quota di partecipazione regionale al Fondo regionale per l'abitazione	30.000,00	
61230	Contributi a favore di persone portatrici di handicaps nelle spese per il pagamento degli interessi su mutui per l'acquisto di autoveicoli e per gli adattamenti degli stessi	667,48	
61265	Contributi alle associazioni donatori di sangue operanti nella regione	7.000,00	
61280	Contributi per l'educazione e la cura dei bambini	119.050,50	
61311	Oneri per convenzioni con organismi no profit	309.570,62	
61312	Oneri per il funzionamento di servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	56.719,22	
61313	Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà	126.747,55	
61314	Provvidenze a favore delle famiglie	2.812.252,53	
61315	Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche	1.800,00	
61316	Spese per la costruzione e la ristrutturazione di strutture socio-assistenziali di interesse regionale	273.291,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
61500	Spese di gestione e funzionamento di centri di assistenza ai minori	979,76	
61510	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza	1.766,28	
61515	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la tutela della salute nelle abitazioni	27.468,53	
61525	Trasferimenti agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di rieducazione equestre	185.958,83	
61530	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali	1.548.259,46	
61550	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi volti a migliorare le condizioni di vita delle persone con handicap grave	1.419,86	
61600	Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali	27.688,72	
61620	Spese per la realizzazione di un centro occupazionale agricolo per portatori di handicaps	435,15	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
61730	Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse sociosanitario		2.360,80
61750	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività in materia di adozioni internazionali	2.197,77	
61760	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza	499,83	
61770	Spese sui fondi assegnati dall'Unione Europea per l'attuazione di un progetto volto a prevenire la violenza e gli abusi nei confronti dei bambini nelle famiglie, nell'ambito del programma di azione comunitaria DAPHNE	1.492,42	
62040	Spese per la formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio-assistenziali	331,69	
62045	Spese per attività di formazione e aggiornamento professionale nei settori agricolo e forestale - piano di sviluppo rurale 2000/2006	1.695,95	
62230	Spese di cura e redazione di pubblicazioni, realizzazioni video e materiale didattico	13.892,51	
62235	Interventi per l'organizzazione di attività di indagine, studio e divulgazione in campo statistico	68.900,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
62540	Contributi a enti locali per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive		127.998,37
62560	Contributi agli enti locali per la realizzazione di impianti di innervamento artificiale	43.718,80	
62580	Contributo al Comune di FUnis per la gestione della pista regionale di slittino in frazione Combasse		65.862,17
63500	Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra	2.006.853,69	
64100	Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche	124.871,59	
64150	Finanziamento delle sponsorizzazioni del settore dello sport	26.781,67	
64170	Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico	3.682,13	
64320	Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero	149.152,00	
64321	Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo		186.044,54

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
64330	Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale turistica	85.000,00	
64340	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore turistico		70.000,00
64360	Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti	309,87	
64380	Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'unione stessa		574,56
64440	Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guide e aspiranti guide alpine, e per accompagnatori della natura, nonché per il perfezionamento di guide e aspiranti guide alpine e per funzionamento della stessa UVGAM	3.809,65	
64460	Contributi all'ASTIVA per l'attività agonistica giovanile e di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani	300.000,00	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
64480	Contributi all'AVMS per il funzio_ namento della stessa	900,00	
64481	Contributi all'AVMS per l'organiz_ zazione di corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento	19.379,16	
64485	Contributi all'Associazione Valdo_ stana Maestri di Sci per la stipula_ di polizze collettive di assicura_ zione contro gli infortuni in ser_ vizio dei soci dell'associazione stessa		4.000,00
64500	Contributi per la ristrutturazione, l'arredamento di immobili da de_ stinare a sedi di scuole di sci, nonchÙ per l'installazione di mezzi di risalita mobili e materiale di_ dattico per l'insegnamento	101.493,53	
64540	Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di in_ nevamento artificiale	418.907,73	
64580	Contributi ad enti locali per l'ac_ quisto di mezzi battipista e di mo_ toslitte per la ricognizione ed il soccorso sulle piste di sci di fon_ do		23.237,37
64600	Contributi ad enti locali per spese di gestione e di manutenzione di piste di sci di fondo		80.000,00
64635	Contributi alle associazioni spor_ tive per spese di manutenzione e gestione di piste di sci di fondo	2.500,00	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64700	Contributi per concorso nell'am- mortamento di mutui concessi per la realizzazione di impianti di risa- lita e connesse strutture di ser- vizio - limiti di impegno		605.000,00
64810	Interventi a favore delle società di impianti a fune per la realiz- zazione di investimenti		509.997,43
64820	Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive		920.124,49
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari cicla- bili o pedonali		5.000,00
64852	Spese per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà regionale da destinare a "Foyer de montagne" in Valgrisenche		98.129,27
64901	Spese per la realizzazione di opere volte a promuovere lo sviluppo al- pinistico ed escursionistico		12.418,92
64910	Contributi a enti pubblici per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico		25.552,35
64915	Contributi a privati per la rea- lizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico	246.145,27	
64940	Contributi nelle spese di ripri- stino funzionale e manutenzione dei campi da golf		10.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
64945	Finanziamenti per gli investimenti relativi alle strutture golfistiche	7.762,48	
64950	Spese a carico della Regione per il funzionamento della Casa da Gioco di Saint Vincent	3.477.715,50	
64960	Contributi a favore dei consorzi di operatori turistici	185.789,50	
65228	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per migliorare la qualità dell'offerta turistica (attività turistico-ricettive)		1.945.185,88
65230	Contributi a favore delle attività turistico-ricettive	2.195.325,80	
65300	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore alberghiero		38.089,00
65900	Completamento e manutenzione dell'archivio computerizzato dei beni culturali	25.632,87	
65905	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici e artistici	128.436,93	
65907	Trasferimento agli enti locali di fondi assegnati dallo Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici e artistici	3.165,52	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
65910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte corrente		10.000,00
65915	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte in conto capitale		5.000,00
65920	Spese per restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)		1.746.298,40
65925	Spese per la predisposizione dell'apparato scientifico e per l'allestimento del Museo archeologico regionale	500,00	
65930	Spese per la promozione e realizzazione di interventi finalizzati alla fruizione museografica dei beni culturali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	19.445,31	
65940	Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili d'interesse artistico e storico (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	31.704,46	
65945	Fondo per il finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio storico-edilizio del borgo di Bard		13.552,76

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
66000	Spese per scavi e ricerche di interesse archeologico		185.850,94
66010	Spese per la concessione dei servizi di guida e connessi alla visita del patrimonio monumentale	26.400,00	
66020	Spese per acquisto di beni mobili ed immobili per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico di proprietà		9.120,00
66055	Spese per il funzionamento del museo Beck Peccoz nel comune di Gressoney-Saint-Jean (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	18.544,40	
66060	Spese per restauri e per opere di manutenzione del patrimonio archeologico		103.430,08
66080	Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione beni culturali e ambientali e per gli ispettori onorari, nonché per il comitato tecnico - scientifico		691,74
66090	Spese per la realizzazione del parco archeologico nell'area megalitica di Saint Martin de Corlians nel comune di Aosta		5.407,67
66100	Spese per il censimento e la tutela dell'architettura storica minore in Valle d'Aosta		49.123,56
66120	Contributi per il restauro e la conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale	8.556,57	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
66160	Spese per incarichi di consulenza e documentazione ai fini della valorizzazione dei beni culturali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	12.634,79	
66200	Spese di ufficio e di gestione dei laboratori e servizi generali		60.000,00
66220	Spese per acquisto di mobili, macchine ed attrezzature per i laboratori addetti alla manutenzione del patrimonio artistico e storico		35.000,00
66225	Spese per attività di documentazione grafica e fotografica di supporto all'attività di tutela dei beni culturali	892,67	
66500	Contributi per attività sportive		28.204,00
66501	Interventi a favore dell'attività sportiva amatoriale	640,00	
66502	Contributi alle associazioni degli sport tradizionali regionali per l'attività, la valorizzazione e la salvaguardia delle tradizioni sportive popolari valdostane	6.199,98	
66503	Contributi per l'attività sportiva di squadra nei massimi campionati nazionali professionistici o dilettantistici	22.400,00	
66555	Spese per la manutenzione straordinaria delle piscine di proprietà		66.808,09

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
66560	Spese per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali		25.000,00
67110	Contributi agli enti locali per incrementare la dotazione di automezzi non inquinanti	1.645,69	
67117	Quote di partecipazione degli enti locali al fondo regionale per l'abitazione	6.000,00	
67150	Spese per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Valle d'Aosta		3.300,00
67200	Spese per rilievi, documentazione e pubblicazioni in genere nel settore della pianificazione territoriale		2.000,00
67210	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e alpine 1997-1999"		3.000,00
67360	Contributi per il finanziamento di parchi ed iniziative nel campo ambientale	3.054,12	
67365	Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiodiffusione televisiva e sonora e per telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica		20.000,00
67385	Spese per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette o ad Espace Mont Blanc	19.571,98	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67390	Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore		18.597,53
67395	Contributi per la realizzazione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico afferenti aree naturali protette	18.512,38	
67670	Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi	1.098.874,19	
67680	Compensazione degli oneri di servizio per la gestione della telecabina Champoluc - Crest	35.554,58	
67770	Spese per le facilitazioni e le tariffe preferenziali e agevolate a carico della Regione per le iniziative e i servizi integrativi di trasporto pubblico		108.123,13
67790	Spese per il trasporto agevolato dei portatori di handicaps		147.122,71
67870	Contributi regionali per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici	257.010,80	
67890	Spese per attrezzature di trasporto pubblico e per tecnologie di controllo	171.124,73	
67910	Spese per gli adempimenti di polizia e vigilanza e per il personale giurato dei trasporti		1.650,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67940	Spese per il funzionamento delle commissioni della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea	1.376,96	
67970	Spese per l'applicazione del contratto di servizio integrativo con TRENITALIA S.P.A.	1.581.251,59	
67975	Spese per infrastrutture e impianti per lo sviluppo ferroviario, della intermodalità del trasporto e della linea ferroviaria Aosta - Pr _U -Saint-Didier	129.360,00	
67990	Spese di gestione e manutenzione ordinaria delle funivie Buisson Chamois (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	16.585,79	
68030	Spese per l'acquisto di beni strumentali, la sistemazione e la manutenzione straordinaria delle funivie Buisson-Chamois (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	645.806,95	
68050	Spese di gestione della telecabina Aosta - Pila	272.513,12	
68055	Spese per la manutenzione, l'ammortamento e l'acquisto di attrezzature per la telecabina Aosta - Pila	297.427,57	
68070	Spese per il nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois - Antey-Saint-Andr _U	74.432,05	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
68090	Spese per la realizzazione del collegamento ferroviario - tramviario Cogne - Charemoz - Plan Praz		1.268,34
68100	Oneri derivanti dalla gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux froides - Plan Praz		19.184,36
68110	Spese per interventi di promozione del progetto per il traforo ferroviario del Gran San Bernardo e collegamenti annessi		70.333,69
68115	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di uno studio di fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta	82.913,80	
68140	Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale		929.575,25
68150	Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al 3° livello		809.370,77
68170	Spese di gestione dell'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe		76.340,65
69100	Interessi passivi e pene pecuniarie	1.231,14	
69220	Restituzione e rimborso di quote indebite ed inesigibili di entrate e proventi diversi	1.901,37	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
69899	Spese per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a capitoli di partite di giro e di contabilità speciali	1.960,27	
72000	Pagamenti per partite di giro diverse	4.578,99	
72075	Gestione dei diritti di segreteria versati dagli enti locali della Regione a favore del Fondo di mobilità per i segretari comunali e delle comunità montane collocati in disponibilità	5.408,13	
72085	Gestione dei contributi previdenziali obbligatori e dei contributi volontari a carico del personale regionale		124.605,98
72090	Gestione delle ritenute erariali, degli importi trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale, nonché dei conti particolari, a carico del personale regionale		616.495,41
72160	Gestione fondi di rotazione di cui alla L.R. 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni per rate di rientro su mutui in ammortamento		170.000,00
72205	Anticipazione delle competenze fisse ed accessorie, degli oneri riflessi e di altre spese per il personale addetto ai servizi del Consiglio Regionale		36.764,29

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
72225	Compensi ai membri esperti della sezione regionale dell'Albo Nazionale per le Imprese esercenti i servizi di smaltimento rifiuti		61.454,21
72320	Gestione fondi per il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P. D.A.P. con riferimento alla retribuzione fondamentale ed accessoria dovuta al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative dipendenti dalla Regione	568.772,50	
72345	Gestione dei fondi raccolti in occasione degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	29.334,90	
72500	Gestione fondi per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio	969,48	
72530	Gestione del fondo regionale per l'abitazione		799,05
72560	Gestione provento beni legato Chenuil Giovanni Delfino		4.748,45
72600	Gestione fondi della borsa di studio Bruno Chatel	24.689,62	
72610	Gestione dei fondi della borsa di studio Bianco Levrin e Colotto	2.285,16	
72640	Gestione fondi borse di studio Olietti, Plassier e Vitale	3.390,13	

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
72660	Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie		7.427,79
72670	Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	6.517,25	
TOTALE GENERALE		146.586.495,44	60.487.088,24

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

Allegato C

LEGGI REGIONALI	DESCRIZIONE	in aumento anno 2003
l.r. 28 febbraio 1990, n. 10 - cap. 63500	Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni	1.200.000,00
D.C. n° 1807 del 24 gennaio 2001 in applicazione dei regolamenti CE nn. 1257/99 e 1750/99 - capp. 41225, 38805, 38830, 41730, 41735, 41740, 41745, 41750, 41765, 42085, 42095, 42545, 43050, 43710, 44025, 44045, 44050, 62045	Piano di sviluppo rurale 2000/2006	4.000.000,00
l.r. 4 maggio 1998, n. 22 - capp. 47040, 47305, 47830	Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti	500.000,00
l.r. 15 marzo 2001, n. 6 - capp. 64100, 64300	Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2	510.000,00
l.r. 1 settembre 1997, n. 29 - capp. 67670, 67730, 67770, 67710, 67750, 67790, 67810, 67890, 67910, 67970	Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea	1.700.000,00
l.r. 28 marzo 1995, n. 9 - cap. 48950	Incentivazioni di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione	250.000,00
l.r. 26 maggio 1998, n. 43 - cap. 48960	Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili)	300.000,00

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
AI QUALI SONO APPORTATE
VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
01320	Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di bollo di cui all'art. 3 lett. c) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	1.000.584,77
01350	Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 3 lett. f) della Legge 26 novembre 1981, n. 690	821.188,85
02760	Fondi per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	1.600.000,00
04820	Fondi per l'ammortamento di mutui contratti per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	2.000.000,00
04866	Assegnazioni per migliorare la qualità dell'offerta turistica a valere sull'apposito Fondo di cofinanziamento	1.619.232,72
05512	Fondi per l'attuazione di progetti di ristrutturazione degli enti di formazione	500.000,00
05915	Fondi assegnati dallo Stato all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per interventi di ripristino della rete sentieristica nel territorio del parco stesso a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	51.391,75
07050	Recupero di contributi a carico degli utenti per la fruizione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili	75.498,29

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
07700	Proventi pene pecuniarie per con- travvenzioni.	12.940,81
07800	Proventi derivanti da indennità per danni causati al paesaggio	260.000,00
08100	Provento gestione delle funivie Buisson - Chamois (rilevante ai fi- ni I.V.A.)	25.743,86
09750	Rimborso da parte dei Comuni delle spese per trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Centro regionale di compattazione di Brissogne	638.718,01
09800	Quota di ripartizione del fondo di perequazione istituite fra le Ca- mere di Commercio	80.000,00
09861	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'attuazione del pro- gramma di azioni innovative deno- minato "VINCES"	300.000,00
09948	Contributi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per l'attuazione del programma IN- TERREG III A Italia-Francia "Alpi" 2000/2006	21.000,00
TOTALE GENERALE		9.006.299,06

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
 AI QUALI SONO APPORTATE
 VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
20065	Contributo alla società di gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare	3.468,00
20350	Indennità spettante ai componenti della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali	1.759,67
20620	Contributi ai Comuni per la costituzione di un patrimonio comunale immobiliare	30.000,00
21160	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	36.124,26
21185	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di cimiteri a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	3.650,93
21195	Trasferimento agli enti locali per la costruzione o adeguamento di case municipali a valere sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione	3.000,00
21260	Trasferimento agli enti locali per il recupero funzionale di sentieri e la valorizzazione delle connesse preesistenze infrastrutturali a valere sul FOSPI	222.259,74
22520	Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici	10.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
25022	Oneri per l'attuazione di programmi di investimento oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale - obiettivo n. 2 Regolamento CEE n. 2052/88 DOCUP FESR FSE 1994/96	50.000,00
25038	Oneri per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria KONVER II, P.O. 1994/99	8.000,00
26020	Spese per l'informazione, la diffusione delle conoscenze, il monitoraggio, le indagini e le ricerche sul mercato del lavoro e le attività di formazione professionale	18.000,00
26055	Contributi a datori di lavoro per favorire l'assunzione di lavoratori e per la trasformazione di contratti a termine	39.542,74
26060	Contributi di sostegno alle nuove imprenditorialità	40.480,99
26890	Contributi agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'occupazione	33.000,00
26900	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"	2.000,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
30010	Interventi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali	11.250,92
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	197.118,31
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	25.000,00
30178	Oneri per la formazione professionale concernenti iniziative oggetto di contributo del Fondo sociale europeo (FSE) e dei Fondi di Rotazione Statali - obiettivo 4, Regolamento CE n. 2081/93 P.O. FSE 1994/99	10.000,00
30210	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età	1.186,39
30520	Indennità di trasferta al personale dirigenziale dell'Amministrazione Regionale	136.262,25
33230	Spese per la manutenzione ordinaria delle sedi del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco	660,08

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
33628	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di acquedotti previsti dai programmi di interventi FOSPI	106.523,70
33632	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade previsti dai programmi di interventi FOSPI	680.000,00
33638	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri previsti dai programmi di interventi FOSPI	99.418,81
33640	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi previsti dai programmi di interventi FOSPI	16.059,08
33680	Contributi a comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della L.R. 25.8.1980, n. 38 abrogata dalla L.R. 30.12.1986, n. 77 art. 9	58.648,06
33699	Contributi agli enti ammessi al credito della Cassa depositi e prestiti sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la cassa medesima, con la Banca della Valle d'Aosta S.p.A. e con le casse rurali della Valle d'Aosta	422,48

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
35855	Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della "Casino de la Vallée S.p.A."	5.000.000,00
36600	Spese per immobili destinati ad uso scolastico 01 canoni di locazione 02 oneri condominiali 03 illuminazione 04 rifiuti solidi urbani e acqua	1.210,59
37040	Contributi agli enti locali per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati	28.000,00
37870	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui contratti per la riparazione di edifici destinati ad abitazione gravemente danneggiati da pubbliche calamità - limiti di impegno	500,00
37925	Contributi su interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi calamitosi	4.420.744,25
37930	Contributi ad imprese per i costi fissi sostenuti durante l'interruzione della attività produttiva a causa degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	1.000,00
37950	Oneri su fondi assegnati dallo Stato relativi agli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	195.803,78
37955	Oneri relativi agli interventi urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000	82.596,31

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
37959	Trasferimenti ai consorzi di mi_ glioramento fondiario per il ri_ pristino della viabilità rurale	130.490,64
37995	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	250.000,00
38800	Contributi per rimboschimenti, non_ chÜ per la conservazione e l'in_ cremento del patrimonio boschivo	4.258,92
38880	Spese per installazione, amplia_ mento e ristrutturazione dei vivai forestali	2.000,00
40440	Spese sui fondi assegnati dallo stato per la riqualificazione fun_ zionale e ambientale dello stabi_ limento ittico regionale di Morgex e La Salle	105.172,62
40740	Spese per l'acquisto di strumenta_ zione per il servizio regionale per la protezione civile	500,00
40900	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato concernenti l'impiego di per_ sonale per la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza nel territorio albanese	5.000,00
41639	Contributi per concorso nell'am_ mortamento di prestiti a favore di operatori agrituristici - limiti di impegno	692,08

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
41690	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato oggetto di cofinanziamento regionale per la realizzazione del programma nazionale "Biocombustibili" per la riduzione delle emissioni gassose	126.556,10
42490	Oneri per l'attuazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone interessate dalla realizzazione dell'obiettivo 5b - DOCUP 1994/99	3.000,00
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità	5.000,00
43240	Contributi per l'attuazione del regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole anche per investimenti di carattere turistico e artigianale	3.512,31
46540	Contributi in conto interessi a enti cooperativi su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito	1.100,00
46855	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale	48.505,19
47575	Spese per acquisto di pubblicazioni per la promozione dell'artigianato	1.000,00

CAPITOLO -	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
48966	Contributi a titolo di cofinanziam_ento regionale per la realizza_zione dei progetti relativi al sot_toprogramma rivolto ai soggetti pubblici nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici"	4.000,00
48968	Spese per la realizzazione delle i_niziativa collaterali e per il fun_zionamento dell'Osservatorio Ener_getico Regionale, compresa la sti_pulazione di convenzioni con sog_getti operanti nel settore dell'e_nergia	1.000,00
50800	Contributi sui fondi assegnati dal_lo Stato per mutui destinati al_l'acquisto o alla costruzione di a_bitazioni - rate consolidate	9.000,00
51500	Spese per il ripristino della via_bilità a seguito degli eventi al_luvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nell'ottobre 2000	142.838,32
52610	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione del_l'impianto di depurazione acque fo_gnarie dei comuni di Gressone_y-Saint-Jean e di Gressone_y-la-Trinitù	95 .000,00
55140	Trasferimenti alle istituzioni sco_lastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative	2.340,00
55910	Spese connesse alle procedure di accesso alle qualifiche dirigen_ziali del comparto scuola	2.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
56657	Spese per interventi in materia di edilizia universitaria	170,00
57900	Contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa culturale regionale "Università valdostana della terza età"	2.000,00
58500	Contributi ai Comuni per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps	45.000,00
59700	Spese per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'acquisto di arredi ed attrezzature non sanitarie del canile e del gattile regionali	9.962,13
59720	Spese per la gestione del canile e del gattile regionali	2.124,00
61050	Spese per interventi assistenziali e di integrazione sociale a favore di persone portatrici di handicaps	6.683,45
61060	Contributi per interventi assistenziali a favore di persone anziane e portatrici di handicaps, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS	5.183,20
61120	Contributi per l'assistenza ai minori e per le provvidenze già erogate dagli enti soppressi	4.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
61180	Contributi a privati integrativi al minimo vitale, per prestazioni sanitarie e a carattere straordinario	9.000,00
62580	Contributo al Comune di FÜnis per la gestione della pista regionale di slittino in frazione Combasse	65.862,17
64340	Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni - settore turistico	5.000,00
64485	Contributi all'Associazione Valdostana Maestri di Sci per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'associazione stessa	2.000,00
64580	Contributi ad enti locali per l'acquisto di mezzi battipista e di motoslitte per la ricognizione ed il soccorso sulle piste di sci di fondo	21.237,37
64600	Contributi ad enti locali per spese di gestione e di manutenzione di piste di sci di fondo	78.000,00
64700	Contributi per concorso nell'ammortamento di mutui concessi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio - limiti di impegno	16.500,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali	5.000,00
64940	Contributi nelle spese di ripristino funzionale e manutenzione dei campi da golf	2.000,00
65910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte corrente	10.000,00
65915	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte in conto capitale	5.000,00
66020	Spese per acquisto di beni mobili ed immobili per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico di proprietà	4.120,00
66200	Spese di ufficio e di gestione dei laboratori e servizi generali	55.000,00
66220	Spese per acquisto di mobili, macchine ed attrezzature per i laboratori addetti alla manutenzione del patrimonio artistico e storico	32.000,00
66560	Spese per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali	5.000,00

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
67150	Spese per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Valle d'Aosta	3.300,00
67200	Spese per rilievi, documentazione e pubblicazioni in genere nel settore della pianificazione territoriale	700,00
67210	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e alpi latine 1997-1999"	3.000,00
67365	Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiodiffusione televisiva e sonora e per telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica	5.000,00
68140	Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale	129.575,25
72160	Gestione fondi di rotazione di cui alla L.R. 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni per rate di rientro su mutui in ammortamento	34.800,00
72205	Anticipazione delle competenze fisse ed accessorie, degli oneri riflessi e di altre spese per il personale addetto ai servizi del Consiglio Regionale	36.764,29

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	DIMINUZIONE
72225	Compensi ai membri esperti della sezione regionale dell'Albo Nazionale per le Imprese esercenti i servizi di smaltimento rifiuti	34.654,21
72560	Gestione provento beni legato Chenuil Giovanni Delfino	4.748,45
TOTALE GENERALE		13.164.042,04

Allegato F

Variazioni in aumento allo stato di previsione della spesa

		Competenza 2003	Cassa	Competenza 2004	Competenza 2005
21245	Fondo per l'attuazione di programmi triennali (relativi al Fondo per speciali programmi di investimento)	900.073,00	900.073,00		
21255	Trasferimento agli enti locali per le spese di progettazione esecutiva delle opere da finanziarsi a valere sul FOSPI	892.564,00	650.000,00		
21820	Spese per incarichi di consulenza	120.000,00	90.000,00		
30135	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	7.170,60	7.170,60		
30152	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.5.01 Codificazione: 1.1.1.6.2.2.6.5 Contributo straordinario per il funzionamento della fondazione per l'agricoltura.	854.000,00	854.000,00		
30650	Fondo per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale	3.151.000,00	3.151.000,00	709.000,00	709.000,00
33600	Spese per la compartecipazione del comune di Saint-Vincent sui proventi della Casa da Gioco	41.300,00	41.300,00		
33628	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di acquedotti previsti dai programmi di interventi FOSPI	328.621,52	180.931,13		
33630	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di reti fognarie interne, collettori fognari e impianti di depurazione previsti dai programmi di interventi FOSPI	30.375,27	30.370,27		
33632	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di strade previsti dai programmi di interventi FOSPI	723.886,19	400.000,00		
33636	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.05 Codificazione: 2.1.2.1.0.3.11.015 Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di case municipali, altri edifici pubblici e mercati a valere sul FOSPI	483.226,00	220.000,00		
33638	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di cimiteri previsti dai programmi di interventi FOSPI	63.963,18	63.963,18		

		Competenza 2003	Cassa	Competenza 2004	Competenza 2005
33640	Spese sulla quota a carico degli enti locali per la costruzione o l'adeguamento di autorimesse e parcheggi previsti dai programmi di interventi FOSPI	1.054.139,00	689.000,00		
33670	Trasferimento fondi al Comune di Saint - Vincent per spese per interventi di riqualificazione della stazione turistica e termale	2.110.917,00	1.300.000,00		
33751	Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano	100.000,00	50.000,00		
35620	Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA spa per gli interventi della gestione speciale	23.000.000,00	23.000.000,00		
35856	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.4.02 Codificazione: 2.1.2.5.4.3.10.024 Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della Società prevista dall'art. 4 della l.r. 36 del 30 novembre 2001	500.000,00	500.000,00		
37958	Interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi, ivi comprese le spese di progettazione	17.087.000,00	9.600.000,00		
37990	Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994	1.737.639,00	1.000.000,00		
38050	Contributi volti al ripristino delle infrastrutture rurali danneggiate a seguito di eventi alluvionali	5.000.000,00	2.000.000,00		
40465	Contributo alle aziende agricole per l'utilizzo dei fondi secondo criteri rivolti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente	10.320,86	10.320,86		
41745	Contributi per interventi migliorativi sui fabbricati rurali aziendali e d'alpe - piano di sviluppo rurale 2000/2006	4.000.000,00	2.000.000,00		
47305	Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane per incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali	500.000,00	300.000,00		
47555	Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega - scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali	170.000,00	95.000,00		
48950	Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche	250.000,00	100.000,00		

		Competenza 2003	Cassa	Competenza 2004	Competenza 2005
48960	Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili	300.000,00	150.000,00		
49420	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.1.1.04 Codificazione: 2.1.2.3.2.3.10.029 Trasferimenti finanziari al Comune di Emarèse per la bonifica di ex cave e discariche di amianto	2.693.868,19	2.693.868,19		
56150	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.4.04 Codificazione: 1.1.1.4.2.2.6.04 Trasferimento all'Università della Valle d'Aosta per attività di ricerca in campo economico.	68.411,50	68.411,50		
58400	Contributi agli enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili	1.800.000,00	1.800.000,00		
61312	Oneri per il funzionamento di servizi sociali - contiene interventi rilevanti ai fini I.V.A.	1.374,53	1.374,53		
63500	Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra	1.200.000,00	700.000,00		
64100	Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche	510.000,00	350.000,00		
66160	Spese per incarichi di consulenza e documentazione ai fini della valorizzazione dei beni culturali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)	50.000,00	30.000,00		
67970	Spese per l'applicazione del contratto di servizio integrativo con TRENITALIA S.p.A.	1.700.000,00	1.700.000,00		
68140	Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale	755.659,00	755.659,00		
68360	(di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.4.07. Codificazione: 1.1.2.1.0.3.6.06. Oneri per il recupero e la valorizzazione del forte del borgo medioevale di Bard	3.211.950,00	2.400.000,00		
69360	Fondo di riserva per le spese impreviste	655.838,24	655.838,24		
69400	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (spese di investimento)	30.000.000,00	30.000.000,00		
69440	Fondo di riserva di cassa		65.000.000,00		
	Totale	106.063.297,08	153.538.280,50	709.000,00	709.000,00

ALLEGATO G

Elenco dei capitoli ai quali sono apportate variazioni in aumento per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari già previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e non impegnati.

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
26890	Contributi agli enti locali sui fondi assegnati dallo Stato per azioni di politica attiva del lavoro a valere sul Fondo per l'Occupazione	78.625,86
26900	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per la realizzazione del progetto "H.A.L.P.I.", nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Occupazione e valorizzazione delle risorse umane - Volet Horizon"	4.299,52
26916	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività formative e non nell'ambito dei contratti di apprendistato e dell'obbligo di frequenza di attività formative	9.359,21
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	638.056,69
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	69.721,68
30135	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato e dal Fondo sociale europeo oggetto di cofinanziamento regionale per lo svolgimento delle attività previste dal programma di iniziativa comunitaria "Equal"	40.633,40
37995	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	697.216,81
38810	Spese sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per interventi di protezione delle foreste contro gli incendi	2.836,15
38815	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo	5.348,25
41755	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di miglioramento, di sviluppo e di sostegno nel settore agricolo	5.607,86

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
42840	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per il miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali, inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità	62.408,95
42865	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina	10.708,07
48965	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per l'installazione degli impianti previsti dal programma "Tetti fotovoltaici" volto al sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia	17.719,47
50800	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per mutui destinati all'acquisto o alla costruzione di abitazioni - rate consolidate	33.648,12
50850	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica	9.636.284,23
51840	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	264.731,94
52610	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione dell'impianto di depurazione acque fognarie dei comuni di Gressoney Saint-Jean e di Gressoney la Trinité	103.291,38
59655	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di interventi in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo	8.920,24
64830	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali	22.724,10
65910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del giubileo dell'anno 2000 - parte corrente	172.192,93
65915	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte in conto capitale	11.609,95
67210	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e alpi latine 1997-1999"	10.685,49
	TOTALE	11.906.630,31

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 196

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1119 del 28 marzo 2003);
- presentato al Consiglio regionale in data 28 marzo 2003;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 1° aprile 2003;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 7 aprile 2003;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 aprile 2003, con deliberazione n. 3187/XI;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 24 aprile 2003.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 196

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1119 du 28 mars 2003) ;
- présenté au Conseil régional en date du 28 mars 2003 ;
- soumis à la II^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 1^{er} avril 2003 ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 7 avril 2003 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15 avril 2003, délibération n° 3187/XI ;
- transmis au Président de la Région en date du 24 avril 2003.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2003, N. 13.

Note all'articolo 4:

⁽¹⁾ L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevede quanto segue:

«1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 173.654.167 per l'anno 2003.»

⁽²⁾ L'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 prevede quanto segue:

«3. A decorrere dall'anno 1999, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale, di cui al comma 1, è aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente derivante dalle economie realizzate nell'esercizio stesso sullo stanziamento dei capitoli ricompresi nel settore 2.1.1.02. del bilancio (finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).»

⁽³⁾ L'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

«Articolo 5
(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, gli interventi regionali in materia di finanza locale sono suddivisi nel modo seguente:
- a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione;
 - b) interventi per programmi di investimento;

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione.»

⁽⁴⁾ L'articolo 25, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

«3. Per l'anno 1996, sono considerati trasferimenti settoriali con vincolo di destinazione gli interventi previsti dalle norme di cui all'allegato B.»

⁽⁵⁾ L'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevede quanto segue:

«c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 32.907.465 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.»

Note all'articolo 5:

⁽⁶⁾ L'articolo 8, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38, come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevede quanto segue:

«4. È autorizzata la spesa di euro 1.918.568 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21255) per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995 a favore degli enti locali interessati dal programma definitivo per il triennio 2003/2005.»

⁽⁷⁾ Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 prevedeva quanto segue:

«5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2003/2005, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), nonché della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.800.000; la spesa di euro 1.199.678 per l'anno 2003 e di euro 1.035.000 per l'anno 2004, già autorizzata a tale fine con la l.r. 38/2001, è rideterminata rispettiva-

mente in euro 900.000 per l'anno 2004 e in euro 900.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21245 parz.).».

- ⁽⁸⁾ L'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 prevedeva quanto segue:

«b) dai Comuni, per le sole opere di interesse comunale di cui al comma 1, lettere a), b) e d), nonché lett.».

Note all'articolo 6:

- ⁽⁹⁾ L'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 prevede quanto segue:

«Art. 10

(Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).

1. Per la riqualificazione di Saint-Vincent, la Regione interviene con un finanziamento straordinario di lire 40 miliardi nel sessennio 1997-2002, pari all'80 per cento del previsto investimento di lire 50 miliardi necessario all'elaborazione e all'attuazione di un piano di interventi alla realizzazione del quale concorre per il 20 per cento il Comune.
2. Il piano di cui al comma 1, finalizzato ad interventi a completamento, integrazione e supporto dell'offerta della Casa da gioco e della stazione termale, proposto dal Comune, è approvato dalla Giunta regionale.
3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 1997-1999 la spesa di lire 19.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l'anno 1997 e lire 6.000 milioni annui per gli anni 1998 e 1999. All'autorizzazione del restante onere di lire 21.000 milioni e alla sua articolazione per annualità si provvederà annualmente con legge finanziaria (cap. 33670 di nuova istituzione).».

Nota all'articolo 9:

- ⁽¹⁰⁾ L'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 prevede quanto segue:

«Art. 4

(Attività e gestione immobiliare)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di un'altra società per azioni, a totale capitale pubblico, avente ad oggetto sociale la realizzazione di nuovi immobili per la Casa da gioco di Saint-Vincent, sulla base di progetti definiti nell'ambito di piani di sviluppo della Casa da gioco approvati dal Consiglio regionale.
2. Alla società di cui al comma 1, il cui statuto è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, è altresì affidata la gestione del patrimonio immobiliare connesso con l'attività della Casa da gioco di Saint-Vincent di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta ed eventualmente di quello di proprietà della Casino de la Vallée s.p.a.. Alla suddetta società fanno capo, fra le altre, tutte le attività di manutenzione straordinaria, nonché le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.».

Note all'articolo 10:

- ⁽¹¹⁾ L'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46 prevede quanto segue:

«Art. 5

(Interventi della gestione speciale)

Nell'ambito della gestione speciale la FINAOSTA può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

- a) interventi previsti dall'art. 4 indirizzati, principalmente, ad imprese che attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva ovvero quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;
- b) concorso finanziario alla creazione e/o al potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, nonché di infrastrutture e servizi di interesse generale.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati a seguito di specifici incarichi fiduciari approvati con deliberazione dell'Amministrazione regionale e di altri enti, dietro compenso da fissarsi con apposite convenzioni e senza alcun rischio per la FINAOSTA fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.».

- ⁽¹²⁾ Vedasi nota 11.

- ⁽¹³⁾ L'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 prevede quanto segue:

«Art. 10

(Disciplinare)

1. I rapporti tra la Casino de la Vallée s.p.a. e la Regione autonoma Valle d'Aosta relativi alla gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent sono regolati da un apposito disciplinare, approvato dal Consiglio regionale e sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Presidente della società, al fine della determinazione e della garanzia dell'adempimento delle reciproche obbligazioni, degli obiettivi operativi e delle condizioni che la società deve rispettare.
2. Nel disciplinare sono, in particolare, regolamentati i rapporti e le obbligazioni reciproche concernenti:
 - a) l'uso dei beni materiali, immateriali, mobili ed immobili necessari per la gestione, ivi compresa la cessione o l'eventuale concessione in locazione o in comodato di beni appartenenti al patrimonio della Regione;
 - b) i proventi spettanti alla Regione a titolo di entrata di diritto pubblico, con particolare riguardo ai livelli minimi, alle percentuali, alle garanzie e alle modalità di versamento;
 - c) le modalità di programmazione, di finanziamento e di realizzazione delle attività di promozione della Casa da gioco;
 - d) le modalità di controllo da parte della Regione, sotto il profilo finanziario, gestionale ed operativo in ordine alla gestione della Casa da gioco, nonché le attività del servizio ispettivo regionale;
 - e) i criteri per il reclutamento del personale e per l'accesso ai posti di dirigente.».

Nota all'articolo 11:

- ⁽¹⁴⁾ La legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 24 del 28 maggio 1996.

Nota all'articolo 12:

- ⁽¹⁵⁾ L'articolo 18 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 prevede quanto segue:

«Art. 18
(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 23 novembre 1994, n. 70 (Istituzione della Consulta regionale dell'economia e del lavoro (CREL)) è abrogata.».

Note all'articolo 13:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 prevede quanto segue:

«Art. 1.

Al fine di concorrere allo sviluppo e al miglioramento dell'agricoltura in Valle d'Aosta e di valorizzare le competenze e l'esperienza formatesi nell'ambito della Scuola pratica regionale di agricoltura di Aosta, nel rispetto della sua autonomia tecnica e amministrativa, la Regione promuove, in accordo con la Casa Ospitaliera Gran San Bernardo, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una Fondazione che assuma il compito di gestire la Scuola medesima e di sviluppare attività di sperimentazione agricola.».

⁽¹⁷⁾ L'articolo 4, comma 4 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 prevede quanto segue:

«Assegnazioni straordinarie per scopi determinati potranno essere disposte con successive leggi regionali.».

Nota all'articolo 18:

⁽¹⁸⁾ L'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 prevede quanto segue:

«2. Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dello Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime, ai sensi dell'articolo 56, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.».

Note all'articolo 21:

⁽¹⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedeva quanto segue:

«1. La Regione, nell'ambito dello sviluppo della programmazione sanitaria e in relazione al fabbisogno di professioni necessarie a soddisfare la domanda sanitaria, corrisponde assegni mensili omnicomprensivi di formazione professionale secondo l'ammontare, le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli.».

⁽²⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedeva quanto segue:

«2. L'assegno mensile di formazione professionale è corrisposto al personale dipendente di ruolo dell'USL della Valle d'Aosta, residente nella Regione e a cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che siano iscritti e frequentino per la prima volta scuole dirette a fini speciali o scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento a fini di riqualificazione professionale di

cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162, ovvero scuole o corsi di formazione professionale per operatori sanitari non medici, istituiti dalla Regione, da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti Pubblici facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, da Paesi della CEE.».

⁽²¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedeva quanto segue:

«1. L'assegno mensile è corrisposto per la formazione professionale e per la frequenza di aree disciplinari per le quali, sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario vigente e della programmazione sanitaria regionale, venga individuata l'esigenza di favorire o promuovere la formazione o la specializzazione di personale necessario all'esercizio ed allo sviluppo dei compiti e delle attività del Servizio Sanitario Regionale.».

⁽²²⁾ Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedeva quanto segue:

«5. L'importo lordo dell'assegno mensile di formazione è determinato in misura pari al 60 per cento delle seguenti voci stipendiali lorde in godimento alla data di inizio dell'aspettativa:

- a) stipendio iniziale
- b) classi e scatti stipendiali
- c) indennità integrativa speciale.».

⁽²³⁾ Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedeva quanto segue:

«3. L'importo lordo dell'assegno mensile è determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 2, secondo comma, ed in misura che, comunque, non può essere superiore ad un dodicesimo dello stipendio tabellare iniziale annuo spettante, ai sensi del vigente accordo nazionale unico, al personale dell'USL di qualifica corrispondente alla disciplina o professionalità prescelta ai fini formativi. Dalla determinazione dell'importo sono comunque escluse le indennità a qualunque titolo attribuite.».

⁽²⁴⁾ Il comma 4bis dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1992, n. 48 prevedeva quanto segue:

«4 bis. Ad integrazione dell'assegno mensile è concesso ai soggetti non residenti nel Comune di Aosta, ma ivi soggiornanti per motivi di frequenza, un contributo mensile determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma due dell'articolo 2 per le spese di alloggio effettivamente sostenute e dimostrate. Tale contributo è sospeso qualora venga meno il requisito del soggiorno con spese di alloggio.».

⁽²⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedeva quanto segue:

«1. In caso di più domande di attribuzione di assegno mensile di formazione professionale per una stessa disciplina o professionalità costituisce titolo di priorità, nell'ordine:

- a) l'appartenenza ad unità operativa o cui spettano

compiti o attività il cui esercizio è direttamente connesso con la preparazione tecnica e pratica della scuola o corso che si intende frequentare;

- b) l'iscrizione alla specifica disciplina o disciplina equipollente;
- c) il rapporto di lavoro a tempo pieno;
- d) la titolarità del rapporto di impiego di ruolo con l'USL;
- e) l'assenza di altri titoli di professionalità, specializzazione o perfezionamento;
- f) l'inferiorità delle condizioni di reddito;
- g) la minore età.».

⁽²⁶⁾ Vedasi nota 20.

⁽²⁷⁾ Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedeva quanto segue:

«6. Alla liquidazione dell'assegno provvede l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale in rate trimestrali posticipate previa presentazione di documentazione attestante la regolare frequenza del corso o scuola nonché il superamento degli esami previsti secondo il piano di studi prescritto e la relativa durata ivi compresi gli esami o scrutini di passaggio all'anno successivo.».

⁽²⁸⁾ I commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedevano quanto segue:

- «8. L'assegno di formazione è attribuito per la durata dell'effettiva frequenza prevista dal piano di studi prescritto dalla scuola o corso prescelto, purché permangano le condizioni di attribuzione dell'assegno previste dalla presente legge ed è corrisposto per il periodo di collocamento in aspettativa.
- 9. I beneficiari dell'assegno di formazione sono tenuti, al termine di ogni anno di corso a presentare all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, domanda di conferma dell'assegno attribuito, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al primo comma e secondo comma del presente articolo, ed allegando altresì la certificazione attestante il passaggio al successivo anno scolastico o il superamento delle prove di esame previste dal piano di studi e la regolarità della frequenza.
- 10. Per ottenere la conferma dell'assegno i beneficiari devono aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per l'anno di corso frequentato.
- 11. L'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale provvede al controllo del rispetto dei requisiti e delle condizioni per l'attribuzione e la conferma dell'assegno stabilite con la presente legge.
- 12. In caso di mancanza delle condizioni o requisiti previsti i beneficiari decadono dal diritto dell'attribuzione dell'assegno.».

⁽²⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. I cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta che siano iscritti e frequentino scuole o corsi di cui all'articolo 1 concernenti le discipline o le professionalità di cui all'articolo 2, comma 2, ed aspirino alla concessione dell'assegno di formazione professionale di cui alla presente legge, devono presentare apposita do-

manda alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali secondo le modalità di cui all'articolo 3.».

⁽³⁰⁾ Vedasi nota 23.

⁽³¹⁾ Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedeva quanto segue:

«4. Per l'attribuzione e la liquidazione dell'assegno mensile si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3, in quanto applicabili.».

⁽³²⁾ L'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedeva quanto segue:

«Art. 8
(Limiti)

- 1. Gli assegni previsti dalla presente legge possono essere attribuiti una sola volta nel quinquennio per lo stesso corso, non sono cumulabili fra loro e comunque, non possono essere attribuiti più di due volte allo stesso soggetto.».

⁽³³⁾ L'articolo 11 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 prevedeva quanto segue:

«Art. 11
(Istituzione centro regionale di formazione professionale per personale del Servizio Sanitario Regionale)

- 1. La Regione, al fine di sviluppare e promuovere la formazione degli operatori sanitari del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riguardo ai non medici ed ai non laureati, in armonia con i principi dello Statuto Speciale e in coordinamento con i principi, gli obiettivi e l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, disciplina con apposita legge la costituzione e il funzionamento di un Centro di formazione professionale per operatori necessari al sopracitato Servizio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.
- 2. Tale Centro è la struttura tecnico - funzionale attraverso la quale la Regione organizza ed attua la formazione del personale sanitario del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e del Piano Sanitario Regionale vigente concernenti le figure professionali ritenute necessarie e le relative iniziative di formazione, nonché agli indirizzi di natura politica in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera e di tutela sanitaria dell'ambiente.
- 3. Nell'ambito dell'attività di tale Centro possono altresì essere istituiti corsi di collaborazione con Scuole e facoltà universitarie e con Istituti di ricerca scientifica operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, a livello comunitario europeo, o in ambito internazionale, organizzati ed attuati sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, in conformità a schemi deliberati dalla Giunta regionale.».

Nota all'articolo 22:

⁽³⁴⁾ L'articolo 35 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevede quanto segue:

«Art. 35
(Struttura di elisoccorso)

1. Le prestazioni di primo soccorso e di trasporto sanitario a mezzo elicottero erogate dall'organizzazione del sistema regionale di emergenza sanitaria sono effettuate da una apposita struttura di elisoccorso composta da personale medico, inserito in un elenco periodicamente aggiornato, che a tal fine dichiara preventivamente la propria disponibilità a seguito di avviso interno deliberato dall'azienda USL, dimostri specifiche capacità tecnico-operative per l'elisoccorso, sia preferibilmente specialista in anestesia e rianimazione o in altra disciplina riguardante l'emergenza, ovvero abbia specifica esperienza maturata nell'organizzazione medica dei soccorsi in ambiente di alta montagna.
2. L'elisoccorso si configura come struttura semplice, dotata di un organico deliberato dall'azienda USL in misura tale da garantire le prestazioni di primo soccorso e di trasporto sanitario che la stessa deve erogare. Ove il personale disponibile in elenco risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima necessaria, l'azienda USL può reperire il personale medico ricorrendo a personale medico esterno con apposito contratto.
3. Il responsabile della struttura è individuato dal direttore generale nell'ambito del personale appartenente all'Unità Operativa soccorso sanitario 118 in possesso dei requisiti previsti dall'atto aziendale di cui all'articolo 10.
4. Al personale medico che esercita l'attività di primo soccorso e di trasporto sanitario a mezzo elicottero è corrisposto un apposito compenso quale risultato conseguito, calcolato sulla base di uno specifico fondo determinato dall'azienda USL, ripartito in quote corrispondenti al numero dei turni necessari per ciascun anno di esercizio dell'attività.
5. L'azienda USL, a copertura dei rischi connessi con l'espletamento delle prestazioni di elisoccorso, stipula apposita polizza assicurativa in favore del personale medico ed infermieristico addetto, limitatamente al tempo di esecuzione della prestazione di servizio.
6. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire, con propria deliberazione, l'eventuale partecipazione alla spesa da parte dell'utenza per le prestazioni di cui al presente articolo e per quelle erogate nei centri traumatologici territoriali.»

Note all'articolo 23:

- ⁽³⁵⁾ L'articolo 20 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 prevedeva quanto segue:

«Art. 20
(Forniture)

1. Alla acquisizione di beni e servizi da destinare alle strutture sanitarie provvede l'USL mediante contratti di acquisto, di locazione e di locazione finanziaria, con o senza opzioni per l'acquisto.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere perfezionati mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.
3. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:
 - a) in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie della fornitura;
 - b) quando si tratti di forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche o per ragioni

attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;

- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non sia compatibile con i termini imposti dalle altre procedure di cui al comma 2. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non devono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;
 - d) quando si tratti di forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego e la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
 - e) quando si tratti di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto.
4. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE), e successive modificazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), si applicano ai contratti il cui valore di stima, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia uguale o superiore alle unità di conto europee indicate nell'art. 1 del d.lgs. 358/1992. Le medesime disposizioni si applicano anche ai restanti contratti per quanto non diversamente previsto dal presente articolo e fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).
5. Al fine di salvaguardare le esigenze pubbliche di tutela degli utenti, le forniture di prodotti ad alto contenuto tecnologico, sia ad uso diagnostico che terapeutico, sono aggiudicate a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. 358/1992. In tal caso, ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 573/1994, debbono essere invitate alla gara le imprese che dispongono della certificazione dallo stesso articolo prevista.
6. La Regione svolge indagini conoscitive sui costi delle attività contrattuali dell'USL sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.»

- ⁽³⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 prevedeva quanto segue:

«1. L'USL può provvedere all'esecuzione in economia di lavori e forniture mediante amministrazione diretta e cottimo fiduciario.»

- ⁽³⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 prevedeva quanto segue:

«2. Per l'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), e successive modificazioni.»

Nota all'articolo 24:

⁽³⁸⁾ Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 43, prevede quanto segue:

«5. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda.».

Note all'articolo 25:

⁽³⁹⁾ La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

«c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;».

⁽⁴⁰⁾ La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

«c) acquisto di macchinari, attrezzature, automezzi, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;».

Nota all'articolo 26:

⁽⁴¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 26 prevede quanto segue:

«1. La disposizione di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. 33/1995 si applica, per i procedimenti aperti o in corso successivamente al 1° gennaio 1993, anche nei confronti dei consiglieri e degli assessori cessati dalla carica.».

Nota all'articolo 27:

⁽⁴²⁾ Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 prevedeva quanto segue:

«1. Sono definiti per disabili i servizi effettuati, generalmente su prenotazione, sia con automezzi attrezzati sia con autovetture ordinarie e piccoli autobus riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d'Aosta che rientrano nelle seguenti categorie di invalidità:

- a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
- b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
- d) cieco assoluto;
- e) cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi;
- f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
- g) invalidi che non rientrano nelle precedenti categorie e per i quali vengano certificate patologie che impediscono permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici.».

Nota all'articolo 28:

⁽⁴³⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 26, come modificato dalla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e dalla legge regionale 16 luglio 2002, n. 14, prevede quanto segue:

«6. Per accedere ai posti riservati, sia i medici che i laureati non medici devono essere collocati nella migliore posizione tra gli idonei della graduatoria di ammissione ai corsi di specialità e devono assumere l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni.».

Nota all'articolo 29:

⁽⁴⁴⁾ L'articolo 37, comma 1, della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 prevede quanto segue:

«1. Il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, anche al di fuori del territorio regionale, nel limite massimo di centosessanta giorni all'anno:

- a) in occasione di pubbliche calamità o catastrofi;
- b) quando l'attività svolta ai sensi dell'articolo 36 superi la giornata lavorativa;
- c) in caso di particolari necessità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.».

Note all'articolo 30:

⁽⁴⁵⁾ La legge regionale 16 agosto 2001, n. 14 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 36 del 28 agosto 2001. [L'articolo 13 della legge sopra citata ha disposto la dichiarazione d'urgenza per cui l'entrata in vigore è prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. - N.d.R.].

⁽⁴⁶⁾ L'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 prevede quanto segue:

«Art. 2
(Canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da imprese industriali è stabilito nella misura annua del due per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.
2. Il canone di locazione degli immobili utilizzati da società cooperative di produzione e lavoro è stabilito nella misura annua dell'uno per cento del valore risultante dal conto di patrimonio della Regione.
3. Il valore risultante dal conto di patrimonio della Regione assunto per determinare il canone è rilevato prima della sottoscrizione del contratto di locazione.».

⁽⁴⁷⁾ L'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 prevede quanto segue:

«Art. 4
(Adeguamento dei contratti)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con riferimento al valore risultante dal conto di patrimonio della Regione alla data del 31 dicembre 1997, la Giunta regionale dispone l'adeguamento dei contratti in corso al nuovo canone, determinato con le percentuali previste dall'art. 2, a far data dalla loro decorrenza, salvo che il

canone applicato al momento dell'entrata in vigore della stessa sia inferiore.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 i conduttori devono corrispondere o garantire alla Regione, con fideiussione assicu-

rativa o bancaria o con mandato bancario irrevocabile di esecuzione dei pagamenti, i canoni e/o le indennità pregressi, dovuti per l'utilizzo degli immobili, determinati con le modalità di cui all'art. 2.».

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione del titolo)

1. Il titolo della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7) è sostituito dal seguente: «Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7».

Art. 2
(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 le parole «di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».

Art. 3
(Modificazione all'articolo 2)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

«dbis) maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuo-

Loi régionale n° 14 du 28 avril 2003,

modifiant la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Remplacement du titre)

1. Le titre de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est remplacé comme suit : « Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997 ».

Art. 2
(Modification de l'article 1^{er})

1. Au 1^{er} alinéa de l'article 1^{er}, les mots « de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre » sont remplacés par les mots : « de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée ».

Art. 3
(Modification de l'article 2)

1. Après la lettre d) du 1^{er} alinéa de l'article 2 est ajoutée la lettre suivante :

« d bis) Le moniteur de vélo tout terrain (VTT) et de cyclis-

ristrada chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere.».

Art. 4
(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2bis
(Pratica della mountain bike)

1. La percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.
2. La Regione ed i Comuni stabiliscono i percorsi e le zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura.».

Art. 5
(Modificazione all'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole «guida escursionistica naturalistica e accompagnatore di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «guida escursionistica naturalistica, accompagnatore di turismo equestre e maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».

Art. 6
(Modificazioni all'articolo 5)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole «assolvimento dell'obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre» sono aggiunte le parole «e per i maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
«2bis. Limitatamente ai maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario il possesso della tessera di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).».

Art. 7
(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole «delle guide escursionistiche naturalistiche e degli accompagnatori di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di

me de randonnée est la personne dont la profession consiste à accompagner des individus ou des groupes dans le cadre d'itinéraires, de randonnées et d'excursions en vélo tout terrain, qui assure à ses clients une assistance technique et mécanique et leur fournit des renseignements d'intérêt touristique sur les endroits traversés. Il peut également leur enseigner la pratique du vélo tout terrain. ».

Art. 4
(Insertion de l'article 2 bis)

1. Après l'article 2 est ajouté l'article suivant :

« Art. 2 bis
(Pratique du vélo tout terrain)

1. Toute personne roulant en vélo tout terrain sur les sentiers et les routes non classées comme routes nationales, régionales ou communales, le fait à ses risques et périls.
2. La Région et les Communes peuvent interdire la pratique du vélo tout terrain sur des itinéraires et dans des zones de leur choix ; ladite activité est toujours interdite sur les terrains cultivés. ».

Art. 5
(Modification de l'article 4)

1. Au 1^{er} alinéa de l'article 4, les mots « de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre » sont remplacés par les mots « de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée ».

Art. 6
(Modification de l'article 5)

1. À la lettre c) du 2^e alinéa de l'article 5, après les mots « avoir satisfait à l'obligation scolaire (accompagnateurs de tourisme équestre » sont ajoutés les mots « et moniteurs de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée ».
2. Après le 2^e alinéa de l'article 5 est ajouté l'alinéa suivant :
« 2 bis. Pour ce qui est des moniteurs de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, les candidats doivent, en sus de satisfaire aux conditions visées au 2^e alinéa, être munis de l'habilitation à exercer la profession de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, délivrée par la *Federazione Ciclistica Italiana (FCI)*. ».

Art. 7
(Modification de l'article 7)

1. Au 1^{er} alinéa de l'article 7, les mots « des guides de la nature et des accompagnateurs de tourisme équestre » sont remplacés par les mots « des guides de la nature, des accompagnateurs de tourisme équestre et des moni-

turismo equestre e dei maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.».

Art. 8
(Modificazione all'articolo 9)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«1bis. Limitatamente alla professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7, oltre che nei casi di cui al comma 1, è disposta anche nel caso di mancato rinnovo della tessera federale di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada.».

Art. 9
(Modificazione all'articolo 11)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«2bis. Ogni maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada può accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette persone.».

Art. 10
(Modificazione all'articolo 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 le parole «le guide escursionistiche naturalistiche e gli accompagnatori di turismo equestre» sono sostituite dalle parole «le guide escursionistiche naturalistiche, gli accompagnatori di turismo equestre e i maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada».

Art. 11
(Modificazione all'articolo 19)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«3bis. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dall'articolo 5.».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 2003.

Il Presidente
LOUVIN

teurs de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée. ».

Art. 8
(Modification de l'article 9)

1. Après le 1^{er} alinéa de l'article 9 est ajouté l'alinéa suivant :

« 1 bis. Pour ce qui est de la profession de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, la radiation des tableaux professionnels visés à l'article 7, est prononcée dans les cas prévus au 1^{er} alinéa et en cas de non-renouvellement de la licence fédérale de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée. ».

Art. 9
(Modification de l'article 11)

1. Après le 2^e alinéa de l'article 11 est ajouté l'alinéa suivant :

« 2 bis. Chaque moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée peut accompagner un seul groupe composé de sept personnes au maximum. ».

Art. 10
(Modification de l'article 14)

1. Au 1^{er} alinéa de l'article 14, les mots « les guides de la nature et les accompagnateurs de tourisme équestre » sont remplacés par les mots « les guides de la nature, les accompagnateurs de tourisme équestre et les moniteurs de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée ».

Art. 11
(Modification de l'article 19)

1. Après le 3^e alinéa de l'article 19 est ajouté l'alinéa suivant :

« 3 bis. Toute personne munie de l'habilitation à exercer la profession de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, délivrée par la FCI, se verra attribuer, selon les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional, un crédit de formation valable aux fins de la participation aux cours et aux examens visés à l'article 5. ».

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 28 avril 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 192

- di iniziativa dei Consiglieri BORRE, ALOISI, BIONAZ, CHARLES Teresa, COTTINO, CUC, FIOU, NICCO, OTTOZ, PRADUROUX, RINI e VIÉRIN Dino;
- presentata al Consiglio regionale in data 20 marzo 2003;
- assegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 21 marzo 2003;
- esaminata dalla IV Commissione consiliare permanente, con parere in data 1° aprile 2003, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere BORRE;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 aprile 2003, con deliberazione n. 3193/XI;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 24 aprile 2003.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de loi n° 192

- à l'initiative des Conseillers BORRE, ALOISI, BIONAZ, CHARLES Teresa, COTTINO, CUC, FIOU, NICCO, OTTOZ, PRADUROUX, RINI et VIÉRIN Dino ;
- présentée au Conseil régional en date du 20 mars 2003 ;
- soumise à la IV^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 21 mars 2003 ;
- examinée par la IV^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 1^{er} avril 2003 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller BORRE ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 16 avril 2003, délibération n° 3193/XI ;
- transmise au Président de la Région en date du 24 avril 2003.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2003, N. 14

Nota all'articolo 2:

⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, primo comma, lettera q), dello Statuto speciale e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.»

Nota all'articolo 3:

⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

- «1. Ai fini della presente legge, si intende per:
- a) guida turistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche ed etnografiche del sito, nonché le risorse produttive del territorio;
 - b) accompagnatore turistico, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo inoltre informazioni significative di

interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche;

- c) guida escursionistica naturalistica, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone allo scopo di fare conoscere ed apprezzare il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti etnografici, produttivi e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni. Può inoltre effettuare visite guidate in musei di scienze naturali o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, parchi e loro centri visita, aree protette, orti, giardini botanici e simili. L'attività della guida escursionistica naturalistica si svolge in zone di montagna e no, su pendii erbosi o detritici, con esclusioni di tratti, anche brevi, su pareti rocciose o ghiacciai e comunque su percorsi che, comportando difficoltà alpinistiche, richiedano l'uso di corda, piccozza e ramponi;
- d) accompagnatore di turismo equestre, chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.»

Nota all'articolo 5:

⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. L'esercizio delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida escursionistica naturalistica e accompagnatore di turismo equestre nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale.»

Nota all'articolo 6:

⁽⁴⁾ La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado, per le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide escursionistiche naturalistiche; assolvimento

dell'obbligo scolastico, per gli accompagnatori di turismo equestre; analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;»

Nota all'articolo 7:

⁽⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Presso la struttura competente sono istituiti gli elenchi professionali regionali delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici, delle guide escursionistiche naturalistiche e degli accompagnatori di turismo equestre della Valle d'Aosta.»

Nota all'articolo 8:

⁽⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevede quanto segue:

«1. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 7 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.»

Nota all'articolo 9:

⁽⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevede quanto segue:

«2. Ogni accompagnatore di turismo equestre può accompagnare un solo gruppo composto da non più di sette cavalieri.»

Nota all'articolo 10:

⁽⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici, le guide escursionistiche naturalistiche e gli accompagnatori di turismo equestre, regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7, durante l'esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente nei musei, gallerie, siti archeologici, monumenti, centri di visita delle aree protette, parchi e giardini botanici di proprietà della Regione e degli enti locali della regione.»

Nota all'articolo 11:

⁽⁹⁾ Il comma 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevede quanto segue:

«3. Sino all'approvazione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, resta valido l'elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 42/1996.»

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 15.

Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Estensione dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti)

1. Il riconoscimento dell'assegno integrativo reversibile regionale di cui alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti), avente natura di provvidenza assistenziale come definita dall'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano

Loi régionale n° 15 du 28 avril 2003,

portant octroi à tous les sujets visés à l'article 1^{er} de la loi n° 336 du 24 mai 1970 (Dispositions en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des établissements publics appartenant à la catégorie des anciens combattants et aux catégories similaires) et à l'article 6 de la loi n° 140 du 15 avril 1985 (Amélioration et péréquation des pensions de retraite et augmentation des pensions minimales) de la pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Extension de l'octroi de la pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants)

1. La pension complémentaire régionale mensuelle réversible visée à la loi régionale n° 17 du 7 août 2002 (Institution d'une pension complémentaire régionale au profit des anciens combattants) et constituant une aide au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régio-

socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è esteso a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale).

Art. 2

(Criteri e modalità di concessione e di erogazione)

1. L'assegno di cui all'articolo 1 è concesso secondo i criteri e con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 della l.r. 17/2002.
2. La Regione provvede all'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 con le modalità di cui all'articolo 3 della l.r. 17/2002.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 90.000 per l'anno 2003 e in annui euro 180.000 a decorrere dall'anno 2004.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) dell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 2003.

Il Presidente
LOUVIN

nal au titre de la période 2002/2004) est octroyée également à tous les sujets visés à l'article 1^{er} de la loi n° 336 du 24 mai 1970 (Dispositions en faveur des fonctionnaires civils de l'État et des établissements publics appartenant à la catégorie des anciens combattants et aux catégories similaires) et à l'article 6 de la loi n° 140 du 15 avril 1985 (Amélioration et péréquation des pensions de retraite et augmentation des pensions minimales).

Art. 2

(Critères et modalités d'octroi et de versement)

1. La pension visée à l'article 1^{er} de la présente loi est octroyée suivant les critères et les modalités indiqués aux articles 2 et 4 de la LR n° 17/2002.
2. La Région assure le versement de la pension visée à l'article 1^{er} de la présente loi suivant les modalités indiquées à l'article 3 de la LR n° 17/2002.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. Les dépenses relatives à l'application de la présente loi sont fixées à 90 000 euros au titre de l'année 2003 et à 180 000 euros par an à partir de l'année 2004.
2. La dépense visée au 1^{er} alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'objectif programmatique 2.2.3.03. (Aide sociale et assistance publique) et par une réduction d'un même montant des crédits inscrits au chapitre 69300 (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter) de l'objectif programmatique 3.2. (Frais divers non répartissables) de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région au titre de l'exercice 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005.
3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget nécessaires.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin journal officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 28 avril 2003.

Le président,
Roberto LOUVIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 197

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1091 del 25 marzo 2003);
- presentato al Consiglio regionale in data 1° aprile 2003;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 7 aprile 2003;
- assegnato alla Commissione Affari generali per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 7 aprile 2003;
- esaminato dalla V Commissione consiliare permanente, con parere in data 10 aprile 2003, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere RINI;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 11 aprile 2003, nuovo testo della V Commissione;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 aprile 2003, con deliberazione n. 3179/XI;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 24 aprile 2003.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 197

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1091 mars du 25 mars 2003) ;
- présenté au Conseil régional en date du 1^{er} avril 2003 ;
- soumis à la V^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 7 avril 2003 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et de budgets de la Région, en date du 7 avril 2003 ;
- examiné par la V^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 10 avril 2003 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller RINI ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 11 avril 2003 – nouveau texte de la V^{ème} Commission ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 14 avril 2003, délibération n° 3179/XI ;
- transmis au Président de la Région en date du 24 avril 2003.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2003, N. 15

Note all'articolo 1:

- (1) La legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 37 del 20 agosto 2002
- (2) L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 prevede quanto segue:

«Art. 2
(Definizione)

1. *Per servizi sociali si intendono tutte le attività, escluse quelle svolte dal Servizio sanitario regionale, relative alla predisposizione e alla erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche volte a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza e destinate a rimuovere e a superare le situazioni di bisogno che la persona incontra nel corso della sua vita.»*

- (3) L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 prevede quanto segue:

«1. I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con or-

dinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.»

- (4) L'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 prevede quanto segue:

«6. *Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti.*

1. *I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.*

2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987.
3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1 gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.
6. Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7. La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, né trasforma la pensione in superiore al minimo.
- 7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, è data facoltà agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.
- 7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

Note all'articolo 2:

- ⁽⁵⁾ L'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 prevede quanto segue:

«Art. 2
(Concessione dell'assegno e modalità
di presentazione della domanda)

1. L'assegno integrativo regionale è concesso con deliberazione della Giunta regionale, su domanda degli interessati, ai soggetti di cui all'articolo 1, residenti in Valle d'Aosta.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla struttura regionale competente in materia di previdenza e assicurazioni sociali, cui è demandato altresì ogni adempimento in ordine all'attuazione della presente legge.»

- ⁽⁶⁾ L'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 prevede quanto segue:

«Art. 4
(Rinvio)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto procedimentale relativo alla concessione e all'erogazione dell'assegno regionale integrativo.»

- ⁽⁷⁾ L'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 prevede quanto segue:

«Art. 3
(Modalità di erogazione dell'assegno
regionale integrativo)

1. La Regione provvede all'erogazione dell'assegno regionale integrativo mensile:
 - a) direttamente attraverso i propri uffici;
 - b) avvalendosi di enti regionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali;
 - c) stipulando convenzioni con gli enti pubblici nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali.».

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Ricorso n. 36 depositato il 31 marzo 2003.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge

nei confronti

della Regione Valle d'Aosta, in persona del suo Presidente pro tempore,

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli articoli 17 e 20 della Legge della Regione Valle d'Aosta 12 dicembre 2002, n. 27, pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 21.01.2003, recante «disciplina delle quote latte», per contrasto con l'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (leg-

ge cost. 26.02.1948 n. 4) e con l'art. un. del decreto legislativo 22.05.2001 n. 238 (contenente «norme di attuazione dello Statuto in materia di regime comunitario della produzione lattiera»), (giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2003).

1. – La legge regionale indicata in epigrafe detta norme finalizzate alla disciplina, nel territorio dello Stato, delle c.d. «quote latte»: come è noto il regime comunitario delle quote latte è disciplinato attualmente dal regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28.12.1992, più volte modificato, che ha istituito un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, attraverso un sistema di quote nazionali e, all'interno di esse, di quote individuali, e dal regolamento CEE n. 1392/2001 della Commissione del 09.07.2001, recante modalità di applicazione.

La legge regionale si muove secondo le norme del proprio Statuto (legge cost. 26.02.1948 n. 4, art. 2) e secondo le norme di attuazione dello stesso specificatamente dettate in materia di regime comunitario della produzione lattiera dal decreto legislativo 22.05.2001 n. 238, il quale, attribuendo alla Regione una tale competenza, fa espresso riferimento all'assegnazione e al trasferimento di quote, fermo restando ovviamente il rispetto dei regolamenti comunitari in materia. La legge regionale, però, negli artt. 17 co. 1 e 2 e 20, prevede rispettivamente una «compensazione regionale» e una «riserva regionale» non compatibili con la normativa comunitaria che essa è tenuta a rispettare.

2.1 – L'art. 17 (*assegnazione e trasferimento delle quote*) co. 1 e 2 è del seguente tenore:

«1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettua la verifica tra la somma dei quantitativi individuali di riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i proprietari di aziende destinate ad alpeggio o a mayen ubicate nel territorio regionale, e la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di latte prodotti.

2. Sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento, la struttura competente applica il prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente, imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantità prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento individuali».

Il citato reg. 3950/92 consente agli Stati membri la scelta fra due criteri. Con la formula A lo Stato attribuisce il quantitativo di riferimento (quota latte individuale) al produttore, il quale, in caso di eccedenza di produzione, deve versare il prelievo supplementare all'acquirente trasformatore, il quale a sua volta, lo riverserà agli organi nazionali; con la formula B lo Stato attribuisce il quantitativo di riferimento all'acquirente, che diventerà così debitore del prelievo in caso di eccedenza. L'Italia (e con essa la Regione) ha optato per la prima soluzione. Il regolamento prevede un sistema di compensazione, nel senso che le eccedenze di quote individuali possono essere compensate con le minori produzioni relative ad altre quote, di modo che il prelievo è dovuto proporzionalmente alle eccedenze di ciascuno solo se è superata (e nei limiti in cui è superata), nel complesso delle produzioni, la quota nazionale. Tale compensazione, a norma dell'art. 2 n. 1 del regolamento, va effettuata, però, solo «a livello nazionale»: e così, infatti, avviene in Italia sulla base della normativa nazionale, ad opera dell'AGEA, ai sensi dell'art. 1 legge 27.04.1999 n. 118 (N.B. in un primo tempo era stata ammessa anche una compensazione a livello di associazioni di produttori di latte, ma tale possibilità di compensazione fu soppressa già a partire dalla campagna 1995/96, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria, secondo il rilievo della Commissione delle Comunità europee che aveva aperto in proposito procedura di infrazione: cfr. sull'argomento il punto 11 della sentenza della Corte costituzionale n. 398/1998).

La norma regionale sopra indicata, invece, disponendo che il prelievo supplementare è dovuto «sull'eventuale eccedenza... rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento» prodotti nell'ambito regionale presuppone una «compensazione a livello regionale» non prevista dalla normativa comunitaria, che la Regione è tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria richiamata.

2.2 – L'art. 20 (*riassegnazioni*) è del seguente tenore:

«1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 18 ovvero di revoca ai sensi dell'articolo 19.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente i criteri di ripartizione dei quantitativi individuali di riferimento disponibili, riservando in ogni caso:

a) il 20 per cento ai giovani agricoltori, di età compresa fra i 18 e i 40 anni;

b) il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad alpeggi o a mayen.

3. *I quantitativi individuali di riferimento ripartiti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati sin dalla campagna lattiera in corso».*

L'art. 5 del citato reg. 3950/92 (più volte modificato) prevede solo una «riserva nazionale», alimentabile o con una riduzione lineare dell'insieme dei quantitativi di riferimento individuali o con i quantitativi di riferimento non utilizzati. In Italia la normativa nazionale d'applicazione, contenuta nel decreto ministeriale 19.04.2001 prevede una riserva nazionale e poi l'attribuzione alle regioni dei quantitativi affluiti alla riserva nazionale, le quali provvedono, entro i termini stabiliti, all'assegnazione alle singole aziende secondo i criteri dalle stesse delimitate.

Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale, disponendo una riassegnazione che ha come base le risultanze di cui ai precedenti artt. 18 e 19, prevede in sostanza la costituzione di una «riserva regionale», anch'essa, come la compensazione regionale, non prevista dalla normativa comunitaria, che la Regione è tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria richiamata.

3. – Per queste ragioni il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t

conclude

chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale dell'art. 17 co. 1 e 2 e 20 della legge della Regione Valle d'Aosta indicata in epigrafe.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2003 unitamente a copia della legge regionale impugnata.

Roma, 19 marzo 2003.

Vice Avvocato Generale dello Stato
FIUMARA
